

CAPITOLO I. — Qual è il fine ultimo di uno Stato ben ordinato.

Per Stato si intende il governo giusto che si esercita con potere sovrano su diverse famiglie e su tutto ciò che esse hanno in comune fra loro ¹.

Diamo inizio alla nostra trattazione con questa definizione, perché crediamo che di ogni realtà occorra anzitutto cercare di individuare il fine supremo, in secondo luogo le vie per giungere ad esso. Ora la definizione non è che il fine del soggetto di cui si intraprende la trattazione; e se non lo si fissa con assoluta certezza tutto ciò che vi si costruisca sopra ulteriormente è destinato a rapida rovina. Chi abbia ben fissato il fine cui intende giungere, anche se poi non riesca a trovare i mezzi adeguati (come un cattivo arciere, che

1. È il caso di riportare nell'originale la definizione iniziale del testo latino (1580): *respublica est familiarium rerumque inter ipsas communium summa potestate ac ratione moderata multitudo*. Nello stesso testo, a p. 12, troviamo invece una definizione ch'è traduzione esatta e letterale di questa posta all'inizio della trattazione francese: *respublica est legitima plurium familiarum et rerum inter se communium cum summa potestate gubernatio*. Cfr. FABIO ALBERGATI, *Discorsi politici*, Roma, 1602, pp. 5-7; l'Albergati, pur del tutto racchiuso entro gli schemi della concettualistica scolastica, coglie, a suo modo, l'oscillazione che sembra esservi nel pensiero del Bodin fra il concetto di Stato come entità sociale giuridicamente organizzata e Stato come ordinamento giuridico di una data entità sociale.



veda s' il bersaglio, ma non riesca a centrarlo) tuttavia riesce pur sempre, con ogni sforzo di abilità, se non proprio a colpirlo, perlomeno ad andargli vicino; e non è meno lodato di chi raggiunga il suo scopo in pieno, purché abbia fatto tutto quanto stava in lui per raggiungerlo. Invece chi ignora il fine e la definizione di quello stesso soggetto di cui intende trattare non può mai sperare di trovare i mezzi per raggiungerlo, e fa come chi tiri in aria senza vedere il bersaglio².

Una volta fissata la definizione, però, occorre spiegarla in ogni sua parte. In primo luogo abbiamo parlato di governo giusto, e questo per fissare la differenza che sussiste fra gli Stati e le bande di predoni e di pirati, coi quali non si deve mantenere rapporto né commercio né alleanza di sorta; principio, questo, ch'è stato sempre osservato in ogni Stato ben ordinato, sì che, quando si è trattato di impegnare la propria parola d'onore, trattare la pace, dichiarare la guerra, pattuire alleanze difensive e offensive, fissare le frontiere, dirimere le controversie fra principi e signori sovrani, non si sono mai presi in considerazione i predoni e le loro forze; o vi si è addivenuti solo in qualche raro caso, costretti da quella necessità forzata che non conosce i criteri discriminanti delle leggi umane. Queste hanno sempre nettamente distinto i briganti e i corsari da quelli che chiamiamo legittimi nemici di guerra³, quelli cioè che reggono con giustizia i propri domini e i propri Stati; mentre i briganti e i corsari non cercano altro che la distruzione e la rovina dello Stato, e non è perciò giusto che godano del diritto di guerra comune a tutti i popoli o usufruiscano di quelle leggi che i vincitori concedono ai vinti. Allo stesso modo la legge dispone che chi cade in loro mano non perda un sol punto della sua libertà⁴, né sia privato delle sue capacità giuridiche, come il far testamento o altri atti legali⁵ (giacché un tempo chi cadeva prigioniero dei

a. Dig., XLIX, 15 (*de captivis et postliminio*), 19.

b. Dig., XXXII, 1 (*de legatis et fideicommissis*), 1.

2. Parallelo tratto da CICERONE, *De finibus bonorum et malorum*, III, 6, 22.

3. 1586, in nota: « Dig., I, 16 (*de verb. sign.*), 118 ».

nemici diveniva schiavo⁶, e perdeva sia la libertà sia l'autorità domestica sui suoi⁷. Quando poi si dice che la legge dispone che al ladro si renda il pegno, il deposito, la cosa avuta in prestito⁸, e che anche il ladro abbia il diritto di riprendersi, qualora ne sia stato spogliato con la violenza, quelle cose che pure gli appartengono solo perché le ha sottratte ingiustamente ad altri, lo si dice per due motivi: anzitutto perché il brigante ha diritto anch'egli a essere rispettato quando viene a rendere omaggio al magistrato e a sottomettersi alle leggi per chiedere e ricevere giustizia; e poi perché tale disposizione non è tanto a favore dei briganti quanto a severa sanzione di chi non vuol rendere il deposito, ch'è sacro, o vuol procedere per vie di fatto senza ricorrere, come potrebbe, alla giustizia. Del primo caso abbiamo molti esempi, ma nessuno più memorabile di quello dell'imperatore Augusto, che fece bandire a suon di tromba che avrebbe dato venticinquemila scudi di premio a chi avesse catturato Crocotas, capo dei predoni di Spagna; Crocotas, venuto a saperlo, si presentò spontaneamente all'imperatore e gli chiese il prezzo della taglia; cosa che Augusto gli concesse, per di più graziandolo, pur potendo facilmente procedere contro di lui e sottoporlo a giudizio⁹. E fece ciò sia per non dare adito al sospetto di averlo soppresso per non dargli il denaro pattuito, sia per fornire una garanzia di sicurezza a chiunque in avvenire si presentasse alla giustizia.

In generale però, chi volesse applicare ai corsari e ai predoni le norme del diritto comune, trattandoli da nemici le-

a. Dig., XXVIII, 1 (*de testamentis*)⁴, 13.

b. Dig., XLIX, 15 (*de captivis et postliminio*), 12.

c. Dig., XIII, 7 (*de pignoratitia actione*), 22, § 2; Dig., XIV, 3 (*de depositi vel contra*), 1, § 39; ivi, 31; Dig., XIII, 6 (*commodati vel contra*), 16.

d. DIONE CASSIO, *Historiae*, LVI [43].

4. Ma qui *testamenta facere possunt*, ecc. L'inizio del fr. è dato nel testo come *eius qui a latronibus* (anziché *qui a latronibus*) per evidente analogia col precedente fr. 8.

6. BODIN, I.

gittimi, farebbe un pericoloso invito a tutti i vagabondi di unirsi ai briganti e offrirebbe loro il mezzo di commettere tranquillamente le loro ribalderie e ordire le loro congiure sotto il velo della legge. Con questo non si vuol dire che non sia assolutamente possibile fare di un predone un buon principe o di un corsaro un buon re; vi sono pirati che meriterebbero il nome di re molto più a buon diritto di altri che portano scettri e corone e che non hanno giustificazione alcuna, né reale né verosimile, delle rapine e delle crudeltà con cui opprimono i sudditi. Demetrio il corsaro disse ad Alessandro il Grande di non avere appreso altro mestiere che la pirateria da suo padre, né di aver ereditato altri beni se non due brigantini, mentre lui, Alessandro, che condannava la pirateria, pur avendo avuto in eredità da suo padre un regno grande e potente, scorreva il mare pirateggiando con due potenti eserciti; e questo discorso mosse Alessandro piuttosto a rimorso che ad offesa o desiderio di vendetta, sì che, trovando giusto il rimprovero, fece quel corsaro capitano di una sua legione⁵. Non diversamente, ai tempi nostri, il sultano Solimano ha chiamato nel suo consiglio i due più illustri corsari che la storia ricordi, Ariadeno Barbarossa e Dragut Reis, facendoli entrambi ammiragli e pascià⁶, sia per servirsi di loro allo scopo di liberare il mare dagli altri pirati, sia per render sicuro il suo dominio e il corso dei suoi traffici. Questo sistema di attirare al porto della virtù i capi dei pirati è e sarà sempre lodevole, non solo per impedire ch'essi siano spinti a invadere, stretti dalla disperazione, il dominio dei principi, ma anche per portare per mezzo loro danno e rovina agli altri pirati; infatti, anche se sembra che vivano in amicizia e in alleanza, dividendosi il bottino, come si diceva faceessero

5. Eco deformata e ampliata da Cicerone, *De republica*, III, 14, 24 (cfr. Stephanus, IV, p. 309) e da Agostino, *De civitate Dei*, IV, 3, 25.

6. Ariadeno o Chair-ed-din, « il Barbarossa », famoso pirata turco che per qualche tempo fu a capo di un vero e proprio regno corsaro con capitale Algeri, e nel 1533 ebbe da Solimano il Magnifico la carica di « capitano del mare »; e Dorghut, il più potente successore di Chair-ed-din nella pirateria, prima segretamente alleato di Enrico II, nominato poi da Solimano, nel 1556, governatore di Tripoli.

Bargulo e Viriato⁷, non si può parlare a loro riguardo di amicizia autentica e di spartizione equa a norma di legge⁸; si tratta sempre di congiure, rapine, saccheggi; manca loro il fondamento stesso della vera amicizia, il governo giusto conforme alle leggi di natura.

Per queste ragioni gli antichi⁹ hanno chiamato Stato una società di uomini riuniti per vivere bene e felicemente. È però questa una definizione che pecca per difetto da una parte e per eccesso dall'altra: le mancano i tre concetti fondamentali di famiglia, sovranità e beni comuni alla società nel suo insieme, e vi è in più la parola « felicemente », che non è necessaria così come gli antichi l'hanno intesa. Infatti, stando a questa definizione, la virtù non avrebbe alcun valore nel caso che il vento non soffiasse sempre in poppa; cosa che nessun uomo onesto potrebbe sostenere. Uno Stato può essere ottimamente governato e nondimeno può essere afflitto da povertà, abbandonato dagli alleati, tormentato dai nemici, ricolmo di disgrazie; Cicerone ci dice che in tale condizione era caduta la città di Marsiglia in Provenza, che tuttavia egli afferma essere stata la meglio ordinata e la più perfetta di quante mai ve ne siano state al mondo, senza eccezione⁸. Se non ammettiamo questo, ci troviamo costretti a sostenere che uno Stato dalla posizione favorevole, florido di cittadinanza, fornito di abbondanti ricchezze, rispettato dagli alleati, temuto dai nemici, invincibile in guerra, potente di fortificazioni, superbo di edifici, trionfante di gloria, sia

a. *Dig.*, X, 3 (*communi dividundo*), 7, § 4.

b. Cicerone e Aristotele nei loro trattati politici⁹.

7. Cicerone, *De officiis*, II, 11, 40 (il *Bargulus* che Bodin trovava nel testo dello Stephanus si legge oggi *Barutis*).

8. Cicerone, *Pro Q. Flacco*, 26, 23 (essendo necessariamente ignoto al Bodin il passo *De republica*, I, 27, 43).

9. Il concetto dello εὖ ζῆν, o del *bene beateque vivere*, centrale nel pensiero politico classico, era il fondamentale luogo comune degli scrittori di politica aristotelizzanti contemporanei al Bodin, che qui assume una posizione in netto contrasto con la tradizione. La citazione di Aristotele e Cicerone è generica. Cfr. passi quali Cicerone, *De republica*, V (Stephanus, IV, p. 304; cfr. le testimonianze di Agostino e Lattanzio, ivi, p. 292); *Ad Atticum*, VIII, 11, 1; e quali Aristotele, *Politica*, I, 1, 1252 b 28 segg., III, 5, 1280 b 34 segg.

governato giustamente anche se sia in pari tempo pieno di immoralità e assuefatto ad ogni sorta di vizi. È certo che la virtù non ha nemico più irriducibile di quella prosperità che pare il colmo della felicità; sono due elementi contrari, incompatibili, ch'è quasi impossibile trovare congiunti. Per questa ragione preferiamo non includere la parola «felicità» nella definizione dello Stato. Infatti miriamo più in alto, e cerchiamo di arrivare al governo giusto, o per lo meno di avvicinarci ad esso il più possibile, pur non volendo tuttavia fare il disegno di uno Stato puramente ideale e astratto, come quello di Platone o quello di Tommaso Moro cancelliere d'Inghilterra¹⁰. Seguendo un tal metodo pensiamo di non poter incorrere in biasimo, anche se non raggiungeremo in pieno lo scopo che ci siamo prefissi; il pilota trasportato dalla tempesta e il medico impotente a vincere la malattia non sono stimati meno per questo, purché, per quanto stava in loro, abbiano governato bene l'uno il suo malato, l'altro la sua nave.

Ora, se la vera felicità di uno Stato e di un individuo singolo è la stessa, e se il bene supremo dello Stato in generale come di ogni individuo singolo sta nelle virtù intellettuali e contemplative, come i più saggi hanno ben definito^a, bisogna dedurne che un popolo gode del sommo bene quando si prefigge lo scopo di esercitarsi nella contemplazione delle cose naturali, umane e divine, riferendone la lode al gran principe della natura. Se ammettiamo che questo sia il fine fondamentale della vita dei singoli, in vista della felicità, dobbiamo riconoscerli anche il fine e la felicità dello Stato. Ma gli uomini di Stato e i principi non si sono mai trovati d'accordo su questo punto, ciascuno misurando il bene a seconda dei suoi piaceri e delle sue soddisfazioni; e anche quelli che hanno sostenuto una medesima opinione circa il bene supremo dei singoli non si sono mai trovati d'accordo nel sostenere che

a. ARISTOTELE, *Politica*, VII [3, 1325 b segg., e 15, 1334 b segg.]; *Ethica ad Nicomachum*, X [7, 1177 a segg.].

10. Accenno alla celebre *Utopia*, la cui prima edizione è del 1516.

l'uomo onesto e il buon cittadino facciano tutt'uno sotto questo aspetto, né hanno ritenuto che la felicità sia la stessa per l'individuo e per lo Stato¹¹. Forse ciò avviene perché ci si lascia fuorviare dalla grande varietà di leggi, di consuetudini e di fini che c'è sempre stata a seconda degli umori e delle passioni dei principi e degli uomini di governo. Tuttavia il saggio è la misura della giustizia e della verità¹²; e poiché quelli che sono concordemente ritenuti i più saggi si accordano nell'affermare che il bene supremo del singolo e dello Stato è tutt'uno, senza poi far distinzioni fra l'individuo onesto e il buon cittadino, noi fissiamo in questo punto fondamentale la vera felicità e il fine ultimo cui deve indirizzarsi il governo giusto di uno Stato.

Aristotele ci offre due diverse opinioni in proposito^a. In più punti egli ha risolto la questione con un compromesso, e ha sentito il bisogno di aggiungere all'agire secondo virtù altri beni, ora le ricchezze, ora la forza e la salute, per conformarsi all'opinione più diffusa fra gli uomini; dove però approfondisce di più il problema finisce col porre la suprema felicità nella contemplazione. Questo sembra aver dato motivo a Marco Varrone di dire che la felicità degli uomini è mista di azione e di contemplazione¹³. E ciò si giustifica con l'argomento che la felicità di una realtà semplice è semplice, mentre è doppia quella di una realtà duplice, composta di due parti diverse: per esempio il bene del corpo sta nella sua salute, forza, alacrità, e nella bella proporzione delle membra; la felicità della parte inferiore dell'anima, che funge da vero e proprio collegamento fra corpo e intelletto, sta nell'obbedienza degli appetiti alla ragione, ossia nella pratica delle virtù

a. ARISTOTELE, *ivi*.

11. ARISTOTELE, *Politica*, III, 2, 1276 b 16 segg.

12. ARISTOTELE, *Ethica ad Nicomachum*, III, 4, 1113 a 29 segg.

13. AGOSTINO, *De civitate Dei*, XIX, 3. Il giudizio su questa concezione varroniana della felicità perfetta come propria di entrambe le parti componenti dell'uomo, anima e corpo, e dei rapporti fra la felicità del singolo e quella dello Stato è qui nella *Republique* diverso da quello espresso dal Bodin nella *Méthodius*, III (p. 121, Mesnard).

morali; il bene supremo, infine, della parte intellettuale dell'anima sta nelle virtù propriamente intellettive, cioè nella saggezza, nella scienza, nella vera religione, relative rispettivamente alle cose umane, naturali e divine: la prima insegna a discernere il bene dal male, la seconda il vero dal falso, la terza la pietà dall'empietà, ciò ch'è da compiersi da ciò ch'è da fuggirsi, e di tutte e tre si compone la vera sapienza, in cui è il grado più alto della felicità umana.

Se dall'individuo trasferiamo questi argomenti a un soggetto diverso e più ampio, lo Stato, possiamo ugualmente dire che esso deve avere territorio sufficiente, spazio proporzionato agli abitanti, terreno fertile e adatto alle coltivazioni, una certa quantità di bestiame per nutrire e vestire i sudditi; per la loro salute, poi, un clima dolce, una temperatura mite, un buon regime di acque; e per la difesa e la protezione materiale del popolo tutto ciò che può servire a costruire case e piazzeforti, se il luogo non è già di per sé abbastanza riparato e facile a difendersi. Ecco le prime cose alle quali si provvede in ogni Stato; in secondo luogo ci si preoccupa delle comodità: si pensa alle medicine, ai metalli, alle tinture; si fa provvista di armi per assoggettare i nemici ed ampliare con conquiste il territorio; si cerca di procurarsi in abbondanza (data l'insaziabilità dei desideri umani) non solo le cose necessarie ed utili, ma anche le piacevoli e inutili. E come non si pensa all'educazione dei fanciulli se non dopo averli nutriti e allevati fino a farli giungere all'età della ragione, così gli Stati non si preoccupano gran che delle virtù morali né delle arti belle e ancor meno della contemplazione delle cose umane e divine fino a che non siano giunti a disporre di tutte le cose che occorrono di necessità, contentandosi di un modesto grado di saggezza, di quanto basta per impedire ai sudditi di farsi reciprocamente offesa o per far sì che le eventuali offese vengano riparate, oltre che per garantire da assalti di stranieri tutto ciò che loro appartiene. Ma l'uomo adulto, quando si veda giunto al possesso di tutto ciò che gli è necessario, quando veda ormai assicurati alla sua esistenza un onesto riposo e una confortevole tranquillità, comincia ad avversare i viziosi e malvagi e ad allacciare relazione con la

gente onesta e virtuosa; ed essendo il suo spirito limpido e libero dai vizi e dalle passioni che sconvolgono l'anima può volgersi a considerare più a fondo la varietà delle cose umane, le differenze che le età e le contrarie disposizioni pongono fra gli uomini, la grandezza degli uni e la decadenza degli altri, le trasformazioni degli Stati, sempre cercando di risalire dai fatti che osserva alle loro cause. Poi, volgendosi alla bellezza della natura, si diletta nel contemplare la varietà degli animali, delle piante, dei minerali, considerando la forma, la qualità, la proprietà di ciascuno, le reciproche attrazioni e repulsioni, la serie delle cause dipendenti a catena le une dalle altre. E poi ancora, lasciando la regione degli elementi, rivolge il suo volo al cielo, sulle ali della contemplazione, per mirare lo splendore, la bellezza, la forza delle luci celesti, il loro movimento mirabile, la loro grandezza ed altezza, l'armonia melodiosa dell'universo; ed è rapito di meraviglioso piacere, cui s'accompagna un continuo desiderio di raggiungere la causa prima e Colui ch'è stato l'autore di un tale capolavoro. Ma a questo punto deve fermarsi nella corsa della sua contemplazione, e riconoscere che Esso è infinito e incomprendibile nella sua essenza, grandezza, sapienza, bontà. È attraverso tale contemplazione che i sapienti son giunti alla dimostrazione più bella dell'esistenza di un solo Dio, eterno e infinito¹⁴; e da questa dimostrazione hanno tratto la deduzione di quale sia la suprema felicità per l'uomo¹⁵.

a. ARISTOTELE, *Physica*, VIII e *Metaphys.*, XII, 10 [1075 a segg.]¹⁵.

14. Cfr., per l'esaltazione della contemplazione nell'opera bodiniana, *Methodus*, III, p. 121, Mesnard; *Universae Naturae Theatrum*, p. 5 (nella *propositio totius operis*, in cui si tratteggia l'ordine progressivo ascensionale della sapienza umana); *Heptaplomeres*, III, pp. 96-97. Per una possibile influenza fondamentale per il pensiero del Bodin a questo riguardo cfr. MAIMONIDE, *Guida degli smarriti*, parte I, cap. 1, e parte III, cap. 51 (Munk, I, pp. 36-37, e III, pp. 441 segg.). Cfr. anche, per la grande somiglianza verbale con questo passo, la traduzione latina di S. MÜNSTER di parte del commento al *Pentateuco* di ABRAHAM IBN EZRA (1092-1167 circa): *Decalogus praeceptorum divinarum cum commentario* Rabbi Aben Ezra ecc., Basileae, 1527, fol. 8 r.

15. *Phys.*, VI segg., i libri che trattano del motore immobile. Della *Metaphysica* Bodin cita qui quel cap. 10 del libro Λ in cui, a proposito della dipen-

Se dunque si considera sapiente e felice un uomo che giunga a tanto, dovrà considerarsi felicissimo quello Stato che possiede molti cittadini di questo tipo, anche se non abbia grande estensione di territorio né abbondanza di beni, e ignori le pompe e le delizie delle città superbe immerse nei piaceri. Ma da quanto abbiamo detto si conclude anche, necessariamente, che la felicità dell'uomo non può essere di natura composita e mista; anche se l'uomo è composto di un corpo mortale e di un'anima immortale, bisogna ammettere che il suo bene supremo è quello relativo alla sua parte più nobile; e, se è vero che il corpo dev'essere subordinato all'anima e l'appetito animale alla ragione, ch'è di natura divina, bisogna concludere che il sommo bene dell'uomo consiste nelle virtù intellettive.

Aristotele parla della contemplazione come di una sorta di azione dell'intelletto. Pur avendo detto in precedenza che il bene supremo consiste nell'azione virtuosa, alla fine è costretto a riconoscere che l'azione è ordinata alla contemplazione come a suo fine, e che in quest'ultima consiste il bene supremo; altrimenti, egli dice, gli uomini verrebbero ad essere più felici di Dio stesso, che non è costretto a compiere azioni mutevoli e gode di un'eterna contemplazione e di un altissimo riposo. Tuttavia, non volendo apertamente ritornare all'opinione del suo maestro, né entrare in contraddizione col principio già posto, che cioè il bene supremo consiste nell'azione virtuosa, nel concludere la trattazione insinua dolcemente questa espressione equivoca, « azione dell'intelletto », in luogo di « contemplazione »; insomma, la sua conclusione è che il bene supremo dell'uomo consiste nell'azione dell'intelletto, e questo per evitare di cadere in contraddizione aperta, ponendo il fine ultimo degli individui singoli e degli Stati in due cose del tutto contrarie fra loro, come il movimento e il riposo, l'azione e la contemplazione¹⁶.

denza dell'universo da un unico principio supremo, Aristotele cita il famoso verso omerico *εἰς κοίπῳκεν ἔστω* (uno solo sia il capo) che vedremo assai caro al Nostro. La nota non si trova nel testo del 1586.

16. Per la teoria aristotelica dei beni esterni cfr. *Eth. ad Nicom.*, 8, 1099 a 30 segg.; X, 8, 1178 a 24 segg.; 9, 1178 b 33 segg. Ma la confusione che qui

Un altro motivo per cui Aristotele non ha voluto affermare semplicemente che la felicità sta nella contemplazione è da vedersi nel fatto ch'egli ha osservato come uomini e Stati siano sempre in perpetuo movimento, e costretti ad agire sotto la spinta di necessità elementari¹⁷. Tuttavia ciò va affermato ugualmente: benché le azioni con cui l'uomo conserva la sua esistenza, come il prendere cibo o bevanda, siano assolutamente necessarie, nessun uomo di saggi principi ha mai pensato che in esse possa consistere il bene supremo; e così pure l'azione morale è lodevole, perché è impossibile che l'anima possa cogliere il dolce frutto della contemplazione senza essere purificata e illuminata dalle virtù etiche e dalla luce divina; ma le virtù morali sono appunto per questo ordinate alle intellettive. Ora, non si può dire perfetta una felicità ordinata a qualcosa d'altro e di superiore come al proprio fine ultimo; tutto ciò ch'è meno nobile è ordinato a ciò che lo è di più, il corpo all'anima, l'anima all'intelletto, gli appetiti alla ragione, il vivere al ben vivere. Invece di riportare nell'azione la felicità, Marco Varrone avrebbe, a mio parere, fatto meglio a dire che la vita dell'uomo ha, sì, bisogno insieme di azione e di contemplazione, ma che il bene supremo dell'essere umano risiede in quest'ultima soltanto¹⁸. Per questo gli Accademici hanno chiamato la contemplazione « dolce morte », e gli Ebrei « morte preziosa »¹⁹: perché essa rapisce l'anima dal fango corporeo per renderla divina.

a. ARISTOTELE, *Eth. ad Nicom.*, X [7, 1177 a segg.], e *Politica*, VII [3, 1325 b segg., e 15, 1334 b segg.].

b. PLATONE, *Phaedo* [66 b-67 a].

c. *Psal.* CXVI [15]; LEONE EBREO, *Dialoghi d'amore*, III [Bari, 1929, p. 178].

Bodin rimprovera ad Aristotele fra azione e contemplazione sembra riferirsi, fraintendendolo, al passo *Politica*, VII, 3, 1324 b 20 segg., ove Aristotele tentava appunto un superamento della contrapposizione azione-contemplazione per mezzo del concetto unificante di *praxis*.

17. Il CV della Vulgata, CVI della Bibbia di Lutero, condotta sul testo masoretico della Bibbia nell'edizione ebraica del 1494, di Brescia. Lo stesso si può constatare nella traduzione latina di ARIAS MONTANO, *Psalmi*, Antverpiae, 1574, p. 263. Si ricordi che correva in Francia una traduzione francese dei salmi di

Tuttavia resta ben certo che lo Stato non può essere ben ordinato, se si trascurano per lungo tempo o addirittura totalmente le attività ordinarie, la pratica della giustizia, la protezione e la difesa dei sudditi, i viveri e gli approvvigionamenti necessari al loro mantenimento; così come l'uomo non può vivere a lungo se è così intensamente rapito nella contemplazione da tralasciare del tutto di mangiare e di bere. Ma, come in questo nostro universo, ch'è la vera e reale immagine di uno Stato ben ordinato e di un uomo temperato, si vede la luna, come l'anima, avvicinarsi al sole, abbandonando temporaneamente la regione degli elementi (che risente un notevole cambiamento al venir meno della sua luce), e poi, una volta congiuntasi col sole, riempirsi di quella virtù celeste che distribuisce poi a sua volta a tutte le cose, così l'anima di questo microcosmo che noi siamo, quando sia rapita in contemplazione e in certo modo congiunta con quel gran sole intellettuale, s'infiamma di una divina chiarezza e di una meravigliosa forza e di un vigore celeste, che irrobustisce poi il corpo e le facoltà naturali; e però, se l'anima si concede troppo al corpo e s'inebria dei piaceri dei sensi anziché tendere al sole divino, le succede come alla luna quando si avvolge nell'ombra della terra che le toglie la sua luce e la sua forza, e l'oscurità improvvisa fa nascere un gran numero di mostri; tuttavia bisogna anche dire che, se la luna restasse sempre congiunta col sole, il mondo degli elementi certamente perirebbe¹⁸. La stessa considerazione si può applicare a uno Stato ben ordinato: il suo fine principale consiste nelle virtù intel-

parte protestante, *Les psaumes mis en rime française par Clement Marot et Théodore de Bèze*, Lyon, 1562 (con varie edizioni successive). L'interpretazione neoplatonica del salmo data dal Bodin è però perfettamente nello spirito di Leone Ebreo o Jehuda Abrabanel, l'autore dei *Dialoghi d'amore*, da lui non a caso citato e imitato in tutto il lungo paragone che segue fra l'anima e Dio, la terra il sole e la luna; cfr. JEHUDA ABRABANEL, *Dialoghi d'amore*, III (pp. 187 segg.).

18. Per i tratti del motivo, assai caro alla filosofia del Rinascimento, del microcosmo-macrocosmo, o parallelo fra l'universo, considerato come un grande individuo, e l'essere umano, e la sua derivazione dalla filosofia ebraica, cfr. MUNK, *Guide des égarés*, I, pp. 354 segg., con la citazione del libro *Abbohi* di RABI NATHAN, cap. 31, e del libro *Yezirah*, e, inoltre, di IAN GEBIROL, *Fons vitae*, III, 6 e 44 ecc.

lettive, ma le attività di carattere politico vanno presupposte e, se pur meno nobili, precedono nell'ordine; e mi riferisco a cose come il far provviste necessarie per il mantenimento e la difesa dei sudditi. Azioni di tal genere tuttavia sono sempre ordinate a quelle morali, e queste alle intellettive, il cui fine è la contemplazione della realtà più bella che mai si possa immaginare. Vediamo che Dio ha assegnato sei giorni alle attività pratiche, perché alle necessità pratiche è per lo più soggetta l'esistenza dell'uomo; ma ha disposto che il settimo, da lui benedetto fra tutti gli altri^a, sia inattivo e consacrato al riposo, per essere dedicato alla contemplazione delle sue opere, della sua legge e delle sue glorie^b.

Ecco quanto si può dire circa il fine fondamentale di uno Stato ben ordinato. E gli Stati sono tanto più felici quanto più a tal fine si avvicinano; giacché, come vi sono diversi gradi di felicità per gli individui, così hanno i loro gradi di felicità anche gli Stati, quale più quale meno, a seconda del modello che si propongono. Degli Spartani si diceva ch'erano coraggiosi e di animo forte, ma per il resto capaci d'ogni sorta d'ingiustizie (e perfidie nel caso che fosse in gioco l'interesse dello Stato)^c; perché le loro istituzioni, leggi e consuetudini non avevano altra mira che quella di renderli coraggiosi e invincibili, capaci di sopportare ogni sorta di fatiche e sofferenze, sprezzanti dei piaceri e delle delizie, (intesi unicamente a compiere tutto il possibile per il vantaggio dello Stato). Ma lo Stato dei Romani si elevò ben al di sopra di quello spartano per la sua giustizia, giacché i Romani non conoscevano solo la virtù della forza d'animo, ma conformavano ogni loro azione al modello della vera giustizia¹⁹. In conclusione, bi-

(a. *Dr.* 5 [12-24]; *Ex.* 20 [8-11]; *Gn.* 2 [2-3]).

b. *Psalm.* I [3]²⁰.

c. PLATONE [*Leges*, III, 688 a-b]²¹.

19. 1586, nota: « CIGERONE, *De officiis* [I, 19, 62 segg.]; DIONISIO DI ALICARNASSO, *Antiquitates Romanae*, I [3-5] ».

20. Soppressa nel 1586.

21. 1586, aggiunto in nota: « PLUTARCO, *Lysander, Agesilaus, Lycurgus* »; sembra citazione generica.



sogna sforzarsi di trovare i mezzi atti a farci raggiungere la felicità che abbiamo descritta, o almeno a farci avvicinare ad essa quanto più è possibile.

Occorre adesso illustrare la definizione nelle sue singole parti; anzitutto, parliamo della famiglia.

CAPITOLO II. — *Del governo domestico, e della differenza fra lo Stato e la famiglia.*

Per governo domestico s'intende il governo giusto che si esercita su più persone soggette allo stesso capo di famiglia e sulle cose che appartengono a questo.

La seconda parte della nostra definizione dello Stato riguarda la famiglia, ch'è la vera origine dello Stato e ne costituisce parte fondamentale. A torto, ritengo, Aristotele e Senofonte hanno separato nettamente economia e politica; ciò equivale a staccare una parte dal tutto cui appartiene o a edificare una città senza case. Adottando tale metodo si dovrebbe creare anche una scienza particolare per i corpi e i collegi, che sono qualcosa di differente sia dalla famiglia sia dalla città, e tuttavia fanno ugualmente parte dello Stato. Ma i giuriconsulti e i legislatori che preferiamo seguire hanno considerato una la scienza degli ordinamenti e delle leggi politiche e quella dei collegi e delle famiglie, senza peraltro identificare, secondo l'esempio di Aristotele, l'economia con la scienza dell'acquisto dei beni, cosa ch'è comune a corpi, collegi e Stati. Per amministrazione domestica noi intendiamo il governo giusto della famiglia, che consiste nell'autorità che il capo della famiglia esercita sui suoi e sull'obbedienza che questi gli devono: e ciò non è stato affatto considerato da Aristotele e Senofonte nei loro trattati¹. Come la famiglia ben

1. Riferimento probabile al I libro della *Politica* di Aristotele (1253 b segg.), e al VI dell'*Economico* di Senofonte; opere, d'altronde, che ci danno due concezioni nettamente diverse, se non addirittura contrastanti, dei rapporti fra attività economica e attività politica. Ma il rimprovero bodiniano va qui inteso solo nel senso che né Aristotele né Senofonte gli sembrano aver applicato rigorosamente alla famiglia il concetto politico di sovranità.

governata è la vera immagine dello Stato, come l'autorità domestica somiglia al potere sovrano, così il governo giusto della casa è il vero modello del governo dello Stato. E come il corpo gode buona salute se tutte le membra, ciascuna dal canto suo, compiono l'ufficio ch'è loro proprio, così lo Stato procede bene se tutte le famiglie in esso sono ben governate.

Abbiamo detto che lo Stato è un governo giusto esercitato su diverse famiglie e su ciò ch'esse hanno in comune fra loro con potere sovrano². Nel caso presente la parola diverse non può significare due: la legge vuole che un collegio sia composto di almeno tre persone, e di altrettanto una famiglia³, oltre al capo di questa: cioè di tre persone, figli o affrancati o liberi, se si sottomettono volontariamente all'autorità del capo della famiglia, ch'è il quarto con essi, giacché conta anch'egli come membro⁴. E poiché famiglie, corpi, collegi, Stati, il genere umano in una parola perirebbe se non ci fossero i matrimoni a rinnovarlo di continuo, è chiaro che la famiglia non può dirsi completa senza la donna, che per questa sua funzione si chiama madre di famiglia; ed ecco che così per formare una famiglia completa occorrono almeno cinque persone⁵. Ma se occorrono tre persone per formare un collegio e altrettanto per formare una famiglia, oltre al capo della famiglia e alla sua donna, si converrà per le stesse ragioni che occorrono almeno tre famiglie per fare uno Stato, ossia (se si considerano necessarie cinque persone a formare una famiglia completa) quindici persone almeno. Credo che per questa ragione gli antichi considerassero già quindici persone un vero e proprio popolo, come dice Apuleio⁶: in un tal numero di persone vedevano infatti tre famiglie complete.

Se però la famiglia è una sola, anche se il capo di essa abbia trecento mogli e seicento figli, quante ne aveva Ermotimo

a. *Dig.*, L, 16 (*de verborum significatione*), 85.

b. *Dig.*, L, 16 (*de verb. sign.*), 196.

2. Per questa definizione cfr. cap. I, n. 1 (p. 157).

3. 1586: « come si usa comunemente ». In nota: « *Dig.*, XXII, 5 (*de testibus*), 12 ».

4. Apuleio, *Apologia*, 47, 20.

berga, la città di Lubecca e diverse altre. Lo stesso imperatore Carlo V fece un trattato di alleanza particolare col duca di Baviera e altri principi cattolici, per far eleggere Ferdinando re dei Romani. E fu poi giurata la lega di Franconia⁵² fra la casa d'Austria, il duca di Baviera, i tre vescovi di Franconia, l'arcivescovo di Salisburgo, le città di Augusta e Norimberga. Ferdinando, una volta divenuto re dei Romani, fece poi lui pure alleanza particolare col vescovo di Salisburgo contro i protestanti, nel 1556. Si è vista ancora la lega sveva⁵³ trattare un'alleanza offensiva e difensiva per quarant'anni, senza alcuna clausola riguardante l'Impero. E similmente vi è una lega fra le città marinare che si chiamano vandale⁵⁴, ossia Lubecca, Amburgo, Wismar, Rostock, Brema, Schwerin, tutte città dell'Impero, che hanno eletto a loro capo Adolfo, zio del re di Danimarca, che non è in alcun modo suddito dell'Impero. La stessa nobiltà danese poi ha stretto alleanza difensiva con Sigismondo Augusto re di Polonia e con la città di Lubecca contro il re di Danimarca; il che sarebbe crimine di lesa maestà al primo capo se il re di Danimarca fosse assolutamente sovrano; ma di questo parleremo più oltre.

Anzitutto, adesso, c'è da parlare della sovranità⁵⁵.

52. O lega dei principi meridionali della Germania; creata nel 1553, allo scopo di contrapporsi alla stessa anarchia principesca.

53. Costituita nel 1488 a Esslingen, allo scopo di mantenere l'ordine nell'Impero e di rendere efficace la *Landfriede* promossa nel 1486 da Massimiliano I.

54. È assai diffuso nella letteratura del tempo il motivo dell'origine dei Vandali dalle regioni baltiche. Cfr. MARTINO CROMER, *De origine, situ et rebus gestis Polonorum*, I, 5, p. 6: *a Scania sive a mari baltico et germanico*. Cfr. MOREAU-REBEL, *J. B. et le droit public*, p. 85.

55. Nella 1ª ed., 1576, e nella ristampa del 1577: « della sicurezza delle alleanze » in quanto il cap. VIII sulle alleanze è stato solo nell'ed. 1578 spostato al libro V, divenendone il VI e ultimo capitolo.

CAPITOLO VIII. — Della sovranità¹.

Per sovranità s'intende quel potere assoluto e perpetuo ch'è proprio dello Stato².

Essa è chiamata dai latini *maiestas*, dai Greci *ἀρχὴ ἐξουσία*, che essi usano tanto parlando di privati quanto di coloro che maneggiano gli affari di Stato; gli Ebrei la chiamano *tomech šebet*, ossia supremo comando³. Ma ciò che qui occorre è formulare la definizione, perché tale definizione non c'è stato mai giurista né filosofo politico che l'abbia data, e tuttavia è questo il punto più importante e più necessario a comprendersi in qualsiasi trattazione sullo Stato. Tanto più, avendo noi detto che lo Stato è un governo giusto di più famiglie e di ciò che loro è comune con potere sovrano, occorre ben chiarire che cosa sia questo potere sovrano.

Ho detto che tale potere è perpetuo. Può succedere infatti che ad una o più persone venga conferito il potere assoluto per un periodo determinato, scaduto il quale essi ridivengono nient'altro che sudditi; ora, durante il periodo in cui tengono il potere, non si può dar loro il nome di principi sovrani, perché di tale potere essi non sono in realtà che custodi e depositari fino a che al popolo o al principe, che in effetti è sempre rimasto signore, non piaccia di revocarlo. Così come rimangono signori e possessori dei loro beni quelli che ne fanno prestito ad altri⁴, ugualmente si può dire di chi conferisce ad altri potere e autorità in materia di giustizia o di

a. Dig., XLI, 3 (*de usucapione*), 13; Dig., XLI, 2 (*de acquirenda possessione*), 18.

1. Il presente capitolo è il IX della prima edizione. Cfr. la n. 55 del cap. precedente.

2. Ci sembra questo il modo esatto di tradurre la definizione quale si presenta nel testo francese (*souveraineté est la puissance absolue et perpétuelle d'une république*). Da confrontarsi la definizione nel testo latino del 1586, p. 78: *Maiestas est summa in civis ac subditos legibusque soluta potestas*.

3. Lett. « colui che tiene lo scettro » (*Amos*, I, 5; I, 8). Leggermente storpiato nel testo. Nel 1586, di seguito: « Infatti la parola *maiestas*, come ci dice Festo, deriva da *magnitudo* ». Cfr. FESTO, *De sign. verb.*, 136 M.

comando; sia che li concedano per un tempo stabilito e limitato, sia fino a che loro piaccia, in ogni caso restano signori del potere e della giurisdizione che gli altri esercitano solo in forma di prestito o di precario^a. Perciò la legge dice che il governatore del paese o luogotenente del principe, dopo che è spirato il tempo assegnatogli, restituisce il suo potere, da depositario e guardiano qual è del potere altrui^b. E in questo non c'è alcuna differenza fra l'ufficiale di alto o di infimo grado. Se il potere assoluto concesso al luogotenente del principe si chiamasse sovranità, egli potrebbe valersene contro il suo principe, che sarebbe ridotto a uno zero^c, e così il suddito comanderebbe al signore, il servo al padrone, il che è assurdo. Per disposizione della legge, la persona del sovrano è sempre esente da quell'autorità e da quel potere, qualunque sia, che conferisce ad altri^d; non ne concede mai tanto da non serbarne per sé ben di più^e, e non perde mai il diritto di comandare o di giudicare (preventivamente, o in concorrenza, o in ricsame^f), le cause di cui ha incaricato il suo suddito come commissario o ufficiale; e sempre può revocare a questo il potere che gli è stato concesso sia in forma di commissione sia a titolo d'ufficio, oppure sospenderlo per tutto il tempo che creda^f.

a. Dig., II, 1 (*de iurisd. omn. iudicum*), 5 e 6.

b. Dig., I, 17 (*de officio praetoris augustalis*), 1.

c. Dig., II, 8 (*qui satidare cogantur*), 16; ANTONIO CORSETTI⁵, *Tractatus de excellentia et potestate regia* [pars 4^a], § 9 e § 17 [*Tractatus varii*, XII, Lugduni, 1549, fol. 96 r, fol. 97 r].

d. Cap. 14, VI, III, 4 (*de praebendis*).

e. Dig., V, 1 (*de iudiciis*), 58; Dig., II, 1 (*de iurisd. omn. iudicum*), 20.

f. ALESSANDRO TARTAGNI, *In Dig. vetus, in l. ult. de iurisdicione* [= Dig., II, 1, 20]; NICCOLÒ DE' TODESCHI DETTO IL PALERMITANO, *Commentarii in libros Decretalium, in cap. pastoralis, de officio iudicis ordinarii* [= cap. I, X, 1, 31]; INNOCENZO IV e FELINO SANDEO,

4. *Chifre*, dall'arabo *sifre*, zero, parola da cui derivano cifra e zero.

5. Antonio Corsetti, siciliano, † a Roma intorno al 1500, docente, in precedenza, a Bologna. Il trattato qui citato dal Bodin è dedicato al suo protettore papa Alessandro VI (1^a ed., Venezia, 1499).

Posti così questi principi, che sono i fondamenti della sovranità, se ne deduce che né il dittatore dei Romani, né l'arconte a Sparta, né l'esimneta a Salonicco, né quel magistrato di Malta che veniva chiamato *archus*^a, né l'antica balia di Firenze, magistrature tutte che avevano press'a poco le stesse funzioni, né il reggente di un regno, né alcun altro magistrato che abbia avuto per un limitato periodo di tempo potere assoluto di disporre dello Stato, ha veramente avuto la sovranità. E non significa niente che i primi dittatori avessero pieno potere, e nella forma migliore che si desse allora, *optima lege*, come dicevano i Latini^b, giacché non c'era facilità d'appello e tutti gli ufficiali erano sospesi^c, mentre poi furono istituiti i tribuni, che restavano in carica anche durante la creazione del dittatore e conservavano il loro diritto di opposizione, e se vi era un appello sporto contro il dittatore i tribuni convocavano l'assemblea del popolo minuto e davano assegnazione alle parti, agli uni per poter perseguire la propria causa, al dittatore per poter difendere il suo giudizio. Vediamo che avvenne così quando il dittatore Papirio Cursore voleva mandare a morte Fabio Massimo primo colonnello dei cavalieri^d; e quando volle fare lo stesso il secondo Fabio Massimo, dittatore, contro Minucio, colonnello della cavalleria^e. Da ciò appare che il dittatore romano non era né

In V *Libros Decretalium in cap. quum ecclesiarum, de officio iudicis ordinarii* [= cap. 3, X, I, 31].

a. DIONISIO DI ALICARNASSO, *Ant. Rom.*, IX^a.

b. FESLO POMPEO, *De significatione verborum*, v. « *optima lege* » [234 M.].

c. PLUTARCO, *Quaestiones romanae*⁹ [81, 283 b].

d. LIVIO, *Ab U. c.*, VII¹⁰: *Tum pater Fabii "tribunos, inquit, appello, et provoco ad populum, qui plus quam tua dictatura potest", cui rex Tullius Hostilius cessit.*

6. *Magister equitum*.

7. Per questi episodi cfr. LIVIO, *Ab U. c.*, VIII, 32-35; XXII, 12-14 e 30.

8. Ma V, 73-74. Gli esimneta sono, com'è noto, magistratura diffusa in varie parti della Grecia. Degli ἀρχοὶ Dionisio di Alicarnasso parla proprio per la Tessaglia, V, 74, 3.

9. *Aelia romana*; variamente citato (cfr. altrove, *Problemata romana*).

10. VIII, 33, 7 segg. Abbreviato e inesatto.

principe né magistrato sovrano, come molti hanno scritto, e non disponeva che di una commissione con un fine preciso, o condurre una guerra, o reprimere una rivolta, o riformare lo Stato, o istituire nuovi magistrati; mentre la sovranità non è limitata né quanto a potere né quanto a compiti né quanto a termini di tempo. Anche i dieci commissari nominati per correggere le consuetudini e le ordinanze, pur disponendo di un potere assoluto e insindacabile, non avevano la sovranità, perché il loro potere sarebbe venuto meno non appena ultimato il loro incarico, così come quello del dittatore. Cincinnato, vinti i nemici, depose la dittatura dopo appena quindici giorni; Servilio Prisco dopo appena otto giorni, e Mamerco infine addirittura dopo un sol giorno!¹¹ Il dittatore era nominato da uno dei più nobili senatori¹², senza editto né legge né ordinanza, che pure erano necessari allora come oggi per l'istituzione di cariche regolari, come diremo a suo luogo. Se mi si obietta che Silla ottenne la dittatura per ottanta anni in virtù della legge Valeria, risponderò come fece Cicerone¹³, ossia che non si trattava di una legge né di una dittatura, ma di una crudele tirannide, e tuttavia egli la depose quattro anni dopo, quando le guerre civili furono cessate; inoltre aveva lasciato ai tribuni libertà di opposizione. Tale diritto di opposizione non lo tolse ai tribuni nemmeno Cesare, ma fu ucciso perché la dittatura era abolita espressamente per legge e tuttavia egli aveva usurpato il potere con tale pretesto¹⁴.

11. Livio, *Ab U. c.*, VII, 29, 10; IV, 47, 6; IV, 23, 6-24, 7.

12. 1586: « da un interré, purché nato da nobile famiglia; non era infatti considerato sufficiente per la nomina di un dittatore neanche un senatore nobile », con la nota: « era detto *novus* chi per primo della sua famiglia avesse avuto una carica nello Stato; *nobilis* il figlio di un *homo novus*; *patricius* era poi solo quello che traeva la sua origine dai *patres* e da quelli che erano stati *conscripti* da Romolo ». La citazione dell'*interrex* è forse cattivo ricordo di Cicerone, *Ad Atticum*, IX, 15, 3.

13. Nota 1586: « *De legibus*, I [15, 42] » (ma non è riferimento preciso).

14. 1586: « ma, essendo stata in precedenza, con la nomina a solo console di Pompeo, abolita la dittatura in Roma, e avendo poi invece Cesare assunto quella carica con la legge Servia, contro la legge Pompea, fu ucciso in pieno senato da una congiura di nobili ». In realtà la prima legge contro la dittatura è la *lex Antonia de dictatura tollenda*, promulgata dopo la morte di Cesare (DIONE CASSIO, *Historiae*, XLIV, 51, 2; CICERONE, *Philippica* I, 1, 3-5 e V,

Ma poniamo il caso che si eleggano uno o più cittadini dando loro il potere assoluto di disporre dello Stato e di governare senza rendere alcun conto a opposizioni o rimozioni, e che tale elezione si ripeta ogni anno: dovremo dire ch'essi hanno la sovranità? Se sovrano è chi non riconosce nulla superiore a sé all'infuori di Dio, affermo che essi non hanno la sovranità: non sono che depositari di un potere affidato loro per un periodo determinato*. Il popolo non rinuncia alla propria sovranità nominando uno o più luogotenenti con potere assoluto per un periodo determinato, per quanto ciò sia ben di più che concedere un potere revocabile ad arbitrio del popolo stesso, senza alcun limite di tempo prefissato; nell'uno e nell'altro caso essi non hanno niente di proprio, ma sempre sono responsabili della loro carica di fronte a colui da cui il potere deriva: solo un principe sovrano non è tenuto a render conto ad altri che a Dio.

Ma che dire se il potere assoluto è concesso per nove, per dieci anni? In Atene antica, per esempio, il popolo faceva sovrano uno dei cittadini, chiamandolo arconte¹⁵; e tuttavia io dico ch'egli non era principe, né aveva la sovranità, era solo un magistrato sovrano, responsabile dei suoi atti davanti al popolo allo scadere del termine prescritto. Ma si può obiettare ancora che il potere assoluto può essere affidato a uno dei cittadini senza che questo sia tenuto a renderne conto al popolo. Per esempio gli abitanti di Cnido tutti gli anni eleggevano sessanta cittadini chiamati *amymones*, o incensurabili, con potere sovrano, senza alcuna possibilità di appello contro di loro né durante il tempo della loro carica né dopo,

a. Dig., I, 17 (*de officio praetoris augustalis*), 1.

4, 10). Per Pompeo consul *sine collega*, cfr. CICERONE, *Ad Atticum*, IV, 17, 3; PLUTARCO, *Pompeius*, 55-56 ecc. La *lex Servia* è forse una confusione del Bodin per ricordo di P. Servilio Isaurico, patrocinatore della dittatura di Cesare (DIONE CASSIO, XLII, 20-21).

15. 1586: « ed esso era chiamato anche giudice ». Per questa notizia sull'unico arconte, cui poi sarebbero stati sostituiti i nove, cfr. CARLO SIGONIO, *De republica Atheniensium*, I, Bononiae, 1564, pp. 9-10; p. 22 per la funzione giudicante dell'arconte-re.

qualunque cosa avessero fatta¹⁶; tuttavia nessuno di questi aveva veramente la sovranità, perché allo scadere del termine erano obbligati a restituirla; cosicché essa in realtà restava al popolo e gli *amýmones* ne avevano solo l'esercizio. Essi potevano venir chiamati magistrati sovrani, e non semplicemente sovrani: se il sovrano è principe, il magistrato sovrano rimane un suddito; l'uno è signore e l'altro è servitore; l'uno è proprietario e possessore della sovranità, l'altro non ne è né proprietario né possessore e la tiene semplicemente in deposito¹⁷. Lo stesso si può dire dei reggenti, nominati in caso di assenza o di minore età dei principi sovrani, anche nel caso che gli editti, gli ordini, le lettere patenti siano contrassegnati e sigillati col contrassegno e col sigillo dei reggenti stessi e in loro nome, come si faceva in Francia prima dell'ordinanza di Carlo V, o che tutto ciò si faccia in nome del re e gli ordini portino il suo sigillo. In ogni caso, è ben certo secondo la legge che viene riferito al padrone tutto ciò di cui egli ha incaricato il suo procuratore¹⁸; e il reggente è in senso proprio il procuratore del re e del regno, così come chiamava se stesso il buon conte Thibaut, *procurator regni Francorum*¹⁹. Così, quando il principe dà potere assoluto a un reggente o al senato, in sua presenza o in sua assenza, perché governi in suo nome, anche se gli editti sono fatti in virtù della reggenza è sempre il re che parla e comanda. Vediamo che il senato di Milano e quello di Napoli, in assenza del re di Spagna, hanno potere assoluto ed emettono sentenze in

a. PLUTARCO, *Apophthegmata*¹⁸ *Graecorum* [4, 202 a].

b. Dig., XLIII, 26 (*de precario*), 6; cap. 6, X, V, 49 (*de sententia excommunicationis*).

16. Nota 1586: « Dig., II, 1 (*de iurisd. omn. iud.*), 5 e 6; Dig., I, 21 (*de officio eius cui mandata est iurisdic.*), 1 ». Citata anche una *l. licet del tit. de iurisdic.*, che non trova riscontro.

17. Tibaldo il buono, secondo figlio di Tibaldo IV conte di Champagne, creato gran siniscalco di Francia nel 1152 da Luigi VII; ausiliario di Filippo Augusto e morto al suo seguito in Terra Santa nel 1191.

18. Ma *Actia graeca*. Evidente confusione con i vari *Apophthegmata* plutarchei. La parola greca è, esattamente, ἀποφθηνεῖς.

suo nome, come risulta chiaramente dall'ordinanza di Carlo V che porta queste parole: *Senatus mediolanensis potestatem habeat constitutiones Principis confirmandi, infirmandi, tollendi, dispensandi, contra statuta, habilitationes, prerogationes, restitutiones faciendi etc.; a Senatu ne provocari possit etc., et quicquid faciet parem vim habeat, ut si a principe factum, ac decretum esset: non tamen possit delictorum gratiam, ac veniam tribuere, aut literas salvi conductus reis criminum dare*¹⁹. Questo potere quasi illimitato non è dato al senato di Milano o di Napoli per diminuire in parte benché minima il potere del re di Spagna, ma, al contrario, per alleviarlo di parte delle sue occupazioni e preoccupazioni; e si aggiunga che tale potere, per grande che sia, è sempre revocabile ad arbitrio di chi lo concede.

Ma poniamo ancora il caso che il potere sia dato a un luogotenente per tutta la vita: non sarebbe questo un potere perpetuo, e perciò sovrano? Infatti per potere perpetuo non si può intendere un potere senza fine, perché in tal caso si potrebbe parlare di sovranità solo per le aristocrazie e per le democrazie che non muoiono mai; se poi in riferimento a un re il termine perpetuo si intendesse come ereditario, ci sarebbero pochi monarchi sovrani, perché pochi sono ereditari, e chi arrivasse alla corona per elezione non sarebbe sovrano; la parola perpetuo va dunque intesa nel senso di « per tutta la vita di colui che ha il potere ». Dico a questo proposito che il magistrato sovrano annuo o in ogni caso temporaneo può arrivare a prolungare il potere che gli è stato concesso in due diverse maniere, gradualmente o con la forza. Se con la forza, questo si chiama tirannide, e tuttavia il tiranno è sovrano, così come il possesso del predone, ottenuto con la violenza, è possesso secondo natura anche se contro la legge²⁰, e gli antichi possessori rimangono spodestati. Se invece il magistrato prolunga il suo potere gradualmente non si può dire principe sovrano, perché tutto ciò che ha lo ha

19. *Novae Constitutiones dominij Mediolanensis, De senatoribus*, pp. 3-4.

20. In nota, 1586: « Dig., XLI, 2 (*de acquirenda possessione*), 3 ».

pur sempre per concessione altrui, e ancor meno se non ha limiti di tempo, perché in tal caso tutto ciò che ha lo ha solo in forma di commissione precaria. È noto che non vi fu mai potere più grande di quello concesso a Enrico di Francia, duca d'Angiò²¹, da Carlo IX, perché tale potere era sovrano, senza l'eccezione di un solo titolo di regalia; e tuttavia non si può dire che egli fosse sovrano, perché aveva il titolo di luogotenente generale del re, sia pure perpetuo (benché alle sue lettere fosse apposta la clausola « fino a che così ci piaccia » che indica la concessione), e in presenza del re il suo potere era sempre sospeso.

Infine, che diremo di colui che riceve dal popolo il potere assoluto a vita? Bisogna distinguere: egli può dirsi monarca sovrano quando il potere assoluto gli è conferito puramente e semplicemente, senz'alcun titolo di magistrato o commissario, senz'alcuna forma di precario; si può dire senz'altro che in questo caso il popolo si è spogliato del potere sovrano per fargliene dono e investirlo di esso, così come ci si può privare in favore di altri del possesso e della proprietà di cosa che ci appartiene²²; a lui e in lui si sono trasferiti interamente potere, autorità, prerogative, attribuzioni sovrane, e per tutto questo la legge usa l'espressione *ei et in eum omnem potestatem contulit*²³. Ma se il popolo concede il potere a vita a qualcuno solo in qualità di ufficiale o luogotenente o semplicemente per alleviarsi dell'esercizio del potere, costui non è sovrano, ma nient'altro che ufficiale, luogotenente, reggente, governatore o custode e depositario del potere altrui. Così, anche nel caso che un magistrato crei qualcuno suo luogotenente in perpetuo e si liberi da ogni cura di giurisdizione lasciando a questo l'intero esercizio di essa, non è tuttavia nella persona del luogotenente che risiede il potere di dar ordini o di giudi-

a. Dig., I, 4 (*de constitutionibus principum*), 1.

21. Il futuro Enrico III.

22. 1586: « allora la donazione è perfetta, ed essendo tale non è soggetta a condizioni di sorta »; in nota: « *Cod.*, VIII, 54 (*de donationibus quae sub modo... conficiuntur*), 4 ».

care, né l'azione e la forza della legge^a, e s'egli oltrepassa il potere che gli è stato dato i suoi atti sono nulli, a meno che non siano ratificati, lodati e approvati da chi gli ha conferito il potere. Perciò re Giovanni, dopo il suo ritorno dall'Inghilterra, ratificò solennemente tutti gli atti del figlio maggiore Carlo che era stato nominato reggente, per convalidarli e confermarli quant'era necessario²³.

Sia dunque che si eserciti il potere per commissione, o per nomina, o per delega, ma sempre in nome altrui, per un tempo stabilito o senza limiti di tempo, non si è sovrani, anche se nelle lettere manchi la qualifica di procuratore o luogotenente, governatore o reggente; e nemmeno se tale potere fosse dato dalla stessa legge del paese, cosa che avrebbe più valore che non un'elezione; per esempio l'antica legge scozzese prevedeva la concessione dell'intero governo del regno al parente più prossimo del re nel caso che questo fosse pupillo o in minore età, purché però ogni atto venisse compiuto in nome del re^b; ma poi questa legge fu abolita per gli inconvenienti che ne derivavano.

Adesso dedichiamoci all'altra parte della nostra definizione, e spieghiamo le parole « potere assoluto ». Il popolo o i signori di uno Stato possono conferire a qualcuno il potere sovrano puramente e semplicemente, per disporre a suo arbitrio dei beni, delle persone e di tutto lo Stato, e lasciarlo poi a chi vorrà, così come un proprietario può far dono dei suoi beni puramente e semplicemente, non per altre ragioni che per la sua liberalità. È questa l'autentica donazione^c, che, essendo una volta per tutte perfetta e completa, non ammette

a. Dig., I, 16 (*de officio proconsulis*), 3; Dig., II, 1 (*de iurisdic. omni. iudicum*), 6; ivi, 16; Dig., I, 21 (*de officio eius cui mandata est iurisdic.*), 3.

b. HECTOR BOECKE, *Scotorum historiae a prima gentis origine* [XIV, Parisii, 1574, pp. 304-305].

c. Dig., XXXIX, 5 (*de donationibus*), 1.

23. FROISSANT, *Histoire et Chronique memorable*, I, 201 (Paris, 1574, p. 207); cfr. anche *Grandes Chroniques de France, Chroniques de règnes de Jean II et de Charles V*, ed. cit., I, pp. 331 segg.

ulteriori condizioni^a; mentre quelle donazioni che comportano obblighi e condizioni non sono donazioni vere e proprie^b. Perciò la sovranità conferita a un principe con certi obblighi e a certe condizioni non è propriamente sovranità né potere assoluto, a meno che tali condizioni non siano le leggi di Dio e della natura. Così si fa dopo la morte del Gran Re in Tartaria: il principe e il popolo cui appartiene il diritto di elezione scelgono chi piaccia loro fra i parenti del defunto, purché si tratti di un figlio o di un nipote, e postolo su di un trono d'oro pronunziano queste parole: « Ti preghiamo e vogliamo che tu regni su di noi, e ti investiamo del regno ». Il re dice: « Se volete questo bisogna che siate pronti ad eseguire i miei ordini: che colui di cui io ordini la morte sia ucciso senza alcun indugio; che tutto il regno sia posto nelle mie mani e a me affidato ». « Così sia » risponde il popolo; e il re continua dicendo: « La parola della mia bocca sarà la mia spada »; al che tutto il popolo lo applaude. Dopo di ciò è preso, tolto dal trono e posto in terra su di un asse, e i principi gli rivolgono la parola dicendo: « Guarda in alto e conosci Iddio, e poi guarda l'asse su cui ti trovi: se tu governerai bene, ogni cosa sarà a tuo arbitrio; ma in caso contrario cadrà così in basso e sarai spogliato di tutto al punto che nemmeno questo asse su cui stai ti resterà ». E detto ciò è sollevato in alto e proclamato re dei Tartari²⁴. Ora, in questo caso il potere conferito è assoluto e sovrano, non avendo altri limiti che i comandi della legge di Dio e della natura.

Vi sono anche reami e principati devoluti per diritto di successione in cui si osservano forme non molto differenti da questa. Unica nel suo genere è quella che si usa in Carinzia. Ancora oggi presso la città di San Vito vi è una pietra

a. *Cod.*, VIII, 54 (*de donationibus*), 4.

b. *Dig.*, XXXIX, 5 (*de donationibus*), 1 (cit.).

24. Cfr. *Due viaggi in Tartaria per alcuni frati dell'ordine minore, e di san Domenico, mandati da papa Innocenzo IV nella detta provincia*, ecc., cap. 30 (Ramusio, II, fol. 233 r).

marmorea in un prato, su cui sale un contadino (al quale questo diritto appartiene per eredità) tenendo alla sua destra una vacca nera, alla sua sinistra un giumento magro, e tutt'intorno sta il popolo. Quello che viene per essere eletto duca arriva camminando in mezzo ad uno stuolo di signori vestiti di rosso, con le insegne avanti a sé, tutti in abito da festa, tranne lui ch'è invece vestito da povero pastore, con un bastone da pastore in mano; e quello che sta sulla pietra si mette allora a gridare in slavone: « Chi è costui, che cammina così fieramente? ». Il popolo risponde: « È il nostro principe »; ed egli torna a domandare: « È egli giudice? vuole il bene del paese? è di condizione libera, degno d'onore, rispettoso della religione? ». Si risponde: « Lo è e lo sarà ». Allora il contadino dà un buffetto al duca (e con ciò resta esente dalle pubbliche imposte), e il duca sale sulla pietra, brandendo la spada, e parla al popolo, promettendo di essere giusto; quindi va a messa ancora vestendo l'abito da pastore, e infine, vestito l'abito ducale, torna di nuovo sulla pietra, e là riceve gli omaggi e i giuramenti di fedeltà²⁵. È vero che un tempo il duca di Carinzia non era che il Gran Maestro della caccia dell'imperatore^a; e da che l'Impero è andato alla casa d'Austria, cui il ducato appartiene, è stato abilito il titolo di Gran Maestro della caccia e la forma antica dell'investitura, e i ducati di Carinzia, Stiria, Croazia, come le contee di Cilli e del Tirolo, sono divenute parti integranti del ducato d'Austria.

Quanto al regno d'Aragona, qualunque cosa si scriva intorno ad esso e all'antica forma che vi si osserva nei riguardi dei re, essa non può aver corso se il re non convoca gli stati, come ho appreso da un cavaliere di Spagna. La forma antica era che il gran magistrato chiamato la giustizia d'Aragona

a. Nel 1331.

25. Per questa antica consuetudine, di cui è ancora documento il *Fürstenstein* (pietra dei principi), conservato nel *Landesmuseum* di Klagenfurt, cfr. JAKSCH, *Geschichte Kärntens bis 1335* (Klagenfurt, 1928, I, pp. 69 segg.), e II, p. 110, con la citazione delle cronache di Ottokar e di Johannes von Viktring).

dovesse dire al re queste parole: *Nos qui valemos tanto come vos, y podemos mas que vos, vos elegimos Rey con estas y estas condiciones, entra vos y nos, un que mande mas que vos*, ossia: «Noi che valiamo quanto voi e possiamo più di voi vi eleggiamo re a tali e tali condizioni fra voi e noi, cioè che vi sia uno che comanda più di voi»²⁶. Chi ha detto, riferendosi a questo, che allora il re era eletto dal popolo, è in errore: ciò non è mai avvenuto, ed è ben certo che Sancio il Grande conquistò il regno ai Mori col diritto delle armi dopo settecento anni ch'essi lo tenevano, e la sua discendenza, sia maschile che femminile, lo ebbe per eredità, di parente in parente più prossimo²⁶; Pietro Belluga, aragonese²⁷, che ha scritto diligentemente sulle leggi di Aragona²⁸, ha scritto che il popolo non ha alcun diritto di eleggere il re se non nel caso che la discendenza di questo si estingua²⁹. È perciò impossibile e insostenibile che il re d'Aragona, a quanto dice sempre lo stesso autore²⁸, avesse meno potere degli stati; perché gli stati non si possono radunare se non c'è un espresso comando del re, e non si possono sciogliere finché non piaccia al re di licenziarli. È poi ancora più ridicolo che parole del genere potessero dirsi al re già coronato, consacrato e accettato come re per diritto di successione, e che in pari tempo egli fosse sovrano, com'era in effetti, e come tale concedeva al magistrato chiamato la giustizia d'Aragona la

(a. È questa la forma che si usava agli stati d'Aragona).

b. Nel suo *Speculum principum*.

c. *Speculum Principum*, rub. 14, *de amorizationibus*. [Venetiis, 1580, fol. 91 r].

d. *Speculum Principum*, rub. I (*de curia*) [fol. 3 r]; rub. 48 (*de dissolvenda et licentianda curia*) [fol. 222 r]; con riferimento a L. F., II, 27 (*de clerico violatore pacis*), § 10. Cfr. anche la costituzione *Imperiallem*²⁸, *De prohibita feudi alienatione* [L. F., II, 55] e il can. 43, C. XI, q. 3.

26. Sancio III di Navarra; cfr. GIOVANNI VASEO, *Chronicon*, pp. 541 segg., 553.

27. Da Valenza, † 1468; formatosi nello studio di Bologna sotto Giovanni Nicoletti e Ludovico Pontano.

28. Di Federico I, 1158. Cfr. MGH., *Legum Sectio*, IV, I, pp. 247 segg.

sua carica, con piena facoltà di destituirlo a suo arbitrio (sappiamo infatti sempre dallo stesso autore che per esempio Martino Didato fu eletto a tale carica e poi destituito dalla regina d'Aragona in assenza del marito Alfonso, re d'Aragona e di Sicilia²⁹). Per quanto, col permesso del re, la giustizia d'Aragona sia giudice nei processi e nelle contese fra il re e il popolo (cosa che si fa anche in Inghilterra, sia dall'alta corte del parlamento, sia dal magistrato che si chiama la giustizia d'Inghilterra; e nel nostro Regno da parte di qualsiasi giudice e in tutti i luoghi), è pur vero che sia la giustizia d'Aragona che gli stati restano in assoluta soggezione al re, che non è tenuto in alcun modo a seguire il loro avviso né ad accogliere le loro richieste e rimostranze, come ci dice sempre lo stesso giurista³⁰; cosa, questa, generale in tutte le monarchie, come scrive Oldrado³¹ parlando dei re di Francia e di Spagna, che hanno, egli dice, potere assoluto.

Bisogna però stare attenti che tali giuristi non dicono senz'altro «dispone di potere assoluto» in quanto, se si afferma che ha potere assoluto colui che non è soggetto ad alcuna legge, non troveremo mai nessun principe sovrano cui possa adattarsi questa formula: tutti i principi della terra sono soggetti alle leggi di Dio e della natura, oltre che a diverse leggi umane comuni a tutti i popoli. E inoltre può anche darsi il caso che un qualche suddito sia dispensato ed esentato da tutte le leggi, ordinanze e consuetudini dello Stato senza per questo diventare principe né sovrano: ne abbiamo l'esempio in Pompeo il Grande, che fu dispensato dalla legge per cinque anni per sentenza espressa del popolo romano, emessa dietro

a. *Speculum Principum*, rub. 26 (*De privatione officiorum*), § 1 segg. [fol. 139 v segg.].

b. *Speculum Principum*, rub. 48 (*de dissolvenda et licentianda curia*) [fol. 222 r] e rub. 10 (*de officio examinatum*), § 10 [fol. 30 r].

c. *Consilia*, 69 [fol. 30 v segg.]²⁹.

29. Il famoso consiglio scritto da Oldrado dietro sollecitazione di Giovanni XXII contro Ludovico il Bavaro, con l'intento di abbassare la dignità imperiale a favore del regnum. Cfr. fol. 131 r: *non obstat... quod rex Francie de facto non recognoscit superiorem, quia nec de facto nec de iure*, ecc.

richiesta del tribuno Gabinio³⁰; e non era cosa nuova né straordinaria dispensare un suddito dall'obbedienza alle leggi, visto che talvolta il senato stesso dava tale dispensa senza bisogno dell'approvazione del popolo; questo fino alla legge Cornelia, promulgata dietro richiesta di un tribuno³¹, con la quale si disponeva che nessuno sarebbe stato mai esentato dalle leggi né dispensato dal senato se non col parere concorde di almeno duecento senatori³². La legge delle XII Tavole proibiva perfino, pena la vita, di concedere privilegi³³, se non da parte dei grandi stati del popolo; ma era una legge poco osservata. In qualsiasi modo ciò avvenga, comunque, il suddito così esentato dal potere della legge rimane sempre nella sua condizione di suddito e in obbedienza di chi ha la sovranità.

Chi è sovrano, insomma, non deve essere in alcun modo soggetto al comando altrui, e deve poter dare la legge ai sudditi, e scancellare o annullare le parole inutili in essa per sostituirne altre, cosa che non può fare chi è soggetto alle leggi.

a. PLUTARCO, *Pompeius* [25, 3 segg.].

b. ASCONIO PEDIANO, *In Cornelianam* [51].

c. CICERONE, *De domo sua ad pontifices* [17, 43]: *privilegia nisi comitiis centuriatis ne irroganto, qui secum faxit capital esto*³¹.

30. 1586: «Ma chi sia stato esentato da una, da più o da tutte le leggi è sempre obbligato ad osservare il comando di chi ha la sovranità per diritto, anche nel caso che sia stato per sempre esentato da tutte le leggi del paese; come Augusto, il quale, benché fosse principe del popolo romano, ossia primo fra tutti nello Stato, tuttavia si comportava da inferiore al popolo, in cui collettivamente risiedeva la sovranità, e spesso presentava ad esso rogazioni; ed era il popolo, e non Augusto a comandare che le leggi fossero messe in esecuzione; nell'eleggere poi i magistrati, egli stringeva le mani dei cittadini, a significare che raccomandava i candidati al popolo. Invece, chi ha la sovranità di diritto non deve obbedire ad alcun comando; e ciò voleva far capire Tiberio, quando disse scherzosamente al senato le parole: *non aliter ratio constat quam si uni reddatur*. Era della sovranità ch'egli parlava; chi la possiede, infatti, può dare leggi non solo ai singoli, ma a tutti presi insieme, e abrogare le leggi già approvate, il che invece non può fare chi deve obbedienza a ordini e comandi altrui». Per Augusto, cfr. DIONE CASSIO, LV, 9, 10 e 34, 2; e SVETONIO, *De vita Caesarum*, II, D. *Augustus*, 56. Per Tiberio, in nota: «SVETONIO, *Tiberius*»; ma è citazione non del tutto esatta da TACITO, *Ab ex. Divi Aug.*, I, 6.

31. Ma cfr. per un riferimento più esatto *De legibus*, III, 4, 11.

o a persone che esercitino potere su di lui. Per questo la legge dice che il principe non è soggetto all'autorità delle leggi³⁴; e anche in latino la parola legge significa il comando di chi ha il potere sovrano. Vediamo che in tutti gli editti e le ordinanze si aggiunge questa clausola: «Nonostante tutti gli editti ai quali abbiamo derogato e derogiamo con le presenti disposizioni, e la derogatoria delle derogatorie». Questa clausola è stata sempre aggiunta nelle leggi antiche, sia che la legge pubblicata fosse stata promulgata dal principe in atto, sia dal predecessore³⁵. Perché è noto che leggi, ordinanze, lettere patenti, privilegi, concessioni dei principi, hanno vigore soltanto durante la vita di questi³⁶, a meno che il principe successivo, dopo averle prese in esame, non le confermi o per lo meno le tolleri. Lo stesso si può dire dei privilegi: Bartolo, delegato ambasciatore presso l'imperatore Carlo IV per ottenere conferma dei privilegi di Perugia, l'ottenne con questa clausola: «Fino a che non siano revocate dai nostri successori»³⁷, non potendosi pregiudicare l'azione di questi³⁸. Per questa ragione Michele de l'Hôpital, cancel-

a. Dig., I, 3 (*de legibus senatusque consultis et de longa consuetudine*), 31; Cod., I, 14 (*de legibus et constitutionibus principum*), 9.

b. Cod., I, 26 (*de officio praefecti praetorio*), 2; BALDO DEGLI UBALDI, *In omnes Codicis libros, in l. cunctos populos, de summa trinitate* [=Cod., I, 1, 1]; *In Decretales commentaria, in cap. ult. de officio archidiaconi* [=cap. 4, X, I, 24]; e ancora *In omnes Codicis libros, in l. rescripta, de precibus imperatorum offerendis* [=Cod., I, 19, 7]. ALESSANDRO TARTAGNI, *Consilia*, I, 101, § 5 [I, t. 1^o, fol. 103 v].

c. BALDO DEGLI UBALDI, *Comm. in usus Feudorum, commentariolus de pace Constantiae, v. «amplius»* [§ 18, fol. 102 r]; FELINO SANDEO, *Comm. in Decretalium libros V, in cap. 1 de probationibus*

32. Nelle edizioni precedenti, nota d'A.: «PIETRO D'ANCARANO, *Consilia*, 108, § 2 [ma il significato non sembra esattamente corrispondere]; FELINO SANDEO, *Comm. in Decretalium libros V, in cap. ex parte, de rescriptis* [=cap. 12, X, I, 3] ».

33. Nelle edizioni precedenti, nota d'A.: «BARTOLO DA SASSOFERRATO, *Super Constitutionem «ad reprimendum», v. «reges»* [§ 21 (V, fol. 95 v)]; PAOLO DI CASTRO, *Consilia* [III], 107 [II, fol. 48 v]; OLDRAO DA PONTE, *Consilia*, 108 [foll. 52 v-53 r] ».

liere di Francia, si rifiutò di apporre il sigillo a conferma dei privilegi e delle esenzioni dalle taglie di San Mauro dei Fosati, per quanto avesse l'ordine di farlo, perché comportavano affrancamento perpetuo, cosa contraria alla natura stessa dei privilegi personali e tale da ledere il potere dei successori³⁴; né si possono concedere privilegi del genere a corpi o collegi se non per la durata della vita di chi li concede, anche se vi fosse aggiunta la parola « perpetui » (il che non avviene, però, in Stati a regime democratico o aristocratico). Per tale ragione l'imperatore Tiberio, successore di Augusto, dispose che i privilegi concessi dagli imperatori decadessero dopo la morte di questi se i loro successori non li avessero confermati, perché i privilegiati tendevano a perpetuare l'esenzione di cui godevano se la concessione non era espressamente limitata a un determinato periodo, come dice Svetonio³⁵. È per questa ragione che nel nostro Regno vediamo, all'avvento di un nuovo re, tutti i collegi e tutte le comunità domandare conferma dei loro privilegi, dei loro poteri, della loro giurisdizione; i parlamenti e le corti sovrane così come gli ufficiali particolari.

Se dunque il principe sovrano è per legge esente dalle leggi dei predecessori, ancor meno egli sarà obbligato a osservare le leggi e le ordinanze fatte da lui stesso: si può ben ricevere la legge da altri, ma non è possibile comandare a se

[=cap. I, X, II, 19]; MATTEO D'AFFLITTO, *Super III Feudorum libris commentaria, in tit. quae sint regaliae* [=L. F., II, 56]³⁵ e proemio [§ 61, Francofurti, 1598, p. 8]; CARLO RUINI³⁶, *Consilia seu responsa*, I, 91, § 11 [Venetis, 1591, I, fol. 131 r].

a. *Indulta beneficia a defunctis principibus non aliter rata habeant, quam si ipsi dedissent, cum antea principis beneficium, nisi ad tempus datum esset, perpetuum haberetur*³⁷.

34. Per l'atteggiamento del Nostro di fronte all'opera di Michel de l'Hôpital a difesa dell'autorità dello Stato cfr. Introduzione, p. 13.

35. Da notarsi che Matteo d'Afflitto segue una divisione dei *Libri Feudorum* in tre libri, contro la più usuale in due. Il titolo *quae sint regaliae* è per lui III, 33.

36. Carlo Ruini, da Reggio, 1456-1530, civilista e consulente; docente a Pisa, Ferrara, Pavia, Padova, Bologna.

37. Cfr. *De vita Caesarum*, VIII, *Divus Titus*, 8, 1. La citazione non è fedele.

stesso³⁸, così come non ci si può imporre da sé una cosa che dipende dalla propria volontà, come dice la legge³⁹: *nulla obligatio consistere potest, quae a voluntate promittentis statum capit*; ragione necessaria, che dimostra in maniera evidente come il re non possa essere soggetto alle leggi. Come il papa, secondo i canonisti, non può mai legarsi le mani, così non può legarsele il principe sovrano, neanche se lo voglia. Perciò alla fine degli editti e delle ordinanze vediamo le parole « poiché tale è il nostro piacere », perché sia chiaro che le leggi del principe sovrano, siano pure fondate in motivi validi e concreti, non dipendono che dalla sua pura e libera volontà³⁸. Quanto però alle leggi naturali e divine, tutti i principi della terra vi sono soggetti, né è in loro potere trasgredirle, se non vogliono rendersi colpevoli di lesa maestà divina, mettendosi in guerra contro quel Dio alla cui maestà tutti i principi della terra devono sottostare chinando la testa con assoluto timore e piena reverenza. Insomma, il potere

a. *Dig.*, XXXVI, 1 (*ad SC Trebellianum*), 14, § 4; *Dig.*, IV, 8 (*de receptis arbitris*), 51; cap. 20, X, I, 6 (*de electione et electi potestate*)³⁹.

b. *Dig.*, XLV, 1 (*de verb. obligat.*), 108, § 1; *Dig.*, XXXII, 1 (*de leg. et fideicom.*), 22.

c. In base al can. 31, C. XI, q. 3; cfr. anche GIOVANNI D'ANDREA, *In V libros Decretalium et Sextum novella Commentaria, in cap. 1*,

38. Nelle edizioni precedenti al 1580 figura la frase: « Si potrà dire lo stesso delle consuetudini, per quanto molti abbiano voluto dire che il principe è obbligato ad osservarle » (in nota: « G. FABRE, *In Institutiones commentarii, in § ex non scripto, de iure naturali* [=Inst., I, 2, § 3]; BALDO DEGLI UBALDI, *Comm. in usus Feudorum, in tit. qui feudum dare possunt* [=L. F., I, 1]; e cfr. anche la nota del Barbazza a questo passo di Baldo [Augustae Taurinorum, 1578, fol. 5 r]). « Tale questione è stata sollevata soprattutto dal duca di Bretagna, e la cosa sembra valere in particolare quando la consuetudine dispone circa cose che riguardano direttamente il principe » (in nota: « BALDO DEGLI UBALDI e PAOLO DI CASTRO, *In Iam et Ilam Dig. vet. partem, in l. cum de consuetudine, de legibus* [=Dig., I, 3, 34]). « Per mio conto ritengo che, se il principe non è soggetto alle leggi civili, ancor meno può esserlo alle consuetudini, che dipendono dalla volontà dei sudditi e spesso sono contrarie alle stesse leggi di Dio e della natura ».

39. La frase *cum non habeat imperium par in parem*; cfr. il testo in *Corpus Iuris Canonici*, II, p. 62, col. 2, Friedberg.

assoluto dei principi e delle signorie sovrane non si estende in alcun modo alle leggi di Dio e della natura. Colui che ha meglio di ogni altro compreso che cosa sia potere assoluto e che ha fatto inchinare al suo e principi e sovrani, diceva ch'essa consiste nella facoltà di derogare alle leggi ordinarie^a; non certo però alle leggi divine e naturali.

Ma il principe non è soggetto alle leggi del paese che ha giurato di custodire? Qui occorre distinguere. Se il principe giura a se stesso che custodirà la legge, non è legato da questa, non più che dal giuramento fatto a sé stesso^b: poichè anche i sudditi non sono in alcun modo tenuti al giuramento ch'essi hanno fatto sotto convenzioni cui la legge consenta di derogare, per giuste e ragionevoli che siano^c. Se il principe sovrano promette a un altro principe di conservare le leggi date da lui stesso o da un predecessore, è obbligato a conservarle nel caso che il principe cui ha dato la sua parola sia direttamente interessato alla cosa, anche se non ha giurato; ma se il principe cui la promessa è stata fatta non vi ha alcun interesse, né promessa né giuramento obbligano il promettente^d. Lo stesso si può dire nel caso che la promessa sia fatta dal sovrano al suddito, o fatta dal sovrano prima di essere eletto; non vi è alcuna differenza, come invece molti ritengono. Il principe non è vincolato dalle leggi sue o dei suoi predecessori.

de raptoribus, incendiariis ecc. [=cap. 1, X, V, 17] e in *reg. cui licet, de regulis* [=reg. 53, VI, V, 12]; cfr. pure il cap. 14, VI, III, 4 (*de praebendis*).

^a. INNOCENZO IV⁴⁰, *In V libros Decretalium, in cap. innotuit, de electione* [=cap. 20, X, I, 6], *v. ordinatione* [Venetiis, 1578, fol. 22 v].

^b. *Dig.*, II, 14 (*de pactis*), 7; can. 12, C. XXII, q. 5.

^c. *Dig.*, II, 8 (*qui satisfacere cogantur*), 16.

^d. *Dig.*, XXXVII, 14 (*de iure patronatus*), 6; *Dig.*, II, 8 (*qui satisfacere cogantur*), 16.

⁴⁰. 1586: « quello che meglio di tutti conosceva i diritti della sovranità e che aveva reso soggetta a sé la maestà di quasi tutti i principi e imperatori cristiani ecc. ». La nota della 1^a ed. sembra, coerentemente, riferirsi solo al cap. di Innocenzo III nelle Decretali. Le edizioni segg. fanno invece riferimento al passo citato di Innocenzo IV, in cui vi è una distinzione fra la decisione *de iure communi* e quella *de plenitudine potestatis*.

sori: ma dai giusti patti e dalle giuste promesse che ha fatto, sia con giuramento sia senza giuramento, così come lo sarebbe un privato. E per le stesse ragioni per cui un privato può essere sciolto da una promessa ingiusta o irragionevole o troppo gravosa, per il fatto di essere stato tratto fuori strada da inganno, frode, errore, violenza, timore motivato o gravissima offesa, il principe può essere esentato da tutto quello che comporta una menomazione della sua maestà, se è principe sovrano. Così si può fissare il principio che il principe non è soggetto alle sue leggi né a quelle dei suoi predecessori, ma lo è ai suoi patti giusti e ragionevoli, soprattutto se essi implicano l'interesse dei sudditi, sia come singoli sia in generale.

Si sbagliano quelli che fanno confusione fra leggi e patti dei principi, chiamando leggi questi ultimi^a; e anche quelli che chiamano i patti dei principi leggi pattuite^b. Essi vengono chiamati così per esempio negli stati d'Aragona: quando il re fa qualche ordinanza dietro richiesta degli stati, e riceve da questi denaro o un qualche aiuto, essi dicono che il re è obbligato, mentre per le altre leggi non vi è obbligazione da parte sua; tuttavia devono pur sempre riconoscere che può derogare anche a quelle ordinanze quando il motivo della legge venga a cessare^c. Tutto questo è ben certo, e si

^a. BALDO, *In omnes Codicis libros, in l. donationes, de donationibus inter virum et uxorem* [=Cod., V, 16, 26]; CINO DA PISTOIA, *Comm. in Codicem et in aliquot titulos Pandect.*, e BARTOLO, *In Iam Codicis partem, in l. digna vox, de legibus et const. principum* [=Cod., I, 14, 4]; BARTOLO DA SASSOFERRATO, *In Iam Dig. veteris partem, e PAOLO DI CASTRO, In Iam et Iam Dig. vet. partem, in l. princeps, de legibus senatusque consultis* [=Dig., I, 3, 31]. ANTONIO DA BUDRIO, *Comm. super quinque Decretalium libros*; GIOVANNI NICOLETTI DA IMOLA, *Comm. in I, II et IV libros Decretalium*; NICCOLÒ DE' TODESCHI detto il PALERMITANO e FELINO SANDEO, *Comm. in Decretalium libros V, in cap. 1 de probationibus* [=cap. 1, X, II, 19].

^b. PIETRO BELLUGA, *Speculum Principum, rub. 1 (de curia)* [§ 2, fol. 3 r].

^c. PIETRO BELLUGA, *Speculum Principum, rub. 2 (de inventione curiae et principis potestate in legibus condendis)* [§ 2-3, fol. 7 r].

appoggia su solide ragioni e autorità⁴¹; ma non c'è bisogno né di denaro né di giuramento per obbligare il principe sovrano, se i sudditi cui ha fatto promesse hanno interesse a che la legge sia conservata: la parola del principe sovrano dev'essere come un oracolo; il principe perde molto in dignità quando si diffonde una così cattiva opinione sul suo conto che non si ha più fede nei suoi giuramenti e ci si convince che non sa stare alle sue promesse a meno che non gli si dia del denaro.

Tuttavia resta pur fermo il principio che il principe sovrano può derogare anche a quelle leggi che abbia promesso e giurato di osservare, se il motivo della promessa venga meno, anche senza il consenso dei sudditi⁴²; benché in questo caso la deroga generale non basti e occorra anche una deroga speciale⁴³. Se però non vi è giusta ragione di annullare la legge che si è promesso di conservare, il principe non deve e non può contravvenire ad essa. Quanto ai patti e ai giuramenti dei predecessori egli non vi è tenuto, se non è loro erede⁴⁴. Gli statuti generali del regno d'Aragona si lamentano con re Alfonso per avere egli cambiato e alterato la moneta d'Aragona per farci su un guadagno, a danno dei sudditi e dei mercanti stranieri, contro la promessa fatta da Gia-

a. Cfr. la *Summa* «*de conditione indebiti*»⁴¹; e il cap. I, de *probationibus* [= cap. I, X, II, 19], con riferimento a *Cod.*, V, 16 (*de donationibus inter virum et uxorem*), 26. INNOCENZO IV, *In V libros Decretalium*, in cap. novit, de iudic. epistol. [= cap. 13, X, II, 1]. Cfr. anche il cap. 14, VI, I, 6 (*de electione et electi pot.*).

b. *Cessante causa, cessat effectus*.

c. BALDO DEGLI UBALDI, *In omnes Codicis libros*, in l. *humanum*, de *legibus et constit. princ.* [= *Cod.*, I, 14, 8]; GUIDO DA BAISIO detto l'ARCIDIACONO⁴², *In Sextum Decretalium*, in cap. 1 de *constitutionibus* [= cap. I, VI, I, 2].

d. *Cap.* 15, VI, I, 3 (*de rescriptis*). Cfr. anche la glossa ordinaria a *Dig.*, XXXVIII, 5 (*de iis qui in fraudem*), 3.

41. Insolita la citazione di «*summa*» per «*titolo*». Per il titolo in questione cfr. *Dig.*, XII, 6, o *Cod.*, IV, 5.

42. Da Reggio Emilia, metà sec. XII-1313; docente a Bologna ove fu arcidiacono della cattedrale (dove il soprannome). Famoso soprattutto per il suo *Rosarium* o commento al *Decretum* (1^a ed., Strasburgo, 1472).

come d'Aragona nell'aprile del 1265 e confermata da re Pietro nel 1336; essi infatti avevano giurato agli stati di non cambiare mai la moneta, e il popolo in cambio si era impegnato a pagare ogni sette anni un maravedi per ogni fuoco, da parte di quelli che possedevano una sostanza di quindici maravedi, ossia un mezzo liardo⁴³; e si dice che il regno d'Aragona sia ereditario in linea sia maschile che femminile. È però anche vero che, cessando l'effetto del patto fra il principe e il popolo, ossia il sussidio per ottenere il quale il re d'Aragona aveva fatto l'ordinanza, il principe non era più obbligato ad osservarla; così come il popolo avrebbe dovuto ritenersi sciolto da ogni obbligo di sussidio se il re non fosse stato alla sua promessa.

Da tutto ciò risulta che non bisogna mai confondere legge e contratto. La legge dipende da colui che ha la sovranità; egli può obbligare tutti i sudditi, è non può obbligare se stesso⁴⁴; mentre il patto è mutuo, tra principi e sudditi, e obbliga le due parti reciprocamente⁴⁵, né una delle due parti può venir meno ad esso a danno dell'altra e senza il suo consenso⁴⁶; in un caso del genere il principe non ha alcuna superiorità sui sudditi⁴⁷, se non che, cessando il giusto motivo della legge che ha giurato di osservare, egli, come già abbiamo detto, non è più vincolato dalla sua promessa⁴⁸, mentre

a. *Cod.*, I, 14 (*de legib. et const. princ.*), 5.

b. *Dig.*, I, 16 (*de verb. sign.*), 19.

c. *Dig.*, I, 17 (*de regulis iuris antiqui*), 35; *Dig.*, II, 14 (*de pactis*), 58.

d. CINO DA PISTOIA, *Comm. in Codicem ecc.*; BARTOLO DA SASSOFERRATO, *In Iam Codicis partem*; BALDO DEGLI UBALDI, *In omnes Codicis libros*; BARTOLOMEO DA SALICETO, *Comm. in novem libros Codicis*, in l. *digna vox, de legibus et constit. princ.* [= *Cod.*, I, 14, 4]; GIASONE DEL MAINO, *Comm. in Dig. vetus ecc.*, in *Codicem*, in l. 1, de *legib. et constit. princ.* [= *Cod.*, I, 14, 1]; FELINO SANDEO, *Comm. in Decretalium libros V*, in cap. *translato, de constitutionibus* [= cap. 3, X, I, 2].

e. BALDO, *In omnes Codicis libros*, in l. *clari, de fideicommissis* [= *Cod.*, VI, 42, 19]; NICCOLÒ DE' TODESCHII detto il PALERMITANO,

43. Cfr. ancora PIETRO BELLUGA, *Speculum principum*, rub. 36 (*de mutatione monetae*), fol. 168 r.

invece i sudditi non possono comportarsi ugualmente se non ne sono sciolti dal principe. Perciò i principi sovrani di mente accorta non giurano mai di mantenere intatte le leggi dei predecessori; e se lo giurassero non sarebbero più sovrani.

Mi si obietterà forse che l'imperatore, che ha preminenza su tutti gli altri re cristiani, prima di essere consacrato giura nelle mani dell'arcivescovo di Colonia di osservare le leggi dell'Impero e la bolla d'oro, di fare giustizia, obbedire al papa, difendere la fede cattolica, proteggere le vedove, gli orfani e i poveri. Questo è il sommario del giuramento che fece Carlo V; giuramento che poi fu mandato al Papa dal cardinale Caetani, legato in Germania. Rispondo che l'imperatore è soggetto agli stati dell'Impero, e non si attribuisce la sovranità né sugli stati né sui principi, come dirò meglio altrove. E anche se mi si porta l'esempio dei re epiroti, che in antico giuravano di regnare bene e secondo il dovuto, obbedendo alle leggi del paese (e anche i sudditi giuravano, in reciproco contraccambio, di essere fedeli al loro re secondo le consuetudini e le ordinanze del paese) affermo che, nonostante tutti questi giuramenti, il principe sovrano può derogare alle leggi, o cassarle, o annullarle. Il giuramento dei nostri re, il più bello e più conciso che si possa fare, non dice nulla quanto al mantenere intatte le leggi e le consuetudini del paese o dei predecessori. Eccone le parole prese testualmente da un antico libro della biblioteca di Reims, che così inizia: *Juliani ad Erigium Regem. Anno MLVIII. Henrico regnante XXXII. III Kalend. Junii, in die Pentecostes, Philippus rex hoc ordine in maiori ecclesia ante altare sanctae Mariae a venerabili Archiepiscopo consecratus et inchoata missa, antequam epistola legeretur, dominus Archiepiscopus vertit se ad eum et exposuit ei fidem catholicam, sciscitans ab eo utrum hanc credere et defendere vellet, quo annuente delata est eius professio, quam accipiens ipse legit, dum adhuc septennis esset, eique subscripti: erat autem professio eius*

Comm. in libros Decretalium, in cap. pro illorum, de praebendis [=cap. 22, X, III, 5]. ALESSANDRO TARTAGNI, Consilia, VI, 224 [II, t. 3°, foll. 139-140 r]; IV, 126 [II, t. 1°, fol. 101 r-v].

*haec: Ego Philippus Deo propiciante moriturus rex Francorum in die ordinationis meae, promitto coram Deo, et sanctis suis, quod unicuique de nobis commissis canonicum privilegium et debitam legem atque iustitiam conservabo, et defensionem adiuvante Domino, quantum potero exhibebo, sicut rex in suo regno, unicuique episcopo et ecclesiae sibi commissae per rectum exhibere debet. Populo quoque nobis credito, me dispensatorem legum in suo iure consistentem, nostra auctoritate concessurum. Qua perlecta posuit eam in manus Archiepiscopi*⁴⁴. Il testo che si trova nella biblioteca di Beauvais è uguale, e si riferisce sempre allo stesso re Filippo I. Ma ne ho trovato ancora un altro in un libriccino molto antico, dell'abbazia di St. Allier in Alvernia, che suona così: « Giuro in nome di Dio onnipotente e prometto di governare bene secondo il dovuto i sudditi che mi sono affidati, e di fare con tutte le mie forze giudizio, giustizia e misericordia »; il che sembra proprio quel passo di Geremia che dice: « Io sono il gran Dio eterno che fa giudizio, giustizia e misericordia, e di tali cose mi compiacio »⁴⁵. Da tutto questo si comprende come i giuramenti contenuti nel libro attualmente pubblicato e stampato circa la cerimonia sacra dell'incoronazione siano ben cambiati e trasformati rispetto alla loro forma antica; però essi hanno di simile proprio la mancanza di accenni all'obbligo di osservare le leggi, se non per quanto lo esiga il diritto e la giustizia. E non troviamo giuramenti nemmeno fra i re antichi del popolo ebraico, nemmeno da parte di quelli che dovettero la loro consacrazione a Samuele, a Elia ed altri. Alcuni re fanno però un giuramento più preciso; tale è stato per esempio quello di Enrico, re di Francia e di Polonia⁴⁵: *Ego Henricus, rex Poloniae, etc. iuro Deo omnipotenti, quod omnia iura, libertates, privilegia publica, et privata iuri communi non con-*

a. Ir., 9, [24].

⁴⁴ *Recueil des Historiens des Gaules*, Paris, 1767, XI, pp. 32-33.

⁴⁵ Enrico d'Angiò poi divenuto Enrico III di Francia, di cui è nota la breve parentesi di regno in Polonia; si noti la forma del giuramento fortemente limitativa, data l'assoluta preminenza degli stati sul re.

traria, ecclesiis, principibus, baronibus, nobilibus, civibus, incolis per meos predecessores Reges et quoscunque principes dominos Regni Poloniae, iuste donata, ab ordinibusque tempore interregni statuta sancta nobis oblata, observabo, etc. iustitiamque omnibus incolis iuxta iura publica administrabo. Et si (quod absit) sacramentum meum violavero, nullam nobis incolae regni oboedientiam praestare debebunt, etc. Sic me Deus adiuvet.

Tuttavia il principe non può derogare a quelle leggi che riguardano la struttura stessa del regno e il suo assetto fondamentale, in quanto esse sono connesse alla corona e a questa inscindibilmente unite (tale è, per esempio, la legge salica); qualunque cosa un principe faccia in proposito, il successore è in pieno diritto di abolire tutto ciò che sia stato compiuto con pregiudizio di quelle leggi su cui la stessa maestà sovrana poggia e si fonda. E si può ancora aggiungere che è vero che Enrico V re di Francia e d'Inghilterra, sposando Caterina di Francia sorella di Carlo VII, giurò espressamente di lasciare intatte al parlamento le sue libertà e prerogative sovrane, e di fare amministrare la giustizia nel Regno secondo le consuetudini e il diritto di questo (son queste le parole del trattato stipulato in vista della sua ascesa al trono, nel 1420); ma mi sembra evidente che tale giuramento gli fu imposto perché era uno straniero che assurgeva a un nuovo regno, un regno il cui erede legittimo era stato spodestato per sentenza del parlamento di Parigi, emessa in contumacia per l'assassinio di Giovanni di Borgogna, e pronunciata alla tavola di marmo, in presenza dei principi, a suon di tromba⁴⁶. In realtà, per tutte quelle consuetudini generali e particolari che non riguardano la struttura fondamentale del Regno, non si ha l'abitudine di far cambiamenti se non dopo avere debitamente convocato gli stati generali di Francia oppure gli stati del singolo balliaggio; ma ciò non vuol dire che sia necessario seguire il loro parere o che il re non possa fare il contrario di ciò che gli si chiederà, se l'assista la ragione natu-

46. Allusione al trattato di Troyes del 1420; cfr. ENGERRAND DE MONSTRELET, *Chroniques*, I, 223, Paris, 1603, fol. 292 r segg.

rale e la giustizia dei propositi. Proprio questo fa risaltare la grandezza e la maestà di un principe sovrano, che gli stati di tutto il popolo si riuniscano e gli presentino richieste e suppliche in tutta umiltà, senza avere alcun potere di dare ordini, fare decreti, né alcuna facoltà deliberativa; sì che ciò che al principe piace consentire o negare, comandare o proibire, passa in vigore di legge, di editto, di ordinanza.

Quelli che hanno scritto intorno all'ufficio dei magistrati o altri trattati di simile argomento si sono sbagliati nel sostenere che gli stati del popolo sono superiori al principe. È un'opinione che induce quelli che non sono altro che sudditi a ribellarsi all'obbedienza dovuta ai loro principi sovrani; oltre a essere opinione senza base né fondamento; (a meno che il re non si trovi in prigionia, o non sia folle, o ancora bambino). Se il principe sovrano fosse soggetto agli stati, non sarebbe più né principe né sovrano, e lo Stato in questo caso non sarebbe né regno né monarchia, ma una schietta aristocrazia di più signori con uguale potere, in cui una minoranza comanda alla maggioranza in generale e a ciascun membro di essa in particolare. In questo caso editti e ordinanze dovrebbero essere promulgati in nome degli stati in base a decisione di questi, come in una signoria aristocratica, ove colui che presiede non ha alcun potere e deve obbedienza agli ordini della signoria; cose tutte assurde e impossibili ad ammettersi⁴⁷. Vediamo che nell'assemblea degli stati del nostro Regno tenuta a Tours, quando re Carlo VIII era in minore

47. Compare nel 1578-79: « non solo, ma anche pernicioso. C'è stato chi, con tale pretesto, avrebbe voluto rendere il nostro Regno elettivo, dando agli stati il potere di strappare scettri e corone ai veri successori per darli in mano ai più faziosi e ambiziosi; cosa che trascinava con sé l'inevitabile rovina dei regni, che solo nel principio della successione hanno una solida base, come mi sono trovato a dover affermare agli stati di Francia tenuti a Blois nel 1576, ov'ero deputato per il Vermandois. È ben certo che il popolo nel suo insieme non ha che facoltà di supplire, il consiglio privato facoltà di prendere consiglio, gli ammassi in consiglio senza vero e proprio diritto di sedervi in permanenza pura facoltà consultiva, solo il re facoltà di decidere definitivamente; altrimenti, se la decisione dipendesse da molti, le attribuzioni della sovranità si disperderebbero, e la monarchia si ridurrebbe a niente più che aristocrazia o democrazia, esposta in balia dei più malvagi e faziosi ».

età e perciò gli stati avevano più autorità che mai, l'oratore Rely, parlando a nome di tutti gli stati, cominciò: « Altissimo, potentissimo, cristianissimo Re nostro sovrano e signore naturale, i Vostri sudditi umilissimi e obbedientissimi, ecc., venuti qui al vostro ordine, si fanno avanti e si presentano a Voi con tutta umiltà, riverenza e soggezione, ecc. Io ho l'incarico di esporVi da parte di tutta questa assemblea, il buon volere, l'affetto cordiale, il fermo e saldo proposito che tutti hanno nel servirVi, obbedirVi, soccorrereVi in tutte le Vostre azioni, i Vostri comandi, i Vostri desideri »⁴⁸. Insomma, tutto il modo di esprimersi che si usa alle assemblee degli stati non rivela altro che soggezione, servizio, obbedienza. La stessa cosa si può vedere dagli stati di Orléans.

Non è poi da dirsi che in Spagna le cose vadano diversamente: la stessa sottomissione, le stesse parole di soggezione, servizio e obbedienza di tutto il paese nei confronti del re, come proprio signore sovrano, si riscontrano nei discorsi tenuti agli stati di Toledo nel 1552, e si veda come il principe sovrano risponde alle umili domande e suppliche del popolo con le parole: « noi vogliamo » oppure « abbiamo dato ordine che » e simili, ossia consentendo o rifiutando. Anche quella concessione che i sudditi versano in favore del re di Spagna ha il nome di « servizio »; e Pietro Belluga si è sbagliato nel dire che i re d'Aragona non possono derogare ai privilegi concessi agli stati, opponendovisi un privilegio concesso da re Giacomo nel 1260 e confermato nel 1320⁴⁹: oltre al fatto che tale privilegio dopo la morte di re Giacomo non poteva più essere in vigore senza una conferma del successore, è sempre necessaria la conferma di tutti gli altri re, per quella norma di legge per cui non si può ricevere comandi da un proprio uguale.

(*a. Speculum Principum* [rub. 36, de mutatione monetarum, fol. 168 r]).

48. Giovanni di Rely o Rely, 1430-1499, deputato del clero agli Stati di Tours del 1484. Per le parole riportate cfr. *Recueil general des États tenus en France sous les rois Charles VI, Charles VIII, Charles IX, Henri III, Louis XIII* (Paris, 1651, p. 40).

In Inghilterra, benché nelle assemblee che si tengono ogni tre anni gli stati dispongano di una libertà più larga, come avviene presso tutti i popoli settentrionali, tuttavia si procede ugualmente per richieste e suppliche. Nel parlamento d'Inghilterra tenuto nell'ottobre 1556 tutti gli stati, di comune accordo, risolsero, e comunicarono alla regina, che non avrebbe più trattato alcun affare fino a che essa non avesse designato il suo successore alla corona; la regina rispose che le si voleva scavare la fossa prima che fosse morta, ma che tutte le loro risoluzioni non avrebbero avuto alcun effetto pratico senza il suo assenso, e non fece ciò ch'essi chiedevano (ho appreso tutto questo dalle lettere dell'ambasciatore del nostro Re). Inoltre, gli stati d'Inghilterra sono convocati esclusivamente (non diversamente che da noi o in Spagna) per mezzo di lettere patenti ed ordini espressi del re; il che dimostra che non hanno potere alcuno di emettere sentenze, dare ordini, prendere deliberazioni, dal momento che non possono nemmeno riunirsi né sciogliersi senza comando espresso. Si può obiettare che le ordinanze fatte dal re d'Inghilterra su richiesta degli stati non possono essere annullate senza consultare gli stati stessi; ora, è vero che questo è nell'uso e si procede di regola così, come ho saputo dal signor Dail⁴⁹, ambasciatore d'Inghilterra, uomo d'onore e di dottrina, ma egli mi ha anche assicurato che il re accetta o rifiuta la legge come meglio crede, e non cessa mai di comandare a suo piacere anche contro la volontà degli stati. Abbiamo visto Enrico VIII disporre sempre liberamente di potere sovrano, per quanto i re d'Inghilterra non siano consacrati se non hanno giurato di conservare le ordinanze e le consuetudini del paese (giuramento che va rapportato a quanto abbiamo detto più sopra).

Si può ancora obiettare che gli stati d'Inghilterra non sopportano l'imposizione di gravami straordinari o sussidi senza che ciò sia stato accordato e permesso nell'assemblea, secondo la grande carta di re Enrico I, di cui il popolo si è

49. Ma Valentino Dale, † 1589; ambasciatore d'Inghilterra in Francia dal 1572 al 1576.

sempre fatto un'arma contro i re. Ma c'è da rispondere che su questo punto gli altri re non hanno più potere del re d'Inghilterra, perché non è in potere di alcun principe del mondo il levare imposte a suo arbitrio dal suo popolo, come molto saggiamente dice Filippo di Commines parlando di una rimostranza degli stati di Tours⁵⁰, e possiamo legger ciò nelle sue memorie. D'altronde, se la necessità è impellente, nessun principe ha l'obbligo di attendere che si riuniscano gli stati e il popolo dia il consenso, perché la salvezza del popolo dipende proprio dalla diligenza e dalla previdenza di un principe saggio, come diremo meglio più avanti. È vero comunque che i re d'Inghilterra, da Edoardo I in poi (come leggiamo in Polidoro)⁵¹ hanno l'usanza di chiedere ogni tre anni un sussidio straordinario, che per lo più è accordato; nel parlamento tenuto nell'aprile 1570 la regina ricevette cinquecentomila scudi di sussidio, col consenso degli stati. E lo stesso avviene in Spagna.

Ancora: qualcuno potrà dire che gli stati d'Inghilterra hanno il potere di infliggere condanne: per esempio Tommaso ed Enrico Haward furono condannati dagli stati dietro istanza di re Enrico VIII⁵². E perfino re Enrico VI fu condannato dagli stati alla prigionia nella torre di Londra!⁵³ Affermo che ciò si effettua per mezzo dei giudici ordinari d'Inghilterra della camera alta del parlamento, su richiesta di quelli della camera bassa: per esempio essi, nel 1571, presentarono alla camera alta una richiesta intesa a che i conti del Northumberland, del Westerland e altri congiurati fossero dichiarati passibili delle pene previste dalle leggi del paese contro i rei di lesa maestà⁵⁴. Ciò dimostra chiaramente

50. COMMINES, *Mémoires*, V, 19 (Calmette, II, pp. 218-219; cfr. l'introduzione del Calmette stesso, I, p. xix).

51. In nota nel 1586. Cfr. VINCENZO POLIDORO, da Urbino (1470-1555; storico italiano protetto da Enrico VII, per cui incartico scrisse); *Historia Anglica*, XI, Leiden, 1649, p. 246 (la 1ª ed. è del 1534).

52. Nel 1546. Tommaso duca di Norfolk, della casa di Howard, e il figlio Enrico, conte di Surrey.

53. In nota, 1586: «VINCENZO POLIDORO, *Historia Anglica*», XXIII, p. 646; XXIV, p. 667.

54. Favorevoli a Maria Stuart, e incorsi nell'ira di Elisabetta.

che gli stati riuniti in assemblea non hanno potere o giurisdizione, ma tale potere è in mano ai giudici della camera alta; sarebbe insomma come se il parlamento di Parigi, assistito dai principi e dai pari, si trovasse agli stati in un corpo separato, per giudicare le cause più importanti.

Resta ancora da risolvere una questione circa gli stati d'Inghilterra: parrebbe a tutta prima ch'essi avessero il potere di comandare, deliberare e decidere circa gli affari di Stato. La regina Maria li aveva riuniti per sottoporre alla loro approvazione gli articoli concernenti il suo matrimonio con re Filippo; dopo diverse dispute e difficoltà avanzate, finalmente la verifica del trattato si fece il 2 aprile 1554, in forma di una sentenza emanata a nome degli stati, con le parole seguenti: «Essendo stati esaminati dagli stati, riuniti nell'assemblea tenuta nel palazzo di Westminster, gli articoli suddetti con tutto ciò che ne consegue, è stato decretato: poichè alla regina è riservata la libera disponibilità e la collazione di tutti i benefici e gli uffici, come di tutti i profitti, i frutti, le rendite, i proventi del suo paese, delle sue terre e delle sue signorie, la regina sola ed unica signora godrà della regalità e sovranità su tali regni, paesi, terre e sudditi, assolutamente, dopo la consumazione del matrimonio, senza che il detto principe possa pretendere (in virtù di quella consuetudine detta la cortesia d'Inghilterra^a) alla corona e alla sovranità nel Regno, né ad altri diritti, preminenze, autorità. Tutte le disposizioni e tutte le lettere patenti saranno fatte d'autorità del detto signor principe e della regina insieme, ma saranno valide se firmate dalla sola mano della regina e sigillate con i grandi sigilli della sua cancelleria; se non firmate dalla regina, saranno nulle». Ho voluto citare per esteso proprio per dimostrare che la sovranità appartiene completamente, senza alcuna spartizione, ai re d'Inghilterra, e che gli stati non vi hanno niente a che vedere. La verifica degli stati infatti, non diversamente da quella di una corte, di un parlamento, di un corpo o collegio, non basta certo a

a. Per cui il marito che sopravviva alla moglie resta usufruttuario dei beni di quest'ultima.

dimostrare che gli stati abbiano il potere di dare comandi, ma indica solo la necessità del loro consenso per convalidare atti che altrimenti, in quel caso, dopo la morte della regina sarebbero stati posti in discussione (e forse anche prima, quando era ancora in vita, per l'opposizione dei magistrati e degli ufficiali del Regno).

Dobbiamo dunque concludere che la sovranità del monarca non è sminuita né menomata dalla esistenza degli stati; al contrario, la sua maestà diviene molto più grande e più splendida quando egli vede tutto il suo popolo riconoscerlo per sovrano, anche se avviene che in simili assemblee i principi spesso, per non lasciar delusi i propri sudditi, accorino e concedano molte cose che non concederebbero se non fossero vinti dalle ardenti preghiere e dalle giuste rimozioni del popolo, afflitto e tormentato spesso ad insaputa del principe, che non può vedere e sentire se non attraverso gli occhi, le orecchie, le relazioni altrui.

È ormai chiaro che il punto più alto della maestà sovrana sta nel dar legge ai sudditi in generale e in particolare, senza bisogno del loro consenso. A parte ciò che avviene in altri regni, qui nel nostro abbiamo spesso visto certe consuetudini generali abolite dagli editti dei re, senza consultare gli stati in proposito, quando l'ingiustizia di esse era palese (per esempio è stata cambiata senza convocare stati né generali né particolari la consuetudine circa l'eredità materna e il compimento della madre nei riguardi della proprietà dei figli⁵⁵ che era praticata in tutta quella parte del Regno che si regola secondo consuetudini). Non c'è niente di nuovo in questo: già al tempo di Filippo il Bello fu annullata per editto, senza convocare gli stati, la consuetudine generale di tutto il Regno che vietava di condannare alle spese chi avesse perduto un processo⁵⁶. E per editto fu pure abolita da Carlo VI la consuetudine generale che vietava di accettare la testimo-

a. Contro il diritto comune: cfr. *Dig.*, V, 1 (*de iudiciis*), 79.

55. In nota, 1586: « Il 2 aprile 1554 ».

nianza delle donne nelle cause civili⁵⁷, senza convocare gli stati⁵⁸. Ora, bisogna che le leggi siano in potere del principe, perché egli possa cambiarle o correggerle secondo la necessità del caso, così come il pilota (diceva il giureconsulto Sesto Cicerone) deve avere in sua mano il timone per poterlo volgere a sua discrezione, se non si vuole che la nave vada a fondo aspettando di poter avere il parere di tutti quelli che porta.

Questo poi, d'altronde, è talvolta necessario non solo trattandosi del principe sovrano, ma anche semplicemente di un magistrato, come abbiamo già detto parlando di Pompeo e dei dieci commissari. Augusto per esempio dopo la battaglia di Azio fu sciolto dal senato dall'obbligo di osservare le leggi, ma non era che un magistrato in capo dello Stato, e non un principe sovrano, come diremo a suo tempo. Più tardi l'imperatore Vespasiano fu pure esentato dall'obbedienza alle leggi, con una espresa legge del popolo, secondo quanto molti ritengono, che si trova ancor oggi incisa in pietra, e che il giureconsulto chiama legge regia⁵⁹; tuttavia a me non pare molto verosimile che il popolo, che già da tanto tempo aveva perduto il suo potere⁶⁰, potesse farne dono a chi aveva più potere di lui.

a. *Dig.*, XXII, 5 (*de testibus*), 4; disposizioni diverse dà in materia il diritto canonico; cfr. Barrolo, *Tractatus de differentiis inter ius canonicum et civile* [§ 6, V, fol. 148 r].

b. Nel 1394.

(c. *Dig.*, I, 4 (*de const. princ.*), 1⁵⁸).

56. Probabile riferimento a Gellio, *Noctes Atticae*, XX, 1 segg., al colloquio cioè fra Cecilio e Favorino.

57. 1586: « Per quanto possa sembrare strano che la *lex regia* fosse stata presentata al popolo, dal momento che Tiberio aveva tolto a questo gli ultimi diritti di comizio e di voto ancora lasciati da Augusto ». In nota: « Tacito, *Ab ex. Divi Aug.*, I [15]; Sveronio »; forse, per quest'ultimo, *De vita Caesarum*, III, Tiberius, 57.

58. La *lex regia* di cui qui Ulpiano parla ha dato in effetti luogo a varie interpretazioni. L'interpretazione cui Bodin accenna, in base alla scoperta fatta da Cola di Rienzo del documento del 69-70 d. C. detto la *lex de imperio Vespasiani* (CIL, VI, 930) viene oppugnata nello stesso senso del Bodin anche dall'Arciavaro, *De magistratibus, civilibusque et militaribus officiis*, 10 segg. (*Opera*, IV, Basileae, 1582, coll. 587-588); e cfr. anche là il riferimento all'esen-

Ma se è opportuno che il principe sovrano, per governare bene uno Stato, disponga da superiore del potere delle leggi, questo è ancor più necessario trattandosi di signori di uno Stato aristocratico, e assolutamente poi necessario trattandosi del popolo, in una democrazia. Perché il monarca è distinto dal popolo; nell'aristocrazia i signori sono pure ben distinti dal popolo minuto, e lo Stato si divide in due parti, dall'una quello o quelli che dispongono della sovranità, dall'altra il popolo; e questo è fonte di tutte le questioni che si vedono ordinariamente sorgere fra di essi circa i diritti della sovranità, questioni che non hanno luogo nella democrazia. Così, se, come molti ritengono, il principe o i signori che hanno il potere in loro mano hanno pur sempre l'obbligo di osservare le leggi e non possono farne di nuove senza il consenso del popolo o del senato, ne consegue che una disposizione non potrà essere annullata, a rigor di legge, senza il consenso dell'una o dell'altra di queste due parti^a; mentre nella democrazia ciò non può verificarsi: là il popolo è un solo corpo, e non può obbligarsi da sé.

Perché dunque, qualcuno potrebbe chiedere, il popolo romano giurava di osservare le leggi?^{b 59} Scrive Dione^c che questa fu una nuova consuetudine introdotta dietro richiesta di un tribuno, che continuò poi a essere praticata per leggi di ogni tipo, fossero pure inique e assurde. Ma questo non è un risolvere la questione; direi piuttosto che in questo caso si tratta di un giuramento che ciascuno individualmente fa,

a. *Dig.*, L, 17 (*de omnibus reg. iuris ant.*), 35.

b. PLUTARCO, *Marius* [29, 1 segg.]; APPIANO, *Bella civilia* [I, 29] 60.

c. DRONE CASSIO, *Historiae*, XXXVIII [7, 1].

zione in favore di Augusto, DRONE CASSIO, *Historiae*, LIII, 28, 2. Cfr., per l'opinione dei moderni in proposito e per l'interpretazione della singolare espressione di Ulpiano, Th. MOMMSEN, *Römische Staatsrecht*, Leipzig, 1887, II, pp. 376 segg.

59. Compare nelle edizioni 1578 e 1579: « come si fa ancor oggi negli Stati della Svizzera e a Ginevra, ove, alla presenza dei giudici, ciascuno giura a mani levate di osservare leggi e ordinanze ». È soppressa nel 1583.

60. In entrambi i casi non si parla del popolo ma della βουλὴ o senato.

mentre non potrebbe essere fatto a titolo collettivo, perché, in termini precisi, il giuramento può esser fatto solo da un inferiore a un superiore^a. Nelle monarchie, al contrario, non è solo ciascun singolo, ma tutto il popolo riunito in corpo che deve giurare di osservare le leggi e di serbare fedeltà al monarca sovrano; il quale poi da parte sua non deve giuramento ad altri che a Dio, da cui ha ricevuto lo scettro e il potere. Poiché il giuramento comporta sempre reverenza verso colui al quale è fatto o in cui nome si giura; ed è solo questa la ragione per cui il signore non deve giuramento al vassallo, per quanto l'obbligo sia mutuo e reciproco.

Ma se è vero che il principe sovrano non deve far giuramento ad altri che a Dio, perché l'imperatore Traiano giurava di osservare le leggi stando ritto in piedi di fronte al console seduto? La risposta può essere doppia: in primo luogo si può dire che egli in realtà non giurava se non all'atto di assumere il consolato, così come ciascuno dei nuovi magistrati entrati in carica doveva giurare di fronte al principale magistrato che si trovasse nella città il primo giorno dell'anno, dopo aver sacrificato in Campidoglio (Traiano infatti assunse il consolato, oltre al suo titolo imperiale, più volte, come usavano fare gli imperatori); in secondo luogo si può dire che i primi imperatori romani non erano sovrani, ma soltanto capi e primi cittadini, e proprio per questo si chiamavano *principes*. Tale forma di Stato era apparentemente un'aristocrazia, in effetti una monarchia, e si chiamava *principatus* proprio per il fatto che in essa l'imperatore aveva la prerogativa di essere primo per dignità, onore e preminenza. E sarebbe poi più rispondente a verità il dire che la maggior parte degli imperatori furono tiranni. Un giorno che alcuni re stranieri sedevano alla tavola di Caligola e disputavano tra loro sulla loro nobiltà e grandezza, l'imperatore disse il verso omerico: οὐκ ἀγαθὸν ἢ πολυκοιρανίῃ εἶς νοί-

61. Id.: « il che non si può certo dire di tutto un popolo in possesso della sovranità che giura davanti a un semplice magistrato, come si fece a Ginevra nel 1560, quando tutto il popolo giurò di osservare le leggi che venivano allora promulgate ». Il testo del 1583 è tornato identico a quello della prima edizione.

πρὸς ἑστώ εἰς βασιλεύς, ossia: « non è opportuno che vi siano più signori, non c'è bisogno che di un re »⁶²; e ci mancò poco, aggiunge Svetonio^a, che allora Caligola non assumesse la corona reale e non mutasse in regno la forma dello Stato, che era solo un principato. Ed è cosa ben certa che nel principato il capitano o principe non è sovrano, non più di quanto lo sia il duca a Venezia⁶³, come vedremo poi.

Quand'anche poi si ritenga che ormai gli imperatori si erano di fatto impadroniti della sovranità (e si ha ragione di ritenerlo), non c'è tuttavia da meravigliarsi che Traiano, uno dei migliori principi che mai vi siano stati al mondo, giurasse di mantenere intatte le leggi, per quanto ne fosse esente in qualità di principe, per invitare col suo stesso esempio i sudditi ad osservarle più diligentemente. Nessuno degli imperatori lo aveva fatto prima di lui; e perciò Plinio il Giovane, parlando del giuramento di Traiano, esclama: « ecco un caso strano e mai visto: l'imperatore giura di osservare le leggi! » ecc., dal quale passo è chiaro che la cosa era straordinaria⁶⁴. Più tardi Teodorico, volendo cattivarsi il favore del senato e del popolo romano, seguendo l'esempio di Traiano si espresse come ci riporta Cassiodoro: *Ecce Traiani nostri clarum saeculis reparamus exemplum: iurat vobis, per quem iuratis*⁶⁵. Ed è probabile che poi gli altri principi abbiano fatto passare in consuetudine quest'uso di giurare al momento dell'incoronazione, pur avendo la sovranità per diritto di successione.

È vero però che i re dei popoli settentrionali fanno giuramenti tali da derogare alla sovranità. La nobiltà danese nell'agosto del 1559 impedì l'incoronazione di re Federico

^a. SVETONIO, *De vita Caesarum IV, Caligula* [22, 1]: *parum astitit quin principatum in regnum converteret*.

⁶². *Ilias*, II, 204.

⁶³. Traduco letteralmente *le due*, giacché Bodin non sembra conoscere, o non crede di dover avvertire dell'esistenza di una particolare designazione italiana.

⁶⁴. PLINIO IL GIOVANE, *Panegyricus Traiani*, 64,1-65,3.

⁶⁵. Non Teodorico, ma il successore Atalarico; cfr. CASSIODORO, *Variarum*, VIII, 3 (P. L., 69, col. 756).

fino a che questo non ebbe giurato solennemente che non avrebbe potuto mandare a morte né sottoporre a confisca alcun membro della nobiltà, e che il giudizio su questi sarebbe stato riservato al senato; che tutti i gentiluomini avrebbero avuto facoltà giurisdizionali e potere di condannare a morte i loro sudditi con sentenza inappellabile, e in tal caso il re non avrebbe avuto alcun utile alle ammende e alle confische; che il re, infine, non avrebbe potuto conferire alcuna carica senza il consenso del senato. Sono altrettante prove del fatto che il re di Danimarca non è sovrano. Ma bisogna anche tener presente che un simile giuramento fu strappato dalla bocca di Federico, avo dell'attuale re, mentre si trovava in guerra contro Cristiano, re di Danimarca, che poi morì in prigione dopo una prigionia di venticinque anni; e fu poi confermato da Cristiano padre di Federico; e perché egli fosse costretto ad osservarlo la nobiltà fece patti con la città di Lubecca e con il re di Polonia Sigismondo Augusto, che non aveva più sovranità di quanta ne avesse il re di Danimarca⁶⁶.

Il principe che giuri di osservare le leggi civili si trova costretto o ad abdicare alla sua sovranità o a divenire spergiuo; è necessario che divenga tale e venga meno al suo giuramento se vuole essere veramente sovrano, poter cioè annullare, cambiare o correggere le leggi secondo l'esigenza di circostanze, tempi, persone. Se si afferma che il principe non cessa di essere sovrano pur essendo obbligato a richiedere il parere del senato o del popolo, si deve ammettere che il principe debba essere dispensato dal giuramento che abbia fatto di non modificare le leggi; e dal canto loro i sudditi, che sono obbligati ad osservare le leggi sia come singoli sia in generale, dovranno esserne dispensati dal loro principe per non divenire spergiuo; in tal modo la sovranità sarà giuocata a due, e sarà padrone ora il principe ora il popolo! assurdità grande, e del

⁶⁶. 1586; più esattamente: « che, cacciato dal regno e tornatovi dopo lungo esilio, fu subito gettato in prigione, ove morì dopo venticinque anni ». Cristiano II, detronizzato da Federico suo zio duca di Holstein, morto nel 1559 dopo trent'anni di prigionia nei castelli di Sönderborg e Calundborg.

tutto incompatibile con la sovranità, e contraria sia alle leggi sia alla ragione naturale.

E tuttavia spesso si sente sostenere dalle persone più autorevoli che i principi devono obbligarsi a giurare di osservare le leggi e le consuetudini del paese. Con ciò essi annullano e degradano la maestà sovrana, che dev'essere sacra, per ridurla a un'aristocrazia o democrazia. E così avviene che il monarca sovrano, vedendosi negato ciò che gli spetta, vedendo che si tenta di renderlo soggetto alle sue leggi, si rende esente da sé non solo dalle leggi civili, ma anche da quelle di Dio e della natura, mettendole tutte quante sullo stesso piano. Ecco perciò un punto ben importante da chiarire. Secondo le leggi dei Medi e dei Persiani gli editti del re erano irrevocabili: troviamo ciò ripetuto in tre luoghi⁶⁷. Il re dei Medi voleva sottrarre Daniele alla pena capitale prevista dall'editto che egli aveva trasgredito; ma i principi gli obbiettarono che l'editto fatto da lui non si poteva revocare, impedendo ciò la legge del paese; e infatti Daniele fu gettato ai leoni. Ma allora, se il più gran monarca della terra non aveva facoltà di annullare gli editti ch'egli stesso aveva fatti, ecco che le nostre conclusioni non si reggono. D'altronde ciò si verifica non solo per la monarchia, ma anche per la democrazia: Tucidide racconta, a proposito di Atene, che la guerra del Peloponneso cominciò con un editto fatto dal popolo ateniese che toglieva ai Megaresi la facoltà di sbarcare nel porto di Atene; contro una simile offesa fu presentata una rimostranza agli alleati con l'accusa agli Ateniesi di andar contro il diritto delle genti, e gli Spartani mandarono agli Ateniesi un'ambasceria con la preghiera di voler revocare l'editto; ma Pericle, allora onnipotente in Atene, rispose agli ambasciatori, che le leggi degli Ateniesi dichiaravano in maniera aperta che gli editti pubblicati ed esposti alle colonne non si potevano più abolire⁶⁷. Se così è, bisogna dedurre che il po-

a. *Dn.*, 6 [1-9].

67. PLUTARCO, *Pericles*, 29,8-30,1; e più succintamente in TUCIDIDE, *Hist. Peloponn.*, I, 139-141.

polo era obbligato non solo alle sue leggi ma a quelle dei predecessori.

Inoltre: l'imperatore Teodosio decise che le leggi fossero fatte col consenso di tutti i senatori⁶⁸. E anche l'ordinanza di Luigi XI di Francia che tratta dell'istituzione dei cavalieri dell'ordine⁶⁸, all'articolo 8, dice espressamente che il re non intraprenderà guerre né altre imprese importanti senza comunicarlo ai cavalieri stessi, per avere il loro consiglio e parere e per valersene. Ciò significa che gli editti dei nostri re non vanno in esecuzione se non sono stati prima letti, pubblicati, verificati e registrati dal parlamento, col consenso del signor procuratore generale e l'approvazione della corte. Anche nella legislazione inglese si osserva inviolabilmente un principio che si può esporre così: se le ordinanze che vertono su questioni di Stato non sono autorizzate dal parlamento, esse devono essere infirmate⁶⁹.

Ritengo tuttavia che tali obiezioni non possano infirmare la validità della regola politica che abbiamo posta. Quanto alla legge dei Medi, è una pura calunnia quella che i cortigiani mossero contro Daniele, per il dispetto che avevano nel vedere un principe straniero elevato così in alto grado nel loro paese, quasi alla stessa maestà del re; e il re accolse la loro calunnia per provare se veramente il Dio di Daniele lo avrebbe aiutato; poiché ciò avvenne il re fece gettare subito i suoi nemici nella fossa dei leoni affamati, e con ciò mostrò pienamente di non essere affatto soggetto alle leggi civili del suo paese. Questo si può capire anche da un altro episodio: Dario Mnemone, per le preghiere di una donna ebrea, annullò l'editto col quale aveva dato ordine che il popolo ebraico fosse sterminato⁶⁹. Quanto a Pericle, egli cercava

a. *Cod.*, I, 14 (*de legib. et const. princ.*), 8.

b. VIRGILIO POLIDORO, *Historia Anglica* [XI, p. 245].

68. *Ordonnances*, XVII, p. 234.

69. 1586, in nota: « *Esther* [15] ». Altro testo biblico desunto dalla Vulgata: il testo masoretico esclude il sogno di Mardocheo cui questo passo si riferisce. Cfr. *Est.*, 13, 1-7; 15, 1-3 e 4-19. Il re non è Dario ma Artaserse nella versione

un'occasione di guerra per sfuggire alle accuse dei suoi nemici, come attestano Teopompo e Timeo, e Plutarco non lo nega⁷⁰; e fu per questo che disse agli ambasciatori di Sparta che gli editti, una volta esposti alle colonne, non si potevano più annullare (ma questi lo ripagarono con una frase di sapore schiettamente laconico, dicendo che non chiedevano che l'editto fosse tolto, ma solo che il quadro fosse rivoltato⁷¹). E poi, aggiunsero, se gli editti degli Ateniesi fossero stati veramente irrevocabili, come si spiegava quella sequela di leggi senza fine ch'essi facevano, a proposito e a sproposito, per dar luogo a leggi sempre nuove?⁷² Del resto, per vedere chiaramente che Pericle ingannava gli ambasciatori, basta osservare l'arringa fatta da Demostene contro Leptine: avendo questi presentato al popolo una richiesta intesa a far sì che d'allora in poi fosse vietato solennemente, con editto perpetuo e irrevocabile, pena la vita, di presentare al popolo richieste di privilegi o esenzioni, e che fosse anche stabilita la stessa pena per chi proponesse in futuro la revoca dell'editto in questione, Demostene fece immediatamente bocciare la proposta, dimostrando chiaramente che il popolo, con l'accettare un editto del genere, si sarebbe spogliato da se stesso non solo della sua prerogativa di concedere esenzioni e privilegi, ma dello stesso potere di fare o di abolire a proprio arbitrio le leggi, all'occorrenza. Gli Ateniesi avevano una legge popolare riguardante la trasgressione delle leggi, che si intendeva contro tutti quelli che volessero far approvare dal popolo una legge qualsiasi che andasse contro alle leggi già approvate, come si può vedere da tutte le arringhe di Demostene⁷³; ma ciò non impediva che le leggi nuove, se buone ed utili, potessero essere preferite alle vecchie leggi ingiuste. E così pure

a. PLUTARCO, *Demetrius, Phocion*⁷³; *Demosthenes* [24, 1].

dei LXX, Assuero nella Vulgata; probabilmente da identificarsi con Serse I. Mne-
mone è soprannome di Artaserse II.

70. Non Teopompo né Timeo, ma Eforo; cfr. Dioniso, *Bibl. Hist.*, XII, 38-41.

71. Cfr. il passo già citato di PLUTARCO, *Pericles*, 29, 8 segg.

72. DEMOSTENE, *Contra Leptinem*, 2-4; e *passim*.

73. Citazioni assai generiche, dovute probabilmente a ricordi d'insieme.

l'editto generale secondo cui l'ammenda, una volta decretata dal popolo, non avrebbe più potuto essere revocata, fu trasgredito più volte, una volta in favore di Pericle, altre in favore di Cleomedonte e di Demostene, che tutti e tre erano stati condannati con diversi giudizi del tribunale popolare^a alla multa di trentamila scudi. Anche nel nostro Regno, si dice, l'ammenda, una volta pagata, non è mai stata restituita; e lo si dice a ragione e a torto, perché talvolta si è anche visto avvenire il contrario.

È, insomma, un uso di ogni tempo e di ogni Stato, che quelli che fanno le leggi, per dare a queste maggior peso e autorità, vi aggiungano le parole: «con editto perpetuo e irrevocabile» ecc. Nel nostro Regno si pone all'inizio degli editti: «A tutti i contemporanei e posterì ecc.», per dare l'impressione del loro estendersi in perpetuo alla posterità; e per fissare in maniera visibile la distinzione fra questi e le altre disposizioni di carattere provvisorio, li si suggella con cera verde e con lacci di seta verde e rossa, mentre le altre sono in cera gialla. Tuttavia, non vi è un solo editto che possa dirsi veramente perpetuo. Anche a Roma chiunque promulgasse una legge aggiungeva in fine che non si poteva derogare ad essa né da parte del senato né da parte del popolo; ma se fosse poi stato veramente così, perché mai avveniva che il popolo dall'oggi al domani potesse abolire la legge? Dice Cicerone^b: «Tu sai che il tribuno Clodio, nella legge che ha fatto promulgare, ha apposto in fine che né il senato né il popolo potranno mai derogare ad essa in alcun modo; ma si sa bene che mai nessuno ha avuto riguardo alla clausola *ut nec per senatum nec per populum lex infirmari possit*, o altrimenti non si vedrebbe mai alcuna legge abolita, perché tutte hanno questa clausola; eppure ad esse si deroga ordinariamente». Questo è dichiarato ancora più esplicitamente nel-

a. PLUTARCO, *Pericles* [37, 2]; *Demetrius*. [26, 6-7]; *Demosthenes* [21, 1-2].

b. CICERONE, *Ad Atticum*, III, 72⁷⁴.

74. Ma 23, 2-3.

l'arringa di Fabio Ambusto contro l'opposizione dei tribuni, i quali sostenevano che il popolo non aveva la facoltà di eleggere consoli due patrizi, ostando a ciò la legge secondo cui uno dei due consoli doveva essere plebeo: in essa Fabio disse che la legge delle XII Tavole prescriveva che l'ultimo decreto del popolo dovesse prevalere^a.

È insomma chiaro che Persiani, Medi, Greci e Latini usavano la stessa formula per convalidare leggi e ordinanze; e della stessa usano i nostri re, che talvolta appongono questa clausola: «di modo che in avvenire non si possa derogare a questo, né da parte nostra né dei nostri successori», o l'altra: «senza tener conto di eventuali deroghe che fino da questo momento dichiariamo nulle». Nonostante tutto questo, è chiaro che è impossibile stabilire una legge tale da non potersi mai derogare ad essa^b, come già abbiamo detto; giacché l'editto che poi si faccia eventualmente in seguito contiene una espressa deroga alla derogatoria. Solone non volle obbligar gli Ateniesi ad osservare le sue leggi per sempre, si contentò che fossero osservate per cent'anni^c; e tuttavia poco dopo, essendo egli stesso ancor vivo e presente, poté vedere come venivano mutate!

La verifica poi degli editti ad opera degli stati o dei parlamenti è di grande importanza al fine dell'osservanza delle leggi, ma non è indispensabile al principe sovrano per fare la legge. Teodosio dice *humanum esse* per spiegare che il consenso del senato non *tam necessitatis est quam humanitatis*^d;

a. *Quod postremum iussit populus, id ratum esto*: Dig., I, 3 (*de legibus*), 28.

b. Dig., XLV, 1 (*de verb. obligat.*), 108, § 1; Dig., XXXVI, 1 (*ad SC Trebellianum*), 13, § 4; Dig., XXXII, 1 (*de leg. et fidei comm.*), 8; Dig., IV, 8 (*de receptis arbitris*), 51. BALDO DEGLI UBALDI, *In omnes Codicis libros, in l. clari, de fideicommissis* (= *Cod.*, VI, 42, 19). ALESSANDRO TARTAGNI, *Consilia*, VI, 224 [II, t. 3°, foll. 139 v-140 r]; NICCOLÒ DE' TODESCHI detto il PALERMITANO, *Comm. in libros Decretalium, in cap. pro illorum, de praebendis* [cap. 22, X, III, 5].

c. PLUTARCO, *Solon* [21, 1].

d. *In omnes Codicis libros, in l. humanum, de legibus* [= *Cod.*, I, 14, 8].

e insieme dice che ben si addice a un principe sovrano il far osservare la sua legge^a, poichè non vi è cosa che più infonda nei sudditi timore e reverenza verso di lui, mentre al contrario niente infirma la validità della legge più che il vederla disprezzata anzitutto da lui; e un antico senatore romano diceva: *levius et vanius est sua decreta tollere quam aliorum*^b.

Ma, per esempio, se il principe proibisce, pena la vita, di uccidere, non è egli obbligato alla legge? In realtà questa non è legge sua, ma di Dio e della natura, e a questa egli è obbligato più strettamente che non un suo qualsiasi suddito^c; di essa non può essere dispensato né dal senato né dal popolo, ma è responsabile di fronte al giudizio di Dio, il quale fa giustizia con infinito rigore, come diceva Salomone^d; e Marco Aurelio diceva che i magistrati son giudici dei privati, i principi dei magistrati e Dio dei principi^e. È questo il parere dei due principi più saggi che mai ci siano stati; e aggiungerò quello di Antigono, re d'Asia, il quale sentendo dire da un aduttore che ogni cosa è giusta per un re: «sì», disse, «per i re barbari e tiranni»^f. Il primo a usare tali adulazioni verso Alessandro il Grande fu Anassarco, che gli

a. *Cod.*, I, 14 (*de legib. et const. princ.*), 4.

b. LIVIO, *Ab U. c.*, III [21, 5].

c. BALDO DEGLI UBALDI, *Comm. in usus feudorum, in cap. 1 qui feudum dare possunt* [L. F., I, 1, § 1]; MARTINO CARATTI DA LODI⁷⁵, *Tractatus de principibus*, § 305 [*Tractatus Universi iuris*, Venetiis, 1584, fol. 209 r]; BALDO, *In omnes Codicis libros, in l. 2 de servitutibus et aqua* [= *Cod.*, III, 34, 2]; FELINO SANDEO, *Comm. in Decretalium libros V*, in cap. 1 [*de probationibus*] = cap. 1, X, II, 19], cit. ALESSANDRO TARTAGNI, *Consilia* [II], 216 [I, t. 2°, fol. 168 r]. V. anche in can. 6, C. XXV, q. 1; GUGLIELMO DURANTE, *Speculum iuris*, I, 1°, *de legato* [I, foll. 17 r segg.]; e in genere gli autori citati nei loro commenti a *Cod.*, I, 22 (*si contra ius*), 6.

75. Può riferirsi a Sap., 19, 1.

76. Non trova riscontro esatto nel testo di Marco Aurelio. Può riferirsi a DIONE CASSIO, *Historiae*, LXXI, 3, 3 (= *Xiphil.*, 259, 13-26): «su chi ha il supremo comando solo Dio può giudicare».

77. PLUTARCO, *Regum et Imperatorum apophthegmata*, *Antigonus*, 8, 182 c.

78. Citato variamente dal Bodin, ora col nome (storpiato) ora con l'appellativo *Laudensis*. Giurista del xv secolo, docente a Pavia, autore di vari trattati; il *De principibus* si trova edito per la prima volta a Milano nel 1494.

13. BODIN, I.

fece credere che la dea Giustizia stesse alla destra di Giove, per dimostrargli che i principi non fanno niente che non sia giusto; ma poco dopo egli stesso ebbe a sperimentare direttamente tale giustizia: caduto nelle mani del suo nemico, il re di Cipro, questo lo fece spezzare sopra un'incudine⁷⁹. Esattamente il contrario disse Seneca: *Caesari, cum omnia licent, propter hoc minus licet*⁸⁰.

Insomma, quelli che affermano in generale che i principi non sono soggetti alle leggi e nemmeno ai loro patti, se non eccettuano le leggi di Dio e della natura, e le giuste convenzioni e i trattati fatti coi sudditi, offendono Dio⁸¹; a meno che non facciano sfoggio di un'esenzione speciale, come si dice in materia di privilegi! Anche il tiranno Dionigi disse a sua madre ch'egli poteva sì dispensarla dalle leggi e dalle consuetudini di Siracusa, ma non dalle leggi di natura⁸². E come i contratti e i testamenti dei privati non possono derogare alle ordinanze dei magistrati⁸³, né gli editti dei magistrati alle consuetudini, né le consuetudini alle leggi generali di un principe sovrano⁸⁴, allo stesso modo le leggi dei principi sovrani non possono alterare né mutare le leggi di Dio e della natura. Per questa ragione i magistrati romani avevano l'abitudine di apporre alla fine delle rogazioni e delle leggi che presentavano al popolo perché le ratificasse questa clausola: *si quid ius esset e.l.n.r. (eius ea lege nihilum rogaretur)*⁸⁵: cioè che, se la cosa non fosse giusta né ragionevole, essi non intendevano proporla. Molti hanno errato nell'esprimere l'opi-

a. Accursto, *glo. in l. princeps, de legibus* [Dig., I, 3, 31].

b. PLUTARCO, *Apophthegmata Graecorum*⁸¹ [Dionysius, 6, 175 f].

c. Dig., II, 14 (*de pactis*), 38; Dig., XXX, 1 (*de legatis et fidei comm.*), 55.

d. Dig., XLVII, 12 (*de sepulchro violato*), 3, § 5; Cod., VIII, 52 (*quae sit longa consuetudo*), 2.

e. CICERONE, *Pro Auto Caecina* [33, 95].

79. PLUTARCO, *Alexander*, 52, 3 segg. Per la notizia circa la fine di Anassarco, PLUTARCO, *De virtute morali*, 10, 449 f.

80. E forse un ricordo inesatto di *De clementia*, I, 8, 2.

81. Ma *Regum et imperatorum Apophthegmata*.

nione che il principe non possa ordinare niente contro la legge di Dio a meno che non abbia a motivo una ragione evidente⁸²: che ragione ci può essere che permetta di contravvenire alla legge di Dio? E gli stessi dicono anche che quelli che il papa ha dispensato dalle leggi divine è giustificato nei riguardi di Dio⁸³: di fronte a questo, mi appello alla verità.

Resta ancora da rispondere a questa obiezione: se il principe è obbligato ad osservare le leggi di natura, e le leggi civili sono eque e ragionevoli, ne consegue che i principi sono vincolati dalle leggi civili; e ciò intendeva dire Pacazio all'imperatore Teodosio con la frase: *tantum tibi licet quantum per leges licebit*⁸⁴. C'è da rispondere che la legge del principe sovrano riguarda ciò ch'è pubblico o ciò ch'è privato o entrambi insieme; le stesse cose, da un punto di vista generale, sono o utile e onesto in contrasto fra loro, o utile indipendente dall'onesto, o onesto senza alcunché di utile, o utile

a. ANTONIO DA BUDRIO e INNOCENZO V, *In V libros Decretalium*; GIOVANNI NICOLETTI detto l'IMOLANO, *Comm. in I, II et III librum Decretalium*; NICCOLÒ DE' TODESCHI detto il PALERMITANO, *Comm. in libros Decretalium, in cap. quae in ecclesiis, de constitutionibus* [=cap. 7, X, I, 2], con riferimento a Cod., I, 19 (*de precibus impetratori offerendis*), 2. Cfr. *ad locum* anche FELINO SANDEO.

b. Cfr. i commenti al cap. *non est, de voto et voti redemptione* [=cap. 5, X, III, 34]; INNOCENZO IV, *In V libros Decretalium, in cap. cum olim, de clericis coniug.* [=cap. 6, X, III, 3] e in cap. I, *de constitutionibus* [=cap. 1, X, I, 2]. NICCOLÒ DE' TODESCHI detto il PALERMITANO, *Comm. in Decretalium libros, in cap. quum venissent, de electione*⁸³; INNOCENZO IV, ANTONIO DA BUDRIO, GIOVANNI NICOLETTI, *opp. cit.*, in cap. 2, *de renuntiatione* [=cap. 2, X, I, 9]. FELINO SANDEO, *op. cit.*, in cap. *quae in ecclesiis, de constitutionibus* [=cap. 7, X, I, 2]⁸⁴.

82. Pacato Drepanio, nel 393 comes rerum privatarum alla corte di Teodosio. Cfr. il suo *Panegyricus Theodosii*, 12, 5 (Bährs, *XII Panegyrici Latini*, Lipsiae, 1911, p. 100).

83. Un cap. *quum venissent* non trova riscontro nel tit. *de electione et electi potestate*.

84. Per alcune delle opinioni cui qui si accenna cfr. INNOCENZO IV, *In V libros Decretalium* (fol. 1 v): *quia conditori canonum et vicario Creatoris subdita est omnis creatura*; (fol. 38 r): *potestatem dissolvendi matrimonia non habent ex auctoritate terrena, sed divina ecc.*

unito all'onesto, o qualcosa di indifferente rispetto all'uno e all'altro. Ma quando dico onesto intendo l'onesto secondo il diritto naturale: e quanto a questo è pacifico che tutti i principi vi sono soggetti, e leggi del genere sono sempre naturali anche se sia il principe a farle promulgare, a più forte ragione quando la legge è insieme giusta ed utile. Se la legge è indifferente rispetto all'utile e all'onesto non c'è da porsi questo problema, ma se l'utile va contro l'onesto la ragione vuole che quest'ultimo vinca. Aristide il Giusto diceva che il parere di Temistocle era molto utile alla città, ma che era disonesto e quindi vergognoso⁸⁵. Però, se la legge è utile e non reca offesa alla giustizia naturale, il principe la può annullare o cambiare a sua volontà; purché la deroga alla legge, portando vantaggio agli uni, non porti insieme danno agli altri senza giusto motivo. E il principe può annullare una buona ordinanza per dar luogo a un'altra nel caso che questa sia meno buona come nel caso che sia migliore, perché l'utile, l'onesto, la giustizia hanno i loro gradi di più o di meno. Se poi il principe può bene, tra le leggi utili, scegliere le più utili, sarà anche lecito ch'egli scelga fra le leggi giuste le più eque e oneste anche nel caso che gli uni ne ricevano vantaggio e gli altri danno, purché il vantaggio sia generale e il danno particolare.

Al contrario, al suddito non è lecito contravvenire alle leggi del suo principe col pretesto dell'onestà o della giustizia. Per esempio, il principe proibisce in tempo di carestia l'incetta di viveri, e ciò non è solo di pubblica utilità, ma anche giusto e ragionevole; egli non deve permettere a certuni di fare incetta con pregiudizio della comunità e in particolare dei mercanti, perché in quel caso, sotto il pretesto dell'utile (utile che va poi a tutto beneficio degli adulatori e dei favoriti) molti buoni mercanti ne sono danneggiati, e tutti i sudditi in generale patiscono di contraccolpo la fame. E quando poi vengano a cessare la carestia e le ristrettezze, non è lecito al suddito trasgredire la proibizione fino a che essa non sia

85. Forse PLUTARCO, *Aristides*, 3, 1.

stata ufficialmente revocata, né esso può giustificare la sua disobbedienza ricorrendo all'equità naturale che vuole che si aiuti lo straniero chiamandolo a partecipare dei beni che Dio fa crescere in un paese più, in un altro meno; in questo caso la legge che proibisce è più valida che non la giustizia anche evidente, a meno naturalmente che la proibizione non vada direttamente contro le leggi di Dio o della natura.

Può anche accadere che la legge civile sia buona, giusta e secondo ragione, e che nondimeno il principe non sia in alcun modo tenuto ad osservarla. Per esempio se proibisce, pena la vita, di portare armi, per porre un freno a delitti e ribellioni, egli stesso non è poi soggetto alla sua legge, anzi dev'esser sempre ben armato per la tutela dei buoni e il castigo dei malvagi. E lo stesso diremo a proposito degli altri editti e delle altre ordinanze che non riguardano che parte dei sudditi e che sono giuste, disposizioni limitate a qualche persona, o a un certo periodo, o a un certo luogo; e a proposito della diversità delle pene, ch'è cosa pertinente alla legge civile, per quanto la coercizione dei delitti sia in sé, cosa pertinente al diritto divino e naturale. A tutti gli editti e a tutte le ordinanze di questo tipo, i principi non sono obbligati in alcun modo, se non per quanto comporta la giustizia naturale delle disposizioni; ove non sia in questione questa, il principe non è vincolato da essi, ma ne sono vincolati i sudditi, fino ad un'eventuale deroga da parte del principe. Ed è legge divina e naturale l'obbedire agli editti e alle ordinanze di colui al quale Dio ha conferito il potere su di noi, a meno che tali editti non siano apertamente contrari alla legge di quel Dio ch'è superiore a tutti i principi; così come il valvassore deve giuramento di fedeltà al suo signore nei riguardi di tutti e contro tutti, con l'eccezione però del principe sovrano, così il suddito deve obbedienza al suo principe sovrano nei riguardi di tutti e contro tutti eccezion fatta per la maestà di Dio, signore assoluto di tutti i principi del mondo.

Da quanto si è stabilito finora possiamo trarre la seguente regola di Stato: il principe sovrano deve osservare i contratti da lui fatti sia col suo suddito sia con lo straniero. Se è garante ai sudditi delle mutue convenzioni e degli obblighi

ch'essi hanno reciprocamente fra loro, a più forte ragione egli deve loro giustizia per quanto lo riguarda. La corte del parlamento di Parigi sentenziò in un rescritto a Carlo IX, nel marzo del 1563, che Sua Maestà non aveva facoltà di annullare unilateralmente il contratto fra sé e il clero, senza il consenso di quest'ultimo, poiché il suo primo dovere era far giustizia. E mi ricordo, a proposito dei principi, del responso di un giurista che meriterebbe di essere inciso a lettere d'oro nei loro palazzi e nelle loro grotte, cioè che bisogna mettere fra i casi fortuiti l'eventualità che un principe possa mancare alla sua promessa, e che non questo è da presumersi, ma il caso opposto⁸⁶. L'obbligo del principe in questo caso è doppio: da una parte deriva dall'equità naturale, secondo la quale i patti e le promesse devono essere osservati⁸⁷; dall'altra deriva dalla sua stessa lealtà di principe, ch'egli deve sforzarsi di conservare anche se gliene dovesse venire danno; giacché egli stesso è garante ai sudditi della reciproca fiducia, e in un principe non c'è colpa più esecrabile dello spergiuro⁸⁸. Per questa ragione, in sede di giustizia, si deve avere meno indulgenza verso il principe che non verso i sudditi, quando si tratti di promesse. Il principe non può ritogliere al suddito la carica che gli ha conferita senza un giusto motivo, mentre il signore privato può farlo, come si sentenzia ordinariamente. E se egli non può togliere un feudo a un solo vassallo senza ragione, gli altri signori, secondo il diritto feudale, lo possono⁸⁹.

a. ALESSANDRO TARTAGNI, *Consilia*, III, 97, § 13⁸⁷ [I, t. 3°, fol. 81 v]; CINO DA PISTOIA, *Comm. in Codicem* ecc., in l. *rescripta, de precibus imperatori offerendis* [= *Cod.*, I, 19, 7]; JACOPO BUTRIGARIO, *Subtilissima lectura super Codice*, in l. *ult.*, si *contra ius vel utilitatem* [= *Cod.*, I, 22, 6].

b. *Dig.*, II, 14 (*de pactis*), 1.

c. INNOCENZO IV: cfr. cap. 2, VI, II, 14 (*de re iudicata*)⁸⁸.

86. L.F., I, 7 (*de natura feudi*): *natura feudi haec est, ut si princeps invenerit capitaneos suos de aliquo feudo, non possit eos devestire sine culpa... Si vero facta fuerit a minoribus vel minimis valvasoribus, aliud est ecc.*

87. Ma § 4.

88. La famosa sentenza di Innocenzo IV che dichiara spergiuro Federico II con solenne condanna al concilio di Lione, inserita nel *Liber Sextus*.

Tutto questo serve di risposta ai dottori canonisti, i quali hanno scritto che un principe non può essere vincolato che dalla legge di natura⁸⁹, in quanto, essi dicono, tutte le obbligazioni appartengono al diritto civile. È questo un errore: è ben certo, in materia di diritto, che se la convenzione appartiene al diritto naturale o a quello comune a tutte le genti, anche l'obbligazione e l'azione sono della stessa natura⁹⁰. E noi andiamo poi ancor più in là sostenendo che il principe è talmente obbligato ad osservare i patti che ha fatto con i sudditi, siano essi pure pertinenti al solo diritto civile, che non può derogarvi con tutto il suo potere assoluto; e su questo punto son d'accordo quasi tutti i giuristi, poiché Dio stesso, come dice il Maestro delle Sentenze, è vincolato dalla sua promessa⁸⁹: « radunatemi tutti i popoli della terra, perché siano arbitri fra me e il mio popolo, e vedano se c'è qualcosa ch'io avrei dovuto fare per esso e che non ho fatto »⁹¹. E dunque tanto più non bisogna mettere in dubbio,

a. NICCOLÒ DE' TODESCHI detto il PALERMITANO, ANTONIO DA BUDRIO, GIOVANNI NICOLETTI DA IMOLA, FELINO SANDEO, *opp. cit.*, in cap. 1, *de probationibus* (= cap. 1, II, 19). FRANCESCO ZABARELLA detto il CARDINALE FIORENTINO, *Consilia*, 147 [fol. 152 r].

b. *Dig.*, XII, 6 (*de condicione indebiti*), 15; *Cod.*, V, 21 (*verum amotarum*), 2; *Dig.*, I, 1 (*de iustitia et iure*), 5; e *ad locum* BARTOLO DA SASSOFERRATO, in *Iam Dig. vet. partem*; ANGELO DEGLI UBALDI, *Comm. in Dig. vetus* ecc.

c. BALDO DEGLI UBALDI, in *Iam Dig. vet. partem*, in l. *princeps, de legibus* [= *Dig.*, I, 3, 31]; in *Decretales comm.*, in cap. 1, *de probationibus* [= cap. 1, X, II, 19], cit. PAOLO DI CASTRO, in *Iam et Iam Codicis partem*, in l. *digna vox, de legibus et const. princ.* [= *Cod.*, I, 14, 4]. FILIPPO DECIO, *Consilia*, 410, § 22 [II, fol. 73 r]. BALDO DEGLI UBALDI, in *omnes Codicis libros*, in l. *ex imperfecto, de testamentis* [= *Cod.*, VI, 23, 3]. Ancora FILIPPO DECIO, *Consilia*, 408, § 8 [II, fol. 71 r].
(*d. Ir.*, 45⁹⁰).

89. PIETRO LOMBARDO, *Senteniarum liber I*, Dist. XLIII, cap. unico, § 392 (1, p. 265).

90. Non trova riscontro esatto. Frasi analoghe son reperibili nei primi capitoli di *Ir.*

come ha fatto qualche giurista, se il principe che ha fatto un patto coi sudditi sia o no vincolato dalla sua promessa.

Ma non bisogna stupirsi, dal momento che gli stessi hanno anche sostenuto che il principe può trarre vantaggio dall'altrui danno^a, cosa che va contro la legge di Dio e della natura; seguendo invece la quale il parlamento^b ha sentenziato che il principe può concedere il proprio^c interesse al condannato, ma non mai aggiudicargli quello della parte civile^d; e, andando ancora oltre, la corte ha poi anteposto gli interessi della parte civile a quelli del fisco per ciò che riguarda la pena^e. Un'altra sentenza, del 1351, dice poi che il re può derogare alle leggi civili purché ciò avvenga senza danno del diritto dei privati. E tutto questo serve a confermare quanto si è sostenuto più sopra a proposito del potere assoluto.

In realtà, re Filippo di Valois, in due testamenti che fece nel 1347 e nel 1350 (si trovano nel tesoro di Francia, nel cofano che porta la scritta «testamenti dei re», n. 289) ag-

a. BARTOLO DA SASSOFERRATO, in *l. prohibere*, § *plane*, quod vi aut clam [= Dig., XLIII, 24, 3, § 4]; BALDO DEGLI UBALDI, *Comm. in usus feudorum*, in cap. 1, de natura feudi [L. F., I, 7, § 1]; In *Decretales comm.*, in cap. 1, de probationibus [= cap. I, X, II, 19]; In *omnes Codicis libros*, in l. ult., de transactionibus [= Cod., II, 4, 43]. NICCOLÒ DE' TODESCHI detto il PALERMITANO, *Comm. in libros Decretalium*, in cap. novit, de iudiciis [= cap. 13, II, 1]. GUGLIELMO DURANTE, *Speculum iuris*, II, 2° (de instrum. editione) [II, fol. 117 r]. PIETRO D'ANGARANO, *Consilia*, 2 [fol. 1 r-v]. FELINO SANDEO, *Comm. in Decretalium libros V*, in cap. 1 de probationibus [= cap. I, X, II, 19].

b. Dig., XII, 6 (de condic. indeb.), 14; Dig., XL, 9 (qui et a quibus), 17; Dig., L, 12 (de pollicitatione), 6; Dig., XLII, 5 (de privilegiis creditorum), 37.

c. GIOVANNI LE COQ, *Quaestiones*, 184 [col. 2006].

d. Concordano su questo punto la glossa di ACCURSIO, BARTOLO e ALESSANDRO TARTAGNI, In *Ilam Codicis partem*, in l. venia, de in ius vocando [= Cod., XI, 2, 2]. NICCOLÒ DE' TODESCHI detto il PALERMITANO, *Consilia seu responsa*, II, 6 [Venetiis, 1578, foll. 92 v]; NICOLA BOHIER, *Aureae decisiones senatus Burdigalensis*, q. 65 [foll. 83 v segg.].

e. Con sentenza del 1391; cfr. LE COQ, *Quaestiones*, 257 [col. 2030].

giunse una clausola derogatoria alle consuetudini e alle leggi civili, non sentendosi minimamente vincolato da esse; e lo stesso fece nella donazione fatta alla regina il 21 novembre 1330, che si trova nel registro 66, lettera n. 827. Ma tuttavia vediamo che l'imperatore Augusto, in un caso simile, volendo fare a sua moglie Livia una donazione superiore a quanto fosse permesso dalla legge Voconia, domandò il permesso al senato^{a 91}; cosa di cui in realtà non aveva bisogno, essendo stato già da un pezzo esentato dall'osservanza alle leggi civili; ma voleva rendere più sicura la donazione. Questo perché, come già abbiamo detto, non era principe sovrano; altrimenti non sarebbe stato obbligato a ciò, come risulta da una sentenza emessa in chiari termini dalla corte^b, che cioè il re non è obbligato all'osservanza della consuetudine in materia ereditaria, al tempo che si voleva riscattare dalla sua proprietà la contea di Guines (e tuttavia molti sostengono l'opinione contraria)^c. Per questa stessa ragione, come vediamo negli antichi registri, Filippo il Bello, nell'atto di istituire il parlamento di Parigi e quello di Montpelier, dichiarò ch'essi non sarebbero stati obbligati a seguire le leggi romane⁹²; così come, nella fondazione delle università⁹³, sem-

a. DIONE CASSIO, *Historiae*, LVI [32, 1; = Xiphil., 120, 7-121, 32]. b. Nel 1282.

c. BALDO DEGLI UBALDI, In *omnes Codicis libros*, in *auth. omnes ad Cod. de censibus*⁹⁴. *Comm. in usus feudorum*, in cap. 1 de natura feudi [L. F., I, 7, § 1] e *Consilia*, III, 58 [I, t. 3°, fol. 15 r]. GIOVANNI FABRE, In *Iustiniani imp. Codicem brevium*, in l. digna vox, de legib. et const. princ. [= Cod., I, 14, 4]; BALDO DEGLI UBALDI, In *Dig. vetus ecc.* e PAOLO DI CASTRO, In *Ilam et Ilam Dig. vet.*

91. In nota, 1586: «Cod., V, 59 (de auctoritate praestanda), 1».

92. 1586: «perché pensano che tale diritto, in quanto comune a tutte le genti, non sia limitato a una singola città. Ma in realtà niente ai Romani pareva più iniquo di questo principio. I nostri antenati, però, hanno disposto che neanche i sudditi debbano sottostare al diritto romano». In nota: «Cod., IV, 38 (de contrahenda emptione), 14».

93. Cfr. il punto di vista più rigoroso del Bodin circa la parola *université* in I, cap. VI (p. 277), mentre qui la parola viene usata secondo l'uso improprio ormai corrente.

94. Ma *communio de successioneibus*. Per il riscontro esatto cfr. In *Sextum Codicis Librum*, fol. 196 r: *consuetudo quae disponit in ipsum principem, maior est ipso principe*.

proprie, se non in quanto esse siano conformi alla legge naturale: legge, dice Pindaro¹⁰³, cui tutti i re e principi sono soggetti.

A questa regola non fanno assolutamente eccezione né l'imperatore né il papa, come vorrebbero certi adulatori^a, i quali sostengono che essi possono, senza alcun motivo, togliere i beni ai loro sudditi: ma molti giuristi e persino canonisti considerano odiosa una simile opinione, come contraria alla legge di Dio^b. Dire ch'essi possono ciò per via del

a. ANGELO DEGLI UBALDI, *Comm. in Dig. vetus ecc.*, in l. 3 § si is pro quo, quod quisque iuris [= *Dig.*, II, 2, 3, § 3, Venetis, 1580, fol. 29 v]¹⁰⁴.

b. NICCOLÒ DE' TODESCHI detto il PALERMITANO, *Comm. in libros Decretalium*, in cap. 2, de rebus ecclesiarum non alienandis [= cap. 2, X, III, 13]; FELINO SANDEO, *Comm. in Decretalium libros V, in cap. quae in ecclesiarum, de constitutionibus* [= cap. 7, X, I, 2]. RAFFAELE FULGOSIO, *In D. Justiniani Codicem comm.*, in l. ult., si contra ius vel utilitatem [= *Cod.*, I, 22, 6]; FABRE, *In Institutiones comm.*, in § sed naturalia [= *Inst.*, I, 2, § 11]. BARTOLO DA S. e BALDO DEGLI UBALDI, *In Iam Dig. vet. partem, in l. item si verberatum, § si quis, de rei vindicatione* [= *Dig.*, VI, I, 15, § 1]. BARTOLO DA SASSOFERRATO, *In Iam Dig. vet. partem, e ALESSANDRO TARTAGNI, ivi, in l. 1, de constituta pecunia* [= *Dig.*, XIII, 5, 1]; e cfr. pure gli altri dottori citati, ad locum. BALDO E ANGELO DEGLI UBALDI, *In omnes Codicis libros, in l. 2, de quadrienni praescriptione* [= *Cod.*, VII, 37, 2]; BALDO, *In omnes Codicis libros, in l. bene a Zenone, de quadr. praescript.* [= *Cod.*, VII, 37, 3]. BARTOLO DA SASSOFERRATO, *In Iam Codicis partem, in l. ult. si contra ius* [= *Cod.*, I, 22, 6]. CINO DA PISTOIA E ALBERICO DA ROSATE, *Comm. in Codicem, in l. neminem, de sacrosanctis ecclesiis* [= *Cod.*, I, 2, II]; ALESSANDRO TARTAGNI, *Consilia*, I, 2 [I, t. 1°, fol. 8 v-r]; 101 [fol. 103 v-104 r]; 37 [fol. 46 r]. Ancora CINO DA PISTOIA, *op. cit.*, in l. rescripta, de precibus imperatori off. [= *Cod.*, I, 19, 7]. ANGELO DEGLI UBALDI, *Consilia seu responsa*, 19 [Lugduni, 1552, fol. 55 r-v]; ALESSANDRO TARTAGNI, *Consilia*, V, 89 [II, t. 3°, fol. 77 r-78 r]; 93 [fol. 80 r-81 r]. GUIDO DA BAISIO, detto l'ARCIDIACONO, *Rosarium seu*

¹⁰³. La famosa frase di Pindaro riportata da PLUTARCO, *Ad principem inrudium*, 3, e anche DEMETRIUS, 42, 8; DIONE CRISTOSTOMO, *Oratio LXXV*, 2; ecc.

¹⁰⁴. *Quia ex absoluta potestate imperator potest tollere mihi ius meum et alteri concedere*, con l'addotto esempio di atti compiuti da Gregorio VI e da Urbano V contro nobili perugini.

loro potere assoluto è assai inesatto: sarebbe più esatto dire che lo possono per via di forza e di rapina armata, ossia del diritto del più forte, ch'è il diritto dei predoni¹⁰⁵; poichè, come abbiamo chiarito sopra, potere assoluto non è altro che la deroga alle leggi civili, che non può certo estendersi fino ad attentare alle leggi di Dio, e Dio stesso ha dichiarato ben alto e forte nella sua legge che non è lecito non solo prendere ma neanche concupire i beni altrui¹⁰⁶.

Chi sostiene opinioni del genere è più pericoloso assai che non chi le mette in pratica: esso indica al leone gli artigli e arma i principi offrendo loro un pretesto di giustizia: così avviene che la malvagità di un tiranno inebriato da simili opinioni prende l'aire con impeto sfrenato e le passioni degenerano in violenza: l'avidità si fa confisca, l'amore adulterio, la collera assassinio; e, come il fulmine precede il tuono, benché sembri il contrario, così il cattivo principe depravato da opinioni perniciose fa precedere l'ammenda all'accusa, la condanna alla prova. Ed è anche un'incongruenza in termini giuridici dire che il principe ha il potere di fare cose non oneste^a, perchè il suo potere deve sempre esser misurato

in *Decretorum voll. commentaria, in can. ius civile* [= can. 8, Dist. I] e v. ad locum GIOVANNI ANTONIO SANGIORGI detto il CARDINALE ALESSANDRINO, *Comm. in Iam et Iam Decretorum partem*; e DINO DE' ROSSONI DA MUGELLO, *Comm. super titulo de regulis iuris, in reg. sine culpa, de regulis* [= cap. 5, reg. 23, VI, V, 2]¹⁰⁷; PARIDE DEL POZZO, *De syndacatu, tit. "de regum excessibus"* [fol. iv r segg.].

a. *Dig.*, L, 16 (*de verb. sign.*), 125; ALESSANDRO TARTAGNI, *Consilia*, IV, 59 [II, t. 1°, fol. 51 v segg.]; e la glossa ordinaria a *Dig.*, I, 4 (*de constitutionibus principum*), 1.

¹⁰⁵. 1586: « ciò che i Germani ben a ragione chiamavano *ius praedatorum*.

Ma papa Innocenzo IV, esperto di diritto sia civile che canonico, definì il potere assoluto facoltà di derogare alla legge ordinaria (mentre questi vorrebbero che tale facoltà di deroga si estendesse anche alle leggi di Dio e della natura) ». Cfr. la nota 40 di questo capitolo.

¹⁰⁶. *Di.* 5, 21.

¹⁰⁷. Vissuto nella seconda metà del xiii secolo, civilista e canonista, docente a Pistoia e a Bologna; chiamato a Roma da Bonifacio VIII con l'incarico di scrivere l'apparato al *De regulis iuris* del Sesto, da lui composto intorno al 1297 (1ª ediz., Roma, 1472).

a norma di giustizia. Plinio il Giovane parlava così all'imperatore Traiano^a: *ut enim felicitatis est posse quantum velis, sic magnitudinis velle quantum possis*. Il che significa che il grado più alto di fedeltà è potere ciò che si vuole, ma il grado più alto di grandezza è volere ciò che si può; e con ciò egli dimostra che il principe non può niente che non sia giusto. È quindi errato sostenere che il principe sovrano ha il potere di depredare chi vuole dei suoi beni e di agire scorrettamente: questo non è potere, ma è impotenza, debolezza, viltà d'animo.

Se il principe sovrano non ha il potere di oltrepassare i limiti delle leggi naturali, stabilite da quel Dio di cui egli è l'immagine, potrà prendere i beni altrui solo con un motivo giusto e ragionevole: per compera, o scambio, o confisca legittima, o per la salvezza dello Stato, o se, trattando la pace col nemico, questa non possa esser conclusa altro che togliendo ai privati le loro proprietà. E anche a questo molti giuristi sono contrari^b; ma la ragione naturale vuole che il generale sia preferito al particolare^c; e che i sudditi non solo passino sopra alle reciproche offese e vendette, ma anche cedano i loro beni per la salvezza dello Stato, come si fa ordina-

a. *Panegyricus* [61, 4].

b. ENRICO DA SUSA detto l'OSTIENSE, *In decretalium libros, in cap. quanto, de iureiurando* [=cap. 18, X, II, 24, Venetis, 1581, II, fol. 130 r-v]; cfr. *ad locum* ANTONIO DA BUDRIO, *op. cit.*; INNOCENZO IV, *In V libros Decretalium*, e NICCOLÒ DE' TODESCHI detto il PALERMITANO, *ivi, in cap. in nostra, de iniuriis et damno infecto* [=cap. 8, X, V, 36].

c. *Dig.*, VI, 1 (*de rei vindicatione*); 15; FELINO SANDEO, *Comm. in Decretalium libros V, in cap. cum non liceat, de rescriptis* [=cap. 12, X, II, 26]. PIERFILIPPO DELLA CORNIA, *Consilia*, I, 100 [I, fol. 117 v]. ALESSANDRO TARTAGNI, *Consilia*, V, 5 [II, t. 2°, foll. 15 v segg.]; RAFAELE RAIMONDI detto il CUMANO, *Consilia*, III, 153 [Lugduni, 1548, fol. 60 v]; 158 [fol. 63 r-v]; 162 [foll. 64 r-65 r]; III, 106; I, 216 (assai ampiamente) e 65 [fol. 26 r]; II, 136¹⁰⁸.

108. Non esiste un libro III, né un cons. 216 del libro I. L'indicazione II, 136 può forse riferirsi ai *Consilia* del Fulgoso raccolti nello stesso volume (fol. 147 r).

riamente fra enti pubblici e fra privati¹⁰⁹. Nel trattato di Perronne per esempio, fatto per la liberazione di re Luigi XI prigioniero del conte di Charolais¹¹⁰, troviamo affermato che il signore di Torcy non avrebbe potuto mandare ad effetto la sentenza emessa contro il signore di Saveuse; e si è lodato Trasibulo che, dopo aver cacciato i trenta tiranni di Atene, fece proclamare il condono generale di tutte le offese reciproche fra i privati¹¹¹; una disposizione del genere fu poi emanata in Roma col trattato fatto tra i congiurati e i partigiani di Cesare¹¹². Tuttavia in simili casi occorre escogitare tutti i mezzi possibili per compensare la perdita degli uni col vantaggio di tutti gli altri. E se non si può procedere così senza suscitare disordini, bisogna attingere al risparmio o prendere a prestito: così per esempio fece Arato, che prese a prestito settantamila scudi per poter indennizzare quelli che erano stati banditi e scacciati dai loro beni, essendo ormai questi ultimi da molti anni in proprietà altrui e perciò caduti in prescrizione^{a 113}.

Non sussistendo le ragioni che ho dette, il re non può impossessarsi della proprietà altrui e disporne senza il consenso del proprietario. In tutti gli atti di donazione, di gra-

(a. POLIBIO, *Historiae*, II [62, 1 segg.]).

109. 1586: « Vedo che diversi giuristi, sia civilisti sia canonisti, si sono dimostrati del parere che i trattati nei quali vi è la clausola di eccezione che non si debba fare poi questione per i danni da essi ricevuti sono di per sé nulli ». In nota: « ENRICO DE' BARTOLOMEI detto l'OSTIENSE, *In Decretalium libros, in cap. quanto, de iureiurando* [=cap. 18, X, II, 24 (fol. 130 r-v)]; e i dottori citati seguendo l'opinione di INNOCENZO IV, nei loro commenti al *cap. in nostra* [ma *ad nostram*] *de iureiurando* [=cap. 21, X, II, 24]. BALDO DEGLI USALDI, *In omnes Codicis libros, in l. venia, de in ius vocando* [=Cod., II, 2, 2]; PAOLO DI CASTRO, *In lam et Ilam Dig. vet. partem, in l. 2 de pactis* [=Dig., II, 14, 2]; MARTINO CARATTI da Lodi, *Tractatus de confederatione, pace et conventio-nibus principum*, q. 1 [*Tract. Univ. Iuris, Venetis*, 1584, XVI, fol. 302 r] ». « Tuttavia ci si comporta diversamente oggi: infatti, nel trattato ecc. ».

110. Jean d'Estourville signore di Torcy, e Philippe de Saveuse, personaggi per cui son da vedersi i *Mémoires* di Filippo di Commines.

111. PLUTARCO, *Præcepta gerendae reipublicae*, 17, 814 b.

112. CICERONE, *Phil.* I, 1.

113. Notevolmente ampliato, ma senza sostanziali variazioni, nel testo latino. Per l'episodio cfr. anche PLUTARCO, *Aratus*, 13-14.

zia, di privilegio che il principe fa, c'è sempre la clausola: «salvi i diritti altrui», sottintesa o espressa¹¹⁴. In realtà questa clausola, apposta all'investitura del ducato di Milano fatta da Massimiliano imperatore a re Luigi XII, fu motivo di una nuova guerra, perché gli Sforza accampavano il loro diritto alla successione del ducato sostenendo che l'imperatore non aveva il potere di donarlo, né in realtà aveva inteso far ciò. Quando si sostiene che i principi sono signori di tutto, ci si vuol riferire a quella giusta signoria e a quella giustizia sovrana che lascia a ciascuno la proprietà e il possesso dei suoi beni^a. Seneca diceva: *ad reges potestas omnium pertinet, ad singulos proprietas*^b; e poco oltre concludeva: *omnia rex imperio possidet, singuli dominio*. Per questa ragione i nostri re, in base a ordinanze e sentenze della corte, hanno l'obbligo di cedere tutti i beni che provengono loro dal diritto di confisca e di albinaggio, a meno che non dipendano puramente e immediatamente dalla corona^c, cosicché i proprietari non vengono a perdere niente dei loro diritti. Si va ancora più oltre: il re è sottoponibile a condanna se è debitore verso il suo suddito. Perché gli stranieri e i posteri sappiano con quale lealtà i nostri re abbiano agito in giustizia citerò solo una sentenza del 1419, con cui furono annullate le lettere di risarcimento concesse in favore del re per riparare a una certa sentenza

a. FELINO SANDEO, *Comm. in Decretalium libros V, in cap. quae in ecclesiis, de constitutionibus* [=cap. 7, X, I, 2]. BALDO DEGLI UBALDI, *Consilia*, I, 563¹¹⁵ [I, p. 1^a, fol. 113 r-v]; GIASONE DEL MAINO, *In Iam Codicis partem, in auth. «quas actiones»* [Coll. IX, 14, 6 = Nov. CXXXI, 6] ad l. 4 de sacrosanctis ecclesiis [=Cod., I, 2, 4]. Dig., VI, 1 (*de rei vindicatione*), 23; MATTEO D'AFFLITTO, *Commentarii in Consuetudines neapolitanas*, IV¹¹⁶, 10 [Venetiis, 1606, fol. 108 r-v].

b. *De beneficiis*, VII [4, 2 e 5, 1].

c. G. LE COQ, *Quaestiones*, 55 [col. 1960].

114. 1586: «Oggi si dice, nel nostro volgare, "salvo in tutto e per tutto il nostro diritto e l'altrui": e delle stesse parole si servì Tullio Ostilio nel fare il suo trattato, come leggiamo in Livio». Cfr. Livio, *Ab U. c.*, I, 24, 5.

115. Citato variamente nelle varie edizioni (III, 363; I, 313).

116. Ma III; i *Commentarii* in questione constano di tre libri.

emessa in contumacia contro di lui; così come, con un'altra sentenza del 1266, il re era stato condannato a pagare al suo curato la decima per i frutti del suo giardino. I privati non sono trattati con altrettanto rigore: per esempio, il principe sovrano non viene mai risarcito in qualità di minorene in cause che riguardano i suoi privati interessi, perché lo si considera sempre maggiorenne; invece lo Stato è sempre considerato minorene^a, tanto per rispondere a chi ritiene che lo Stato non debba mai essere risarcito¹¹⁷, facendo confusione fra patrimonio pubblico e patrimonio del principe, che invece devono essere sempre tenuti ben distinti in uno Stato monarchico (nella democrazia e nell'aristocrazia, invece, fanno tutt'uno). Da tutto questo si può notare l'onestà dei nostri re e l'equità dei parlamenti, che hanno anteposto gli uni lo Stato ai privati, gli altri i privati al re. E trovo ancora una sentenza emessa dal parlamento contro re Carlo VII, condannandolo a tollerare il taglio dei boschi intorno a Parigi per l'uso pubblico in generale e di ciascun privato in particolare; e gli fu anche per sentenza fissato il prezzo, cosa che non si farebbe a un privato. In quell'occasione si poté giudicare a vista d'occhio la differenza che passa fra un vero principe e un tiranno: benché egli fosse grande e vittorioso su tutti i suoi nemici, si dimostrò più docile e pronto a inchinarsi alla ragione, all'equità, al giudizio del parlamento che non l'infimo

a. *Cod.*, XI, 30 (*de iure reipublicae*), 3.

117. Nelle edizioni precedenti, lunga nota d'A.: «Così BARTOLO e tutti i citati, *In Iam Dig. vel. partem, in l. postea, § si minor, de iure iurando* [=Dig., XII, 2, 9, § 4]; BALDO, *In omnes Codicis libros, in l. ult., quorum appellatio non recipitur* [=Cod., VII, 65, 8]; ALESSANDRO TARTAGNI, *In Dig. novum, in l. de novi operis nunciatioe, § nunciatio* [=Dig., XXXIX, 1, 1, § 16]; e le glosse di Accursio in l. imperatores, *de re iudicata* [=Dig., XLII, 1, 35] e in l. I de sententiis adv. fiscum [=Cod., X, 9, 1]; FELINO SANDEO, *Comm. in Decretalium libros, in cap. fraternitatis, de testibus* [=cap. 17, X, II, 20]; FRANCESCO ACCOLTI detto l'ARETINO, *Consilia*, 20 [fol. 27 r-28 v]; MATTEO D'AFFLITTO, *Decisiones sacri regii consilii Neapolitani*, 340 [fol. 325 r]; PAOLO DI CASTRO, *In Iam et Iam Codicis partem, e ALBERICO DA ROSATE, ibid., in l. respublica, ex quibus causis maiores* [=Cod., II, 53, 4]; e cfr. *ad locum* CINO DA PISTOIA, il quale asserisce essere stato della sua opinione anche Pietro da Bellapertica » (giurista francese, † 1307, consigliere di Filippo il Bello e cancelliere di Francia, civilista).

fra tutti i suoi sudditi. Mentre invece nello stesso tempo* Filippo Maria duca di Milano proibiva di attraversare e traghettare i fiumi, vietava insomma l'uso di essi senza uno speciale permesso ch'egli concedeva solo dietro offerta di molto denaro^b.

Fin qui si è chiarito in qual senso il principe possa dirsi soggetto alle leggi e ai patti fatti da lui stesso; bisogna ora vedere se è soggetto ai patti fatti dai predecessori, ossia se tale soggezione è compatibile con la sovranità. Per risolvere in breve l'infinità di questioni che ci sarebbero da fare in proposito^c dico che, se il regno è ereditario, il principe è tenuto ad osservare gli obblighi come un erede privato lo sarebbe secondo il diritto ordinario; e similmente si può dire se il regno è dato per testamento anche ad altri che escano fuori dall'immediata discendenza (per esempio Tolomeo re di Cirene, Nicomede re di Bitinia, Attalo re d'Asia, Eumene re di Pergamo istituirono erede dei loro regni, Stati e principati il popolo romano)¹¹⁸; lo stesso se il regno è dato per testamento al discendente più prossimo, come il regno d'Inghilterra, che fu lasciato per testamento da Enrico VIII a Edoardo,

a. Nel 1446.

b. Egidio Bossi, senatore milanese¹¹⁹, *De principe et privilegiis eius*¹²⁰.

c. Cfr. in proposito CINO DA PISTOIA, *In Codicem* ecc.; BARTOLO, *In Iam Codicis partem*; BALDO DEGLI UBALDI, *In omnes Codicis libros*; BARTOLOMEO DA SALICETO, *Comm. in novem libros Codicis, in l. digna vox, de legib. et const. princ.* [= *Cod.*, I, 14, 4]; GIASONE DEL MAINO, *In Iam Dig. veteris partem, in l. 1, de constitutionibus princ.*

118. Eumene e Attalo costituiscono un duplicato di Attalo III (*epit.* LVIII, *epit.* LIX; PLUTARCO, *Tiberius Gracchus*, 14; GIUSTINO, *Pompei Trogi Hist. Phil. epit.*, XXXVI, 4, 5). Per Nicomede cfr. APPIANO, *Bella Civilia*, I, 111; *epit.* XCIII; per Tolomeo di Cirene, cfr. TACITO, *Ab exc. D. Aug.*, XIV, 18; *epit.* LXX; GIUSTINO, XXXIX, 5.

119. Da Milano, 1487-1546, membro del senato e facente parte della commissione incaricata di raccogliere sentenze ed editi di principi milanesi, istituita ad opera di Francesco Sforza: è la compilazione poi approvata e sanzionata da Carlo V nel 1541. Autore anche di vari trattati (1^a ed., Lyon, 1562; raccolti poi in *Tr. universi iuris*).

120. Si trova invece nel *Tr. de aquis et fluminibus*, § 8 (*Tractatus varii*. Lugduni, 1575, fol. 468 r-v).

cui poi si sostituirono Maria, sua sorella, ed Elisabetta, che hanno successivamente avuto il potere. In questo caso bisogna distinguere se colui ch'è istituito erede intende accettare il potere in qualità di erede oppure rinunciare alla successione testamentaria e domandare la corona in virtù della legge o consuetudini del paese. Nel primo caso il successore è obbligato ad osservare le promesse fatte dai predecessori; ma nel secondo caso non vi è obbligato affatto^a, neppure nel caso di giuramento, giacché il giuramento del predecessore non lega il successore^b. Questo è obbligato a seguire solo ciò che possa esser volto a beneficio del regno^c. Perciò re Luigi XII, quando gli fu richiesta l'artiglieria che era stata prestata a Carlo VIII, rispose che egli non era suo erede; e riguardo a tempi più recenti ho letto lettere di re Francesco II (del 19 gennaio 1559) alle signorie delle leghe svizzere: « per quanto noi non siamo vincolati dai debiti fatti dal nostro defunto illustre signore e padre, non avendo ricevuto questa corona in qualità di eredi ma in virtù della legge e consuetudine generale osservata in questo Regno, fin dal suo inizio, la quale fa obbligo di osservare i trattati fatti con altri principi e Stati dai re precedenti solo per ciò che possano concernere il bene e il vantaggio di questa corona, tuttavia, per mettere a posto la nostra coscienza nei riguardi del nostro signore e padre, ci siamo decisi ad assolvere a tutte quelle osservanze che ci sembrano legalmente doverose ecc., e vi preghiamo perciò di ridurre i vostri

[=*Dig.*, I, 4, 1]; FELINO SANDEO, *Comm. in Decr. libros V, in cap. translati, de constitutionibus* [= cap. 3, X, I, 2].

a. Perché le obbligazioni contratte dal defunto non passano per legge al successore: v. il cap. 6, X, III, 34 (*de voto, et voti redemptione*).

b. Così dice INNOCENZO IV, *In V libros Decr., in cap. veritati, de iureiurando* [= cap. 14, X, II, 24].

c. BALDO, *Comm. in usus feudorum, Commentariolus super pace Constantiae, v. « successorum »* [fol. 102 r]; *In omnes Codicis libros, in l. penult. de bonis quae liberis* [= *Cod.*, VI, 61, 6]; ancora *Comm. in usus feudorum, in cap. 1 de natura feudi* [= *L.F.*, I, 7, § 1]; cfr. il cap. 1, X, II, 19 (*de probationibus*); e i dottori citati, *ad locum*. MATTEO D'ARLITTO, *Decisiones sacri regii consilii Neapolitani*, 282, § 7 [fol. 256 r] e 17, § 5 [fol. 21 r].

interessi in ragione di quello ch'è il loro corso attuale nel vostro paese ed è permesso dalla vostra legge». Gli Svizzeri accettarono, e l'interesse del 16% ch'essi prendevano fu ridotto al 5%. «Tutto ciò si accorda con un'antica sentenza del 1256, secondo la quale il re non è tenuto a pagare i debiti dei suoi predecessori^a». Perciò si trovano in errore quelli che tengono conto esclusivamente dei proponimenti che i re di Francia fanno dichiaratamente in occasione della loro incoronazione: l'arcivescovo di Reims, posata la corona sulla testa del re, mentre i dodici pari di Francia pretendono la mano, pronuncia queste parole: «Fermatevi, e godete di quello stato che finora vi è appartenuto per eredità paterna e che ora vi è conferito come a vero erede, per la stessa autorità di Dio onnipotente e per la concessione dei suoi vescovi e di altri servi di Dio qui presenti».

È proprio vero, come si dice comunemente, che il re non muore mai: non appena un re è spirato, il più prossimo parente maschio del suo ceppo diviene signore del Regno e ne entra in possesso prima ancora di essere coronato^{b 121}, e il

(^a *Olim*, III, fol. 105¹²²).

(^b Con sentenza del 19 aprile 1498.

121. Assai più ampio e preciso nel testo 1586: «Ma credo che nessuno dubiti che il re già fruisce del possesso e della proprietà del potere sovrano, non per eredità paterna, assai meno per concessione dei vescovi e dei papi; piuttosto in virtù della legge regia, com'è stato sentenziato dal parlamento di Parigi il 19 aprile 1498; perchè nessuno possa credere che il potere del re dipenda dall'arbitrio ecclesiastico. Non che il parlamento non fosse già sicuro del potere del re prima della consacrazione; diede la sentenza esplicita solo perchè voleva distruggere alla radice i vani cavilli dei papi. Infatti abbiamo appreso dalla più remota memoria degli avi, e lo si esprime con un trito proverbio, che i nostri re non muoiono mai; il che vuol dire che, morto un principe, in quello stesso istante il diritto e il potere della sovranità si trasmettono al suo parente più prossimo; e ciò perchè non sia posta in discussione la successione, cosa pericolicissima per uno Stato». È la diffusissima teoria della devoluzione statutaria del regno; per il cui formarsi nel secolo xv, ad opera di Giovanni di Terre-Vermeille e di Gian Giovenale des Ursins cfr. CHÉNON, I, pp. 813 segg. Per questo motivo nel pensiero del xvi secolo cfr. soprattutto CHURCH, *Constitutional Thought*, pp. 28 segg.

122. Cfr. oggi *Les Olim ou registres de arrêts*, ed. Beugnot, in *Documents inédits sur l'histoire de France*, Paris, 1839-1848. Per un'informazione sul carattere e le vicissitudini della raccolta, cfr. l'introduzione del Beugnot.

potere non gli è deferito per eredità paterna, ma in virtù della legge del Regno. Se dunque il principe sovrano ha fatto un patto in qualità di sovrano in materia concernente lo Stato e a vantaggio di questo, i successori sono obbligati ad osservarlo; tanto più se esso è stato fatto col consenso degli stati o delle città o delle principali comunità o dei parlamenti, o dei principi o dei più grandi signori, anche nel caso che il trattato andasse contro l'interesse pubblico. Ma se esso è stato fatto con lo straniero, o anche con sudditi per cosa che riguarda l'interesse pubblico e senza il consenso di quelli che ho detto, se poi risulta contro l'interesse comune, il successore non è assolutamente obbligato ad osservarlo^a, ancor meno poi se egli giunge al potere per elezione, nel qual caso si può ben dire ch'egli non riceva niente dal predecessore^b, come avverrebbe anche nel caso che avesse avuto il potere per abdicazione altrui^c. Ma se gli atti del predecessore sono stati diretti al bene pubblico, il successore è obbligato sempre ad osservarli, in qualsiasi veste egli assuma il potere^d; altrimenti diverrebbe lecito il trarre profitto a spese altrui, per frode e per vie traverse, e lo Stato potrebbe andare in rovina nei momenti di pericolo senza che nessuno fosse tenuto a prestargli soccorso, cosa ch'è contro l'equità e la ragione naturale^e. Così dicono le sentenze del parlamento che si tro-

^a CINO DA PISTOIA, *Comm. in Codicem*, in *l. digna vox, de legib. et const. princ.* [= *Cod.*, I, 14, 4] e *ad locum* i dottori citati, e BALDO DEGLI UBALDI, *Comm. in usus feudorum*, in *cap. 1 de natura feudi* [= *L. F.*, I, 7, § 1, fol. 25 r] affermano che non vi è tenuto se ciò implica grave danno.

^b *Dig.*, XIX, 2 (*locati conducti*), 9.

^c Cap. 25, X, III, 5 (*de praebendis*); BALDO, *In omnes Codicis libros*, in *l. ult. de transactionibus* [= *Cod.*, II, 4, 43].

^d *L. F.*, II, 9 (*qui successores teneantur*), § 1; cap. 4, X, V, 4 (*ne praelati*), e cap. 3, VI, II, 14 (*de re iudicata*). Ampliamente GIACONE DEL MAINO, *In Iam Dig. veteris partem*, in *l. 1 de constit. princ.* [*Dig.*, I, 4, 1]. Can. 48, C. XII, q. 2; can. 59, C. XVI, q. 1, e la glossa. BALDO DEGLI UBALDI, *Comm. in usus feudorum*, *Commentariolus super pace Constantiae*, v. «successorum» [fol. 102 r]; cfr. il cap. 1, X, II, 19 (*de probationibus*).
^e *Dig.*, XII, 6 (*de condic. indeb.*), 14.

vano nel registro segnato con la scritta *Olim*, emesse nel 1256 e nel 1294; nelle quali si afferma che il re non sarà vincolato dalle obbligazioni dei predecessori. Esse sono state poi completate e illustrate, come già ho detto, da altre sentenze emesse in casi del genere. E con ciò si viene ugualmente a confutare l'opinione di Baldo³ secondo cui si dovrebbe ritogliere il potere a un principe sovrano che non metta in esecuzione il testamento del suo predecessore, senza tutte quelle distinzioni che noi abbiamo fissate.

Ma qualcuno ancora potrebbe dire: perché fare tante distinzioni, dal momento che tutti i principi hanno il dovere di osservare il diritto delle genti, e i patti e le volontà testamentarie appartengono a questo?⁴ Insisto che tali distinzioni sono necessarie. In realtà il principe non è obbligato al diritto delle genti più che ai propri editti, e se il diritto delle genti è contro l'equità egli può derogarvi con i suoi editti nel suo regno e può proibire ai sudditi di seguirlo⁵. Così si è fatto nel nostro Regno, per esempio, per ciò che riguarda la schiavitù, benché essa fosse comune a tutti i popoli; e un principe può comportarsi così in tutti i casi di questo genere, purché non faccia niente di contrario alla legge di Dio. Se la giustizia è il fine della legge, la legge è opera del principe, il principe immagine di Dio, ne consegue logicamente che la legge del principe deve modellarsi direttamente sulla legge di Dio.

a. *Comm. in Decretalium libros, Prooemium*, «*rex pacificus*» [Venetiis, 1571, foll. 4 r segg.] e § 24 [fol. 7 v].

b. *Dig.*, I, 1 (*de iustitia et iure*), 5.

c. GIOVANNI D'ANDREA, *In V libros Decretalium et in Sextum*, in *cap. ult. de immunitate Ecclesiarum* (cap. 10, X, III, 49, fol. 240 r) 123.

123. Cfr. Introduzione, pp. 43-44.

CAPITOLO IX. — *Del principe tributario o feudatario; se egli possa dirsi sovrano. Delle prerogative d'onore fra i principi sovrani.*

Questa questione merita un capitolo a parte, perché non ha niente a che vedere con quella delle antiche prerogative della sovranità che esistevano nei tempi anteriori al diritto feudale per tutta l'Europa e l'Asia, e in Turchia più che in qualsiasi altro luogo al mondo: poiché in Turchia i timarioti tengono feudi solo per prestare servizio in caso di guerra e solo per il tempo che al re dei Turchi piaccia di concederli loro, e questo non li concede mai per una durata superiore alla vita del vassallo, anche se poi ai timarioti si concedano diversi censitari con la carta territoriale di tutte le prestazioni obbligatorie e tutte le rendite del feudo, ossia l'usufrutto che essi chiamano nella loro lingua *timar*¹, parola che forse viene dal greco *τιμῶν*, e che significa usufrutto onorevole². La vera natura del feudo è quella di essere esente dai gravami ordinari³; e perciò il vassallo, nelle antiche leggi longobarde, si chiama *leudo*, cioè franco, e *aldio* o *aldia*, affrancato, donde sono derivati i vocaboli allodio e laudimia, per indicare i lodi e i diritti dovuti al signore per l'acquisto del feudo franco⁴. Abbiamo detto poc'anzi che si può dire sovrano solamente chi non dipende, eccezione fatta per Dio, altro che dalla sua spada. Se uno dipende da altri non è più sovrano: e un poeta

a. *L.F.*, I, 1 (*qui feudum dare possunt*), § 1.

1. Cfr. I, cap. VI, n. 101.

2. 1586: «Infatti sembra che in origine si dicesse *fe.d.u.m.* poiché quelli che giuravano fedeltà dicevano le parole: *fidelis ero domino vero meo*; e in seguito, facendo delle iniziali una sola parola, ne è venuta fuori la parola feudo. Ma potrebbe anche darsi che essa fosse invece derivata da *foedus*, dato che veniva stipulato un patto da ambedue le parti». Di queste due ipotesi bodiniane la prima risponde ad un'opinione più diffusa (cfr. *L.F.*, II, 3, *per quos fiat investitura*, § 1, e BALDO, *In usus feudorum*, proemio, § 7, fol. 2 v); ma non mancano sostenitori dell'altra; cfr. la relazione della disputa sull'origine di feudo da *fides* o da *foedus* in MARINO FRECCIA, *De subfeudis baronum*, I, *de origine feudorum* (foll. 4 segg.).

3. Cfr. DU CANGE, *Glossarium mediae et infimae latinitatis*, V, v. *leudes* (da *leuda* = tributo o *praestatio*).

che ciò è soggetto a cambiamento. Tuttavia noi vediamo che nella sostanza essi sono assai simili, anche se differenti di nome: così si può vedere dal libro dei Re, là ove si dice che Azaria, figlio del gran pontefice Zadoc, stava a fianco di Salmone per istruirlo nelle cose divine; e Josaphat era suo cancelliere; Eliforo e Abia segretari di Stato; Banaia connestabile; Azaria figlio di Natan luogotenente generale del re per il governo delle dodici tribù¹⁰². Queste cariche sono e sono sempre state simili in ogni tipo di monarchia: così similmente vediamo che il primo Pascià è capo e generale dell'esercito, come connestabile o primo maresciallo; i Bellerbeis sono i governatori generali delle province, e i Sangiacchi sono come governatori particolari; i due cadileschieri corrispondono ai due cancellieri sovrintendenti alla giustizia, l'uno in Asia l'altro in Europa; e i Subasci e i Cadì sono i magistrati e i giudici ordinari; il Muftà è il gran pontefice¹⁰³. Nei regni di Tunisi, di Fez e del Marocco, il Musaside è il cancelliere, l'ammiraglio è il capitano generale della marina¹⁰⁴, e questo termine noi l'abbiamo preso a prestito dagli Arabi, come leggiamo in Leone d'Africa¹⁰⁵. Si vede bene che cariche e uffici si assomigliano strettamente, anche se i nomi sono diversi: e ancora, il gran Maestro d'Etiopia si chiama Betudete, ch'è una parola ebraica che significa maggiordomo¹⁰⁶.

Ma, poichè quasi tutti gli ufficiali e i magistrati sono riuniti in corpi e colleghi¹⁰⁷, bisogna ancora parlare dei corpi e colleghi.)

102. Rg. III, 4, 2-5.

103. Cfr. ancora POSTEL, *Des histoires orientales*, 2ème partie, 9 (p. 246).

104. 1586: « che i Greci chiamano βασιλευστας, e i Latini *praetor classis* ».

105. LEONE AFRICANO, *Description dell'Africa*, parte 8ª, in RAMUSIO, *Libro delle navigationi*, I, Venetia, 1563, fol. 87 r.

106. Per il Betudete cfr. ALVAREZ, *Viaggio della Ethiopia*, cap. 177, in RAMUSIO, *Libro delle navigationi*, I, foll. 267 v-268 r.

107. 1586: « e ancor più sono i corpi e colleghi dei privati che quelli dei magistrati ».

CAPITOLO VII. — Dei corpi, colleghi, stati e comunità.

Dopo aver parlato della famiglia e delle sue parti, (della sovranità e dei magistrati,) bisogna parlare dei corpi e dei colleghi, che nell'ordine naturale tengono dietro alla famiglia, fonte e origine di ogni comunità¹. Diciamo dunque dapprima per-chè vi siano corpi e colleghi, poi parliamo del loro potere e dei loro privilegi in generale, della maniera in cui possono esser puniti in caso di mancanze, infine se lo Stato possa fare a meno di essi.

La differenza fra la famiglia e i corpi e colleghi, e fra questi e lo Stato, è come quella del tutto rispetto alle parti: poichè la comunità di più capi di famiglia, o di un villaggio, di una città, di una contrada, può sussistere senza lo Stato altrettanto bene che la famiglia senza collegio; e così come molte famiglie strette fra loro da legami di amicizia sono membri di un corpo e di una comunità, così più corpi e comunità, stretti insieme dal vincolo del potere sovrano, formano uno Stato. La famiglia è una comunità naturale, il collegio è una comunità civile; lo Stato ha, in più, che è una comunità governata con potere sovrano; ma può essere tanto ristretto da non comprendere né corpi né colleghi, ma soltanto un certo numero di famiglie. Perciò la parola comunità si applica insieme alla famiglia, al collegio e anche allo Stato; mentre per corpo, propriamente, s'intende l'insieme di più famiglie o di più colleghi, o di più famiglie e colleghi.

1. L'aggiunta « della sovranità e dei magistrati » figura già nell'*errata corrigé* apposto dal Bodin stesso alla prima edizione. Ciò fa pensare che questo capitolo nella stesura originaria venisse immediatamente dopo il capitolo 5º del I libro. Diverso, e di tipo definitorio, l'inizio del capitolo nel testo latino: « Per collegio s'intende l'associazione legittima di tre o più persone della stessa condizione; per corpo s'intende l'unione di più colleghi; per università la moltitudine consociata di tutte le famiglie, i colleghi ed i corpi della stessa città, unita da legge comune. Rispetto all'università, lo Stato ha in più la caratteristica di proteggere con potere sovrano la moltitudine di tutti i cittadini e tutte le città. Ho ritenuto di dover aggiungere alla mia trattazione dell'argomento queste definizioni proprio in quanto esse sono state trascurate da tutti quelli che hanno scritto sullo Stato e su questioni di diritto pubblico; giacché senza definizioni sicure non si può costruire niente che abbia stabile durata ».

L'origine dei corpi e dei collegi è da vedersi nella famiglia, ch'è come il ceppo dal quale sono derivati più rami. Si rese gradatamente necessario costruire case, poi casali e villaggi, così vicini l'uno all'altro che sembrava si trattasse di una sola famiglia; poi, non potendosi più, per la grande moltitudine di persone, abitare nello stesso luogo, si fu costretti a dividersi in luoghi diversi. A poco così avvenne che i villaggi, divenuti ormai grossi borghi, con i loro beni e i loro circuiti ben distinti, ma senza legge, senza magistrati, senza signoria sovrana, cominciarono a fare litigi e contese ora per il possesso di una fontana, ora per quello di un pozzo, come leggiamo anche nelle sacre scritture^a; e succedeva sempre che i più forti avessero la meglio e riuscissero a rimaner padroni delle case e dei villaggi cacciandone via i più deboli. Questa fu la ragione per cui si cominciò anche a circondare i borghi di fossati e poi di mura, facendole più alte possibile, e a fare alleanze, da una parte per difendere le case, i beni, le famiglie dall'invasione dei più forti, dall'altra per assalire e cacciar via quelli che si fossero ben sistemati, e per saccheggiare, depredare, far brigantaggi^b. Plutarco ci dice che il più alto punto d'onore fra gli uomini primitivi era quello di massacrare, uccidere, mandare in rovina e rendere schiavi i propri simili^b. E in Tucidide leggiamo che ciò si faceva ancora in tutta la Grecia fino a un tempo di poco anteriore al suo; e in quel tempo ancora non si disprezzava il brigantaggio, cosicché quando per mare o per terra s'incontravano viaggiatori la prima cosa che si facesse, dice sempre lo stesso autore, prima di avvicinarsi, era domandare: Siete predoni, signori?³. Anche Platone e Aristotele han-

a. *Genesis*, 26, [12 segg.].

b. *Plutarco, Theseus*, [6, 4 segg.].

2. 1586: « Dionisio scrive che re Servio aveva disposto nei luoghi montani e sulle altitudini rifugi, quelli che i Greci chiamano *pagi*, dove i contadini potessero trovare scampo fuggendo dal territorio all'irrompere improvviso dei nemici »; cfr. *Dionisio di Alicarnasso, Ant. Rom.*, IV, 15, 2.

3. *Hist.*, I, 5, 2.

no posto il brigantaggio fra le varie sorta di caccia, e gli Ebrei chiamano i grandi predoni potenti cacciatori, sull'esempio di Nimrod⁴. Sembra che questo intenda anche la legge di Solone^a sui corpi e collegi, che permette indifferentemente ogni forma di collegio o comunità, anche composta di quelli che *praedantur*, ἐπὶ λατὸν οὐχόμενοι, purché non contro i sudditi dello Stato⁵; e nel primo trattato fra Romani e Cartaginesi si disse che i Romani non avrebbero oltrepassato il promontorio Bello per trafficare né per pirateggiare: *ultra promontorium pulchri praedae aut mercaturae gratia Romani ne navigant*; così dice Polibio nel libro III⁶. E Cesare, parlando dei Germani dei suoi tempi, scrive: *Latrocinia nullam habent infamiam, quae extra fines cuiusque civitatis fiunt, atque ea inventutis exercendae, ac desidia minuendae causa fieri praedicant*⁷. Questa licenza e questa impunità nel predare costrinse gli uomini che non avevano ancora principi né magistrati a congiungersi in alleanze per la reciproca difesa, e a formare quelle comunità e società che i Greci chiamavano *φρατρίαι*, poiché *φράτρες* o *fratres* erano quelli che attingevano a uno stesso pozzo o *φρέαρ*, così come il nome di *pagani*, o abitanti del villaggio, deriva dal fatto che questi attingevano a una stessa fontana, o *paga*, in dorico⁸.

a. *Dig.*, XLVII, 22 (*de collegiis et corporibus illicitis*), 4.

4. Cfr. per questo già I, cap. 6 (vol. I, pp. 266-267 e nota 4).

5. 1586: « che l'interprete latino, considerando assurdo e falso, ha tradotto diversamente, sviandone il senso: che cos'è ἐπὶ λατὸν οὐχόμενοι se non *praedari*, e *λατὸν* se non *ἐκ πολεμικῶν λατῶν*? ». Il testo latino del Digesto (frammento di Gaio), per cui cfr. la citazione del Bodin stesso (*Dig.*, XLVII, 22, 4), dà una traduzione del greco attestante incomprensione del significato: *qui et multum simul habitantes sunt* (sulla base dello scambio di *λατὸν* con *λατῶν*). È una correzione dettata evidentemente dall'impossibilità di ammettere il riconoscimento di compagnie di predoni o corsari. Cfr. *Ton Basilikon Tomus VII* Jacobus Cuiacius I. C. Latine vertit, Parisiis, 1647, lib. LX, tit. XXXII (*De collegiis et corporibus*), fol. 542 b, per l'esatta ricostruzione del testo; e Cujas, *Observationes*, VII, 30, in *Opera*, IV, col. 1514.

6. Polibio, *Hist.*, III, 22 segg. La citazione in latino fa pensare che Bodin avesse presente la traduzione di Niccolò Perotti.

7. *De bello Gallico*, VI, 23, 6.

8. Non figura più nell'edizione francese del 1583 la nota d'autore: « Festo Pompeo, *De significatione verborum*, s.v. *comessatio* [41 M.] ». Per il rapporto istituito

Così pure la parola *comessatio* deriva da *κώμα* o villaggio, poiché gli abitanti del villaggio mangiavano ordinariamente insieme, come dice Festo Pompeo^a. In tal modo le società e la comunità di vita mantenevano viva l'amicizia, quella fiamma sacra che rivelò in origine il suo primo ardore fra il marito e la moglie, poi fra i genitori e i figli, e poi fra i fratelli, indi fra questi e i parenti più prossimi, e da questi infine fra gli amici; fiamma che si sarebbe del tutto estinta se non fosse stata riaccesa, nutrita e alimentata per mezzo di società, comunità, corpi, collegi. L'unione fra questi ha mantenuto più popoli senza forma di Stato né di potere sovrano; vediamo ciò nel libro dei Giudici^b, ov'è scritto che il popolo ebreo si rese a lungo senza principi né magistrati, vivendo ciascuno a suo arbitrio in piena libertà; tuttavia avevano una certa loro forma di governo, fatta di comunità di famiglie e tribù; e quando erano perseguitati dai nemici le assemblee delle tribù e delle comunità si radunavano insieme e creavano un capo al quale davano potere sovrano, regolandosi secondo l'ispirazione di Dio^c; e così da più tribù e famiglie riunite insieme, nasceva uno Stato per via del potere sovrano.

Per tutte queste ragioni, i primi principi e legislatori, che non avevano ancora scoperto la difficile arte di reggere i propri sudditi con giustizia, favorirono le fratrie, i collegi e le comunità, di modo che, per l'accordo fra le parti e i membri di uno stesso corpo di Stato, fosse più facile reggere il tutto. Vediamo per esempio che così si comportò Numa, legislatore dei Romani, il quale istituì fratrie e collegi per tutti i mestieri e a ciascuno diede patroni e ordinò sacrifici particolari, dopo aver

a. Festo Pompeo, *De sign. verb.*, s. v. *pagi* [221 M.].

b. *Id.*, 16^o; 21, [25].

c. *Id.*, 3; 6; 9-10; 20-21.

fra la parola greca *πῆγη* e la latina *pagus, paganus*, cfr. G. Budé, *Lexicum Græco-Latinum*, sub v.

9. Ma 17, 6; cfr. anche 18, 1; 19, 1.

abolito il nome di Sabini, che ancora si distinguevano in certo modo dai Romani¹⁰. Si fece poi anche una corporazione dei mercanti, cui fu dato per patrono Mercurio, sull'esempio di Solone, che aveva disposto con la sua legge che tutte le fratrie e le comunità fossero considerate lecite e avessero facoltà di fare gli statuti che volessero, purché niente facessero contro le leggi dello Stato^a. E anche Licurgo non solo aveva permesso, ma anche severamente comandato che fossero rispettate tutte le comunità, sia generali che particolari, e perfino che tutti i sudditi facessero i loro pasti in collegi di quindici in quindici, detti *φιλῆται* per l'amicizia giurata che avevano fra loro¹². E in tutte le altre città della Grecia c'erano simili comunità, chiamate *ἐταῖραι*, e in Italia i collegi del genere erano chiamati *sodalitia*, per l'unione, il continuo stare insieme, l'amicizia che essi avevano tra loro, bevendo e mangiando insieme la maggior parte del tempo; né avevano altri giudici che se stessi, in caso si verificasse qualche contesa fra i membri del collegio. Essi sapevano che l'amicizia è il vero fondamento di ogni società, ed è molto più desiderabile che non la stessa giustizia; perché questa, che non è mai pietosa, per mantenere tutto il suo rigore spesso rende nemici gli amici; mentre l'amicizia, ch'è disposta anche a rinunciare a ciò ch'è di suo diritto, ristabilisce la vera giustizia naturale, essendo il solo scopo di tutte le leggi umane e divine quello di mantenere l'amore degli uomini fra di loro, e degli uomini nei riguardi di Dio; cosa che non si può ottenere in nessun altro modo meglio che con il frequentarsi molto e con lo stare ordinariamente insieme, giovani e vecchi, uomini e donne, per mantenere quell'amicizia di cui

a. PLUTARCO, *Solo*¹¹; e *Dig.*, XLVII, 22 (*de collegiis*), 4.

10. PLUTARCO, *Numas*, 17.

11. L'edizione latina toglie giustamente il riferimento a Plutarco, che non ha ragione di esserci: la legge in questione, attribuita a Solone, è riportata infatti nel titolo del Digesto citato subito dopo, da Gaio.

12. Nota d'autore abolita anch'essa nel 1583: « PLUTARCO, *Lycurgus*, [12, 1-2] ».

ho parlato^a; poi però, per evitare confusioni, le età e i sessi furono separati. Anche nella legge di Dio vediamo che i festini di Pasqua erano stati ordinati in compagnie di dieci membri ciascuna; questo oltre alla festa dei padiglioni e ai banchetti ordinari dei sacrifici, che Dio vuole che siano solennizzati in piena gioia e letizia¹³. Ciò si conservò nella primitiva chiesa cristiana, ove spesso si facevano simili banchetti, che venivano chiamati ἀγάπαι per i pii baci e i caritatevoli abbracci che i partecipanti si davano scambievolmente, oltre alla frazione del pane e alla comunione ordinaria¹⁴. (Questo ancor oggi si osserva in Svizzera meglio che ovunque altrove, giacché là in ogni città le confraternite e le corporazioni di mestiere hanno le loro case comuni, ove tengono i loro banchetti e festini assai spesso; né c'è villaggio così piccolo che non abbia la sua casa comune adibita a tale scopo; e ordinariamente i processi e le querele sono risolti in via amichevole, e la sentenza viene scritta col gesso sulla tavola ove si è banchettato.) Così come avevano le loro corporazioni gli artigiani, i mercanti, i preti, i pontefici, le avevano anche i filosofi, soprattutto i pitagorici, che si radunavano ordinariamente e passavano insieme la maggior parte del loro tempo^b.

Questo può bastare per ciò che riguarda la causa, l'origine e lo sviluppo dei corpi e delle comunità. Ma col passare del tempo essi, in ogni Stato, sono stati regolati con leggi, statuti e consuetudini. Per comprendere più facilmente questo punto si può dire che tutti i corpi e collegi sono fondati o per ragioni di religione o per ragioni di amministrazione civile; e quanto

a. ARISTOTELE, *Politica*, II, [10, 1272 a].

b. GIAMBlico, *De vita Pythagoreorum*, [= *Pythagorae*, 21, 96 segg.].

13. In nota nel 1586: « Num., 9, [1 segg.]; Lev., 23, [4-5] ». Passi in cui però non si parla del numero di dieci.

14. 1586: « e anche se tali banchetti, fin da tempo assai antico, sono caduti in disuso, essi tuttavia nella stessa sacra comunione conservano ancora un'immagine di quei banchetti primitivi. I Veneziani tuttavia fanno tra di loro banchetti veri e propri, non simbolici ».

a quest'ultima, o per esercitare la giurisdizione, o per distribuire le cariche, o per provvedere a vettovagliamenti e all'importazione ed esportazione delle mercanzie, o per l'ordinamento dei mestieri, che sono necessari allo Stato, o per l'educazione e la disciplina. Un collegio può essere di un mestiere, di una scienza, di un commercio, di una giurisdizione; può poi verificarsi l'unione di più collegi in un solo corpo, per esempio tutti i collegi dei mestieri, o dei mercanti, o dei dottori delle varie scienze, o di tutti i magistrati¹⁵. Può ancora darsi che tutti i collegi particolari abbiano diritto generale di comunità o universalità; e può darsi che non solo tutti i collegi e le comunità, ma tutti gli abitanti insieme con i corpi e i collegi di una città o di una contrada abbiano diritto di comunità per poter tenere i loro statuti. E può anche darsi che il diritto di costituirsi in collegio sia concesso a ciascun mestiere in particolare, ma proibito in generale. Ciascun collegio può poi avere diversi regolamenti, statuti, privilegi particolari; e in genere la nostra definizione è che ogni corpo o collegio è un diritto di comunità legittima sottostante al potere sovrano¹⁶.

La stessa parola « legittima » implica l'autorità del sovrano, senza il cui permesso non vi può essere collegio; ma si riferisce anche alla qualità dei collegi, al luogo, al tempo, alla forma delle adunanze, a ciò che si deve trattare in assemblea. La parola « comunità » significa che non c'è collegio se non c'è niente di comune. Non è necessario che tutto sia comune, ma basta che vi siano comuni assemblee di tutti i membri del col-

15. 1586: « Quando due o più collegi si fondono in uno, il che avviene spesso, quello che risulta va chiamato corpo non collegio, benché queste due parole si trovino di regola usate in modo promiscuo, e le due nozioni confuse. Altra cosa è il collegio dei tribuni da quello dei pretori o da quello dei questori; ma quando poi questi tre si riuniscono in un sol corpo, non si può più parlare di collegio, e farlo sarebbe dire una sciocchezza; né si può ancora parlare di universalità, perché questa è formata dall'unione e consociazione di tutti i corpi e collegi dei cittadini, e anche dei villaggi della stessa regione. Chiamiamo dunque corpo ciò che risulta dall'unione di più collegi o persone di condizione simile ».

16. Espresso nel testo latino con le parole: « *coetus iure sociatus* » (CICERONE, *De republica*, I, 39, presso AGOSTINO, *De civitate Dei*, II, 21).

legio, che vi sia un sindaco comune e un comune fondo finanziario; non è necessario, insomma, che la vita di tutti i membri si svolga ordinariamente in comune. Qualcuno, per esempio, ha detto che collegio è l'unione di tre persone che vivono insieme con proprietà indivisa¹⁷; ma questo è errato; può darsi che tre o più persone vivano insieme avendo i loro beni in comune senza per questo formare un collegio, ma soltanto una società con comunione di beni; i membri di un collegio, invece, possono aver diritto di collegio pur vivendo ciascuno nella propria casa, come, per esempio, quelle corporazioni di arti e mestieri che la legge chiama appunto *collegia*¹⁸.

Il numero dei membri del collegio non ha grande importanza; essi devono però essere almeno tre¹⁹. E dicendo membri del collegio si intende che siano di uguale potere nei riguardi della comunità, e che abbiano ciascuno voto deliberativo. Può però avvenire che il principe o il collegio stesso nomini uno dei membri per comandare, correggere, punire ciascuno degli altri, singolarmente presi; per esempio così è per i vescovi e gli abati²⁰, che hanno il potere di infliggere punizioni ai canonici e ai religiosi. Quando però il capo ha questo potere su tutto il corpo, collettivamente preso, non si tratta di un collegio, ma piuttosto di una famiglia. Per esempio nei collegi istituiti per i giovinetti nessuno dei membri ha voto delibera-

a. BARTOLO DA SASSOFERRATO, *In Ilam Dig. Novi partem, in tit. de collegiis* [= *Dig.*, XLVII, 22]; ACCURSIO, *Glossa in l. 1, quod cuiusque universitatis* [= *Dig.*, III, 4, 1].

b. *Dig.*, XLVII, 22 (*de collegiis*), I, § 1; *Cod.*, I, 2 [5] (*de sacrosanctis ecclesiis*), I; *Cod.*, III, 13 (*de iurisdictione*), 7; *Cod.*, VI, 24 (*de haereditibus instituendis*), 8.

c. *Dig.*, I, 16 (*de verborum significatione*), 85.

17. 1586: « Alcuni però hanno quasi integralmente in comune le cose che abbiamo detto: intendendo parlare dei conventi di religiosi ».

18. 1586: « Per questo non si diceva mai collegio a proposito dei censori e dei consoli, mentre lo si diceva a proposito dei pretori, dei questori e dei tribuni ».

19. 1586: « per quelli che gli Ebrei, distorcendo la parola dal suo significato più comune, chiamano *abbates*, e i Latini rettori del convento », con riferimento al notissimo significato *abba* = padre.

tivo; se ciò avvenisse si tratterebbe di un collegio vero e proprio, mentre i giovinetti sono tutti sotto il potere e la correzione di un direttore. Si è anche discusso se il vescovo e l'abate possano dirsi membri del collegio, poiché da un lato hanno il loro grado, dall'altro fanno anche parte del collegio allo stesso titolo e con le stesse prerogative degli altri membri; e la questione, molto discussa in un senso e nell'altro, è rimasta insoluita. Ma lasciando questa discussione da parte, dirò che mi sembra che colui che è eletto dal collegio stesso o dal principe per comandare a tutti i colleghi come singoli riveste una doppia qualità, riguardo ai singoli membri e riguardo all'insieme del collegio; si chiama direttore, vescovo, abate, priore, presidente per il suo potere di comandare ai singoli membri; ma quando il corpo o collegio è riunito non è più altro che un membro, anche se abbia la presidenza. Per questo si pongono distinte le denominazioni: vescovo, canonici, capitolo; abate, religiosi, convento; direttore, collegiali, collegio.

Si è poi sbagliato uno dei primi giureconsulti nel dire che i filosofi chiamano collegio le persone che compongono il collegio stesso²¹: collegio è un termine giuridico, che può riferirsi anche a una sola persona se tutti gli altri membri siano morti²²; e il diritto di collegio resta anche se siano morti tutti i membri, e i beni del collegio non possono essere requisiti né dal fisco né dai privati fino a che il collegio non venga soppresso d'autorità dal sovrano²³. Uno dei principali privilegi dei collegi è

a. BARTOLO DA SASSOFERRATO, *In Ilam Dig. Novi partem, in l. aut facta, de poenis* [= *Dig.*, XLVIII, 19, 16].

b. INNOCENZO, *In V Decr. libros, in cap. 2, de novi operis nunciatione* [= cap. 2, X, V, 32]; ALESSANDRO TARTAGNI, *Consilia*, IV, 74 [coll. 64 r-65 v]; di contro il cap. 14, X, V, 3 (*de excessibus praelatorum*).

c. *Dig.*, XXX, 1 (*de legatis* I), 96, § 1; 14, § quae ab intestato²⁰, *Dig.*, XL, 4 (*de manumissis testamento*), 50; *Dig.*, XXXVI, 1 (*ad S.C. Trebellianum*), 6, § 3²¹; *Dig.*, XXIX, 4 (*si quis omissa causa*), 6 § 7; *Dig.*, XXXVIII, 9 (*de successorio edicto*), 1, § 1, e ivi, 2; *Dig.*, XLIX, 14 (*de*

20. Ma l. 114, § 2 (*qui intestato*).

21. È il § *si fisco*, citato come *est fisco*.

quello di poter ricevere eredità^a; ma una volta che il collegio sia soppresso oppure riprovato, non essendo esso più altro che una conventicola illegale, non è più nemmeno permesso di lasciargli niente in eredità; si può tuttavia sempre fare lasciti in favore dei suoi membri in qualità di singoli^b; ma se si vuole evitare che collegi e corporazioni non tollerate siano mantenute in vita per mezzo di lasciti testamentari ed eredità, bisogna fare proibizione solenne di lasciar loro alcunché in qualsiasi forma. Tuttavia un collegio può essere lecito nonostante la proibizione di farlo erede; per esempio l'imperatore Antonino, che per primo permise di far lasciti testamentari a corpi e collegi, non volle che il collegio o sinagoga degli Ebrei potesse pretendere di ottenere le eredità che gli venissero lasciate^c; pur avendo gli Ebrei il permesso di riunirsi nelle loro sinagoghe^d, come si può vedere dall'arringa dell'ambasciatore Filone all'imperatore Caligola. Anche Augusto aveva disposto, con lettere patenti indirizzate ai governatori delle province, che i collegi degli Ebrei fossero tollerati; e Norbano, proconsole d'Asia, proibì ai magistrati di Efeso di porre ostacolo di sorta alle loro riunioni^e. Oltre a ciò, Augusto istituì perfino a Gerusalemme il sacrificio perpetuo e giornaliero di un vitello, un capro e un montone, e dispose un'elargizione e distribuzione ordinaria, a proprie spese, a favore degli Ebrei^e.

iure fisci), I, § 2, e ivi 41; Dig., XLI, 3 (*de usucapione*), 18; Dig., XLIV, 3 (*de diversis et temporaliibus praescriptionibus*) 10; Cod., III, 8 (*de infirmo testamento*), 10; Dig., XLIX, 1 (*de appellationibus*), 22; cap. 22, X, 1, 3 (*de rescriptis*); Dig., XLVII, 22 (*de collegiis*), 4.

^a. Dig., XXXIV, 5 (*de rebus dubiis*), 20; Dig., XXXVI, 1 (*ad S.C. Trebellianum*), 27.

^b. Dig., XXXIV, 5 (*de rebus dubiis*), 20, già citata.

^c. Cod., I, 9 [12] (*de Iudaicis et caelicolis*), 1.

^d. In tutto il medesimo titolo.

^e. Così Filone, *Legatio ad Gaium*, [309 segg.], anche se Svetonio, *De vita Caesarum*, II, *Divus Augustus*, [93], palesemente ne discorda.

22. Filone, *Legatio ad Gaium*, 309 segg., 314 segg. Cfr. anche la nota d'autore che si rifà allo stesso contesto.

Vi sono anche corpi e collegi di giudici e magistrati; tuttavia non sarebbe conveniente ch'essi domandassero di avere un lascito testamentario se non vi fosse una espressa concessione in proposito nello stesso atto della loro istituzione. Così fu sentenziato in giudizio contro il senato di Roma, al quale Ruffio Cepione, membro del senato stesso, aveva fatto un lascito testamentario sotto forma di una certa somma da distribuirsi a quelli che fossero presenti in consiglio; ma l'erede si oppose, e Domiziano diede ragione all'erede e sentenza sfavorevole al senato, pur essendo questo il corpo più antico e più importante dello Stato^a.

Chiarita l'origine e la definizione dei corpi e collegi, occorre ora parlare del loro potere in generale, che resta all'infuori di tutte le disposizioni contenute nell'atto di istituzione, negli statuti, nei privilegi particolari, che sono diversi a seconda della diversità delle associazioni e sono quasi un'infinità. I primi corpi e collegi, quelli che hanno maggior potere nello Stato, sono i collegi dei giudici e dei magistrati; poiché essi hanno potere non solo sulla loro minoranza, a nome dell'insieme, e sui membri singolarmente presi, ma anche sugli altri che, senza far parte del collegio, sono soggetti alla sua giurisdizione. La differenza fra questi collegi e gli altri è notevole, perché gli altri sono istituiti ciascuno per il governo di ciò ch'è comune ai suoi membri, essi in primo luogo per gli altri suditi, e anche per porre norme agli altri collegi e correggerli se trasgrediscono le leggi e gli statuti. Ma così com'è necessario che l'uomo giusto stabilisca in primo luogo la giustizia in se stesso, prima di render giustizia agli altri (come dicono gli Ebrei nei loro proverbi, la carità, se autentica, si deve farla cominciare da se stessi²³), così occorre che i collegi dei giudici

^a. Svetonio [*De vita Caesarum*, VIII], *Domitianus*, [9, 2].

23. Cfr. già, per questo proverbio talmudico assai diffuso, quanto citato dalla più tarda raccolta di J. Buxtorf, I, cap. 2 (vol. I, p. 185). Segue nel testo latino: « ossia finché gli appetiti obbediscano alla ragione e questa abbia il comando ».



stabiliscano in primo luogo in se stessi giustizia, per poterla poi meglio rendere agli altri sudditi. E qui ci si può chiedere se è più conveniente che ogni collegio di magistrati sia giudice dei propri membri oppure che questi siano giudicati da altri; vi sono per questo ragioni particolari, che tra poco spiegherò; per il momento è sufficiente questa distinzione: se il collegio è composto per la maggior parte di uomini corrotti non è possibile lasciargli il giudizio sui loro misfatti; ma se è noto ch'essi sono persone oneste non c'è dubbio ch'è più utile sia al collegio sia allo Stato che i membri di esso siano giudicati dai loro colleghi piuttosto che da altri giudici; perché in ogni collegio c'è qualcosa di particolare che non può essere ben compreso se non dai membri stessi; e inoltre in tal modo si mantiene meglio l'unione del collegio. Fu per questa ragione che l'imperatore Adriano dispose che i senatori romani non potessero essere giudicati altro che dal senato²⁴. Per la stessa ragione la giurisdizione civile fra i mercanti, per fatti che riguardano il loro commercio, è stata, prima in Italia e poi in Francia, saggiamente attribuita ad alcuni magistrati e consoli propri del corpo e del collegio dei mercanti, per decidere rapidamente le contese che sopravvengono a causa dei patti; contese che hanno una loro ragione particolare e non comune ad altre simili.

Quanto agli altri corpi e collegi, anche se non siano, come quelli dei magistrati, stati istituiti con giurisdizione e potere di comando, hanno però sempre qualche regola coercitiva fissata dai loro statuti e privilegi, e talvolta anche senza termini precisi, lasciandosi il tutto alla discrezione e prudenza del corpo e del collegio, o del capo di esso, che deve agire con quella moderazione che il padre deve avere sui figli, senza

a. DIONE CASSIO, *Hadrianus*²⁴.

24. Citato curiosamente come un autore della *Historia Augusta*, col titolo cioè di una supposta biografia. Non sembra trovar riscontro nelle edizioni del tempo, ed è forse solo equivoco del Bodin.

crudeltà né eccesso di rigore. Poiché, se la legge condanna a pagare il prezzo dello schiavo ucciso da chi aveva l'incarico di istruirlo, foss'anche per eccesso di correzione usata^a, a più forte ragione è da condannarsi colui che, avendo facoltà di moderata correzione su uomini di condizione libera, applichi loro pene così rigorose da provocarne la morte; come avveniva a Sparta, ove i giovinetti erano fustigati così crudelmente dal gran maestro della gioventù che alcuni di loro talvolta spiravano sull'altare di Diana sotto i colpi^b, non osando per lo più nemmeno gridare, per paura di essere ritenuti di animo vile. E benché l'imperatore Federico II desse ai rettori delle università potere giurisdizionale e ai direttori dei collegi facoltà di correggere i discepoli^c, ciò si deve intendere riferito a misfatti di non grande entità, benché vi siano più giureconsulti che vorrebbero esteso tale potere giurisdizionale a tutti i poteri che i magistrati hanno per concessione del sovrano^d. E inoltre l'imperatore e il papa possono far ciò solo nei paesi che dipendono da loro; benché Gregorio XI, in una bolla concessa in privilegio all'Università di Parigi a conferma delle bolle di Papa Urbano V e papa Innocenzo VI, abbia decretato che, se uno studente commette un misfatto passibile di pena, solo il vescovo sia competente a giudicarlo, e abbia proibito di imprigionare per debiti di qualsiasi sorta, né i re di Francia né i loro magistrati sono obbligati a tener conto di queste bolle. È vero che i conventi dei religiosi hanno una facoltà di correzione sui loro membri tanto più severa quanto più la regola

a. *Dig.*, IX, 2 (*ad legem Aquiliam*), 5, § 3; *Dig.*, XIX, 2 (*locati conducti*) 13, § 4; *Cod.*, IX, 5 (*de emendatione propinquorum*) 1.

b. PLUTARCO, *Lycurgus*, [18, 1].

c. *Auth.* «habita» (*const. Friderici extrav.*)²⁵, ad *Cod.*, IV, 13 (*ne filius pro patre*), 5.

d. Sia detto contro il parere di Baldo, Bartolommeo da Saliceto, il Castrense, Bartolo.

25. Ma la costituzione, come si sa (cfr. CENGETTI, *Studium iur. Bononie*, «Studi Medievali», III s., VII, 1966, pp. 781-833), è di Federico I (Roncaglia 1158) e non del II. Per Parigi cfr. DENIFLE-CHATELAIN, *Chart. Univ. Paris.*, III, Paris, 1894, n. 1404, p. 223.

17. BODIN, II.

è stretta; e perciò i giovani che vi entrano sono esentati dal potere e dalla correzione paterna^a (benché molti ritengano il contrario^b, ma la loro opinione è poco seguita); e tuttavia si sa bene che la riverenza e i doveri naturali dei figli verso i padri rimangono sempre intatti in tutta la loro forza e il loro vigore, qualunque sia l'obbligo ch'essi hanno verso i corpi e i colleghi, perché né leggi umane, né statuti, né privilegi dei principi possono derogare alla legge di Dio e della natura, che ha espressamente obbligato i figli all'obbedienza verso i padri e le madri, né possono emanciparsene senza atto di emancipazione, espressa o tacita che sia, e consenso dei padri, per prendere i voti nei conventi e nelle comunità; e nonostante questo resta

a. ACCURSO, *Glossa in Dig.*, IV, 4 (*de minoribus XXV annis*), 9, § 4; lo seguono BARTOLO, BALDO, ALESSANDRO TARTAGNI, *ad loc.*; LUDOVICO BOLOGNINI, *In Codicem*, in *auth.* «*ingressi*», *ad Cod.*, *de sacrosanctis ecclesiis* [= *Cod.*, I 2, (5), 13]; ALBERICO DA ROSATE, *Comm. in Codicem*, *ad loc.*, § 12, dice che questa è l'opinione dei dottori; così pure l'ARCIDIAcono, *In Decretum*, *can. non dicatis*, C. XII, q. 1; cfr. anche la glossa, che è seguita dal PALERMITANO e da FELINO SANDEO, «*quemadmodum pro servo*»²⁶; cfr. GUIDO PAPE, *Singularia*, 26 [Lugduni, 15 fol. 31]; BARTOLO DA SASSOFERRATO, *In Ilam Codicis partem*, in *auth.* «*idem*», *de bonis quae liberis* [= *ad Cod.*, VI, 61, 6]; BARTOLO, *In Ilam Dig. Vet. partem*, in *l. pater furiosus*, *de iis qui sunt sui vel alieni iuris* [= *Dig.*, I, 6, 8], e, allo stesso luogo, GUGLIELMO DE CUN, *Commentarii in Dig. vet.*; DINO DA MUGELLO²⁷, *In Dig. Novum*, in *l. ergo*, *de acquirendo rerum dominio* [= *Dig.*, XLI, I, 30]; BOHIER, *Decisiones Sen. Burdigal.*, 121 [fol. 127 r segg.]; ALESSANDRO TARTAGNI, *Comm. in Dig. Infortiatum*, in *l. sub condicione*, *de liberis et posthumis* [= *Dig.*, XXVIII, 2, 20].

b. BALDO DEGLI UBALDI, *In omnes Codicis libros*, in *l. ult.*, § 1, *de bonis quae liberis* [= *Cod.*, VI, 61, 8]; GIOVANNI D'ANDREA, *In Sextum Decretalium comm.*, in *cap. ult.*, *de iudiciis* [= *cap.* 3, VI, II, 1]; lo dimostra la *l. ult.*, *de bonis quae liberis* [= *Cod.*, VI, 61, 8]; DURANTE, *Speculum iudiciale*, *de statu monachorum*, vers. 12 [IV, 3, Lugduni, 1547, III, fol. 156 v]; JACOPO BUTRIGARIO, *Lectura super Codice*, in *auth.* «*si qua mulier*», *de sacrosanctis ecclesiis* [= *ad Cod.*, I, 2 (5), 13]; BALDO DEGLI UBALDI, *ad loc.*; ANGELO DEGLI UBALDI, *Comm. in Dig. Infortiatum*, in *l. sub condicione*, *de liberis et posthumis* [= *Dig.*, XXVIII, 2, 20].

26. Glo. «*quemadmodum*», *can. non dicatis* (11), C. XII, q. 1.

27. Per notizie su Dino cfr. già vol. I, p. 397, nota 107.

sempre il dovere del rispetto e della riverenza filiali^a, anche se d'ora in poi vengono considerati figli di famiglia del convento stesso^b e a questo vada la loro eredità, o talvolta addirittura come schiavi^c. Per questo i canonisti concedono agli abati diritti sui loro religiosi, senza che il vescovo abbia facoltà di intervenire^d, il che è stato confermato con sentenza dal parlamento di Parigi^e. In tal modo essi non possono nemmeno esser citati davanti a corti di giustizia per colpe commesse

a. ALESSANDRO TARTAGNI, *Comm. in Dig. Infortiatum*, in *l. sub condicione*, *de liberis et posthumis* [= *Dig.*, XXVIII, 2, 20].

b. BARTOLO DA SASSOFERRATO, *In Ilam Codicis partem*, in *auth.* «*si qua mulier*», *de sacrosanctis ecclesiis* [= *ad Cod.*, I, 2 (5), 13]; BALDO DEGLI UBALDI, *In Dig. Vetus*, in *l. cum adoptivus*, *de adoptionibus* [= *Dig.*, I, 7, 7]; ANGELO DEGLI UBALDI, BARTOLO, PAOLO DI CASTRO, ALESSANDRO TARTAGNI, *Comm. in Dig. Infortiatum*, in *l. sub condicione*, *de liberis et posthumis* [= *Dig.*, XXVIII, 2, 20]; e *Comm. in Codicem*, in *l. apud hostes*, *de suis et legitimis* [= *Cod.*, VI, 55, 8]; PAOLO DI CASTRO, *Consilia*, I, 291 [I, foll. 151 v-152 r]; PIETRO D'ANCARANO, *In V libros Decretalium*, in *cap. de caetero*, *de testibus* [= *cap.* 14, X, II, 20]; STEFANO BERTANDO²⁸, *Consilia*, I, 66 e III, 116 [Francofurti, 1603, I, p. 450; III, pp. 130-131]; GIASONE DEL MAINO, *Comm. in Codicem*, in *l. qui se patris unde liberi* [= *Cod.*, VI, 14, 3].

c. BALDO DEGLI UBALDI, *In omnes Codicis libros*, in *l. 1*, *qui admitti ad bonorum possessionem* [= *Cod.*, VI, 9, 1], n. 42; INNOCENZO, *In V libr. Decr.*, in *cap. cum olim*, *de privilegiis* [= *cap.* 14, X, V, 33]; GIASONE DEL MAINO, *In Dig. Infortiatum*, in *l. 1*, *de vulgari et pupillari substitutione* [= *Dig.*, XXVIII, 6, 1], n. 42; in *l. cum fundus*, § 1, *si certum petatur* [= *Dig.*, XII, I, 31], n. 17; LUDOVICO ROMANO, *In Dig. Infortiatum*, in *l. is qui haeres*, § *neque*, *de acquirenda haereditate* [= *Dig.*, XXIX, 2, 13, § 3].

d. FELINO SANDEO, *In V libr. Decr.*, in *cap. pastoralis*, *de officio ordinarii* [= *cap.* 11, X, I, 31]; e ivi anche il PALERMITANO; ma di contro cfr. l'ultima [= 7] legge di *Cod.*, III, 3 (*de iurisdictione*), e il *cap.* 3, X, I, 31 (*de officio ordinarii*).

e. Nel 1427²⁹. Cfr. il *cap.* 8, X, III, 35 (*de statu regularium*); e *Decisiones Capellae Tolosatis*, 109³⁰; GUIDO PAPE, *Decisiones parliamenti Delphinialis Gratianopolis*, 59³¹.

28. Giurista del sec. xvi, originario del Delfinato; i suoi *Consilia* furono stampati in sei volumi nel 1552, con note del Du Moulin.

29. Così nell'edizione del 1583, mentre altrove la data è precisata con 27 febbraio.

30. Altrove 309; ma piuttosto 308, foll. 108 r-110 r.

31. Altrove 559; cfr. *Decisiones*, fol. ccxxx v-ccxxxi r.

prima della loro entrata in monastero^a. Questo però si deve intendere solo a proposito di errori di gioventù o di colpe di poca entità; altrimenti si aprirebbe a ladri e assassini una pericolosa possibilità di ritirarsi in collegi di questo tipo come nelle foreste, al solo scopo di evitare la pena. E di fatto ciò è avvenuto più volte; e i saggi magistrati devono opporsi a che ciò accada, e, seguendo la legge di Dio, strappare gli assassini dall'altare per far giustizia; abbiamo visto, per esempio, che il parlamento di Tolosa fece condannare due religiosi di Daurade a esser trascinati al supplizio su di un graticcio vestiti dell'abito (senza degradarli) e fatti a pezzi, perché avevano assassinato il loro superiore^b. Così pure i religiosi possono sporgere denuncia contro il loro abate al giudice ordinario, sia in materia penale sia in materia civile^c, e possono sporgere appello a un superiore contro il giudizio del loro abate, come è stato sentenziato nella corte di Parigi. Lo stesso Nicola abate di Palermo ha espresso il parere che la denuncia si possa fare anche senza bisogno di chiedere il permesso³², e così è stato sentenziato anche dal tribunale di Bordeaux^d. Per la stessa ragione, se un membro di un collegio vuole cacciar via dal collegio un altro membro, o privarlo, senza motivo, dei suoi diritti, dei suoi privilegi, delle sue libertà, chi deve giudicare in

a. can. *admonere*, C. XXV, q. 2³³, cap. 4, X, III, 34 (*de voto*); e ivi GIOVANNI D'ANDREA; BARTOLO DA SASSOFERRATO, *In Iam Codicis partem, in auth. «cum ingressi», de sacrosanctis ecclesiis* [= *ad Cod.*, I, 2, (5), 13], n. 34; il PALERMITANO, *In V Decr. libr.*, in cap. *cum ab ecclesiis, de officio ordinarii* [= cap. 3, X, I, 31].

b. Nel giugno del 1560.

c. Lo si dimostra in *Cod.* I, 19 (*de precibus imperatorum offerendis*), 1; INNOCENZO, *In V libr. Decr.*, in cap. *insinuante, qui clerici vel voventes* [= cap. 7, X, IV, 6], e in cap. *monachi, de statu monachorum* [= cap. 2, X, III, 35].

d. Il 15 dicembre 1544.

32. NICCOLÒ DE' TEDESCHI, detto il PALERMITANO, *In V Decr. libros*, in cap. *ad nostram, de appellationibus* (c. 3, X, 2, 28), Venetis, 1578, fol. 109 v seg.

33. Forse il can. 8, C. XXXIII, q. II.

proposito è il giudice ordinario del collegio. Tuttavia, in antico, i corpi e collegi di artigiani, mercanti e altri simili avevano questo potere, come Cicerone ci dice a proposito dei mercanti romani: *Mercuriales et Capitolini M. Furium, hominem nequam, equitem Romanum, de collegio eiecerunt*^a; e a Sparta era poi permesso di cacciar via dalle assemblee e dai collegi di cui ho parlato chi avesse rivelato i segreti della comunità^b. (In un simile caso l'Abate Palermitano ritiene che i capitoli abbiano facoltà di espellere i membri o di privarli delle loro mansioni ordinarie^c, non però di batterli né di usare mezzi severi di correzione, e neanche di imprigionarli, come è stato giudicato per sentenza del parlamento di Parigi^d.)

Ma ci si può ancora chiedere se un collegio possa fare un'ordinanza che disponga che nessuno dei membri del collegio possa rivolgersi per giudizio ad altri che al collegio stesso; e se, trasgredendo tale proibizione, sia lecito rivolgersi al magistrato, senza con ciò incorrere nella pena civile prevista dalle proibizioni stesse. Il giureconsulto Scevola è del parere che se ci si rivolge ai magistrati contro la proibizione del collegio, si deve poi pagare la pena prevista dallo statuto di questo^e. Ma questa regola non è generale, e non può reggere, per esempio, nel caso di un delitto, così come le pene pattuite all'atto di un arbitrato non possono essere applicate in caso di delitto^f. In secondo luogo, ritengo che l'ordinanza del collegio, anche in caso di questione civile e non penale, non debba aver corso se tutti i membri del collegio non abbiano consentito ad essa,

a. *Ad Quintum fratrem*, II, 7³⁴.

b. PLUTARCO, *Lycurgus*, [18, 1].

c. *In V Decr. libros*, in cap. *cum contingat, de foro competentibus* [= cap. 13, X, II, 2]; *Pragmatica de concubinis*, § *quod si, glossa in v. pertinet*; cap. 7, X, I, 31 (*de officio ordinarii*).

d. Il 13 ottobre 1534; per la privazione della distribuzione, giudizio reso nel 1391.)

e. *Dig.*, L, 9 (*de decretis ab ordine faciendis*), 7.

f. *Dig.*, IV, 8 (*de receptis arbitris*), 32, § 6.

come appunto si fa negli arbitrati. Poiché in tutte le comunità, quando si tratta di ciò che riguarda tutti in particolare e singolarmente presi, si richiede il consenso espresso di ciascuno^a; se invece la cosa riguarda la comunità indistintamente e nell'insieme, basta che la maggioranza sia di un certo parere perché gli altri vi siano obbligati, purché non si comandi niente che vada contro gli statuti del collegio fissati dal sovrano, o anche dal fondatore del collegio con l'autorizzazione del sovrano. A parte dunque il caso di trasgressione delle ordinanze dello Stato e degli statuti, il collegio può obbligare a nome di tutti con un'ordinanza la minoranza e tutti i singoli^b, purché i due terzi dei membri siano presenti all'assemblea, anche se poi non siano tutti dello stesso parere circa cose di interesse comune. Tuttavia la maggioranza riunita non è poi obbligata a conservare i suoi statuti, e ancor meno tutto il collegio, così come il principe non è tenuto a mantenere immutata la sua legge^c; né il testatore il suo testamento^d, né i privati i loro patti, dai quali possono allontanarsi di comune accordo^e; e nuovamente si può dire che siano sufficienti i due terzi dei membri del collegio ad annullare l'ordinanza fatta da tutto il collegio^f. È questa una regola generale di tutte le comunità, gli stati, i corpi, i collegi, quando si tratta di decisioni da prendere circa cose di interesse comune per tutti i membri a titolo collettivo; (ma se gli stati sono una riunione di corpi diversi, come lo sono nell'impero e in ogni altro Stato, composti di tre ordini, cioè l'ordine ecclesiastico, la nobiltà, il popolo, i primi due non pos-

a. Cap. 14, X, V, 31 (*de excessibus praelatorum*); Dig., VIII, 3 (*de servitutibus rusticorum praediorum*), 11; Inst., II, 1 (*de rerum divisione*), § 9.

b. Dig., III, 4 (*quod cuiusque universitatis*), 3 e 4.

c. Dig., I, 3 (*de legibus*), 31; Dig., XLV, 1 (*de verborum obligationibus*) 108, § 1.

d. Dig., XXX, 1 (*de legatis* I), 4, in principio.

e. Dig., II, 4 (*de pactis*), 58.

f. INNOCENZO, *In V libr. Decr.*, in cap. *humilius, de maioritate* [= cap. 17, X, I, 33]; LUDOVICO ROMANO, *In Dig. Vetus, in tit. de arbitris* [= Dig., IV, 8].

sono far niente che vada a pregiudizio del terzo. Bodin, deputato del terzo stato di Francia a Blois, mosse rimostranza a questi due ordini che sarebbe stata cosa perniciosa per l'assetto del regno il voler nominare trentasei giudici per attendere al giudizio sui quaderni di doglianze degli stati, per molte ragioni ch'egli allora illustrò minutamente; e poiché l'arcivescovo di Lione, presidente dell'ordine ecclesiastico, metteva avanti che ciò era stato deciso dalla Chiesa e dalla nobiltà, Bodin fece nuovamente rimostranza che dal tempo più antico ognuno dei tre stati aveva avuto salva appunto questa prerogativa, che gli altri due riuniti non potessero decidere niente a pregiudizio del terzo, anche se qualcosa di simile era poi passato facilmente agli stati di Orléans, e che così si praticava anche negli stati dell'impero, d'Inghilterra e di Spagna; per tale ragione supplicò i due ordini che non volessero prendere in mala parte se egli faceva opposizione come portavoce del terzo stato. In seguito a ciò, la cosa essendo stata nuovamente messa in deliberazione, l'ordine ecclesiastico e i nobili cambiarono parere; e quel giorno il re disse in presenza di Ruzé, vescovo di Angers, e di altri signori, che Bodin aveva manovrato gli stati a suo piacere³⁵. Se però è questione di una cosa comune a tutto il corpo o collegio, e che non porti danno a tutti gli altri membri del corpo generale dello Stato, la maggioranza può decidere a discrezione, anche nel caso che la comunità ordini che gli statuti siano integralmente aboliti, pur non essendo tutti i membri di tale parere; poiché sempre, in ogni caso, è il parere della maggioranza quello che prevale. Anche la legge ha disposto che quello che sia stato eletto dal collegio o dalla comunità per trattare gli affari comuni abbia solo il potere di obbligare i singoli membri. E si sbagliano quelli che affermano che, se nello stesso statuto del collegio sia stato stabilito che occorre l'unanimità per prendere una decisione, i due terzi dei mem-

35. Per tutto questo cfr. la *Relation journalière de tout ce qui s'est négocié en l'assemblée générale des états* in MAYER, *Des Etats généraux et autres assemblées nationales*, Paris, 1788, XIII, p. 278 segg.

bri non hanno alcun potere³⁶; se questo fosse vero basterebbe l'opposizione di un membro ad impedire i pareri, le sentenze, le deliberazioni di tutta la comunità, il che va contro la disposizione formale della legge^b, secondo la quale, negli atti concernenti la comunità, la maggioranza deve prevalere, e la maggioranza dei due terzi può dar legge a ciascuno in particolare, sia presente che assente^c. Se si tratta di cose non gravi, inoltre, non è neanche necessario che tutti i membri del consiglio siano presenti, è sufficiente che tutti siano stati chiamati^d; quando si tratta di cose gravi ed importanti occorre che siano presenti almeno i due terzi dei membri, anche se non tutti consenzienti. Non c'è legge né ordinanza speciale che parli della necessità dell'unanimità dei due terzi presenti dei membri dell'intero collegio; questo si richiede solo per i collegi dei giudici nel nostro Regno, in base all'ordinanza di Luigi XII, quando si tratti di cause civili; così pure l'ordinanza di Gregorio X per l'elezione del papa dispone che occorrono i consensi dei due terzi del collegio dei cardinali³⁶; e ciò è necessario anche per l'elezione di diversi capi di collegio. In rari

a. Così scrive NICCOLÒ PALERMITANO, *In V libros Decretalium*, in cap. *constitutis, de appellationibus* [= cap. 45, X, II, 28], e vedi la glossa al cap. *si cui, de electione, Liber Sextus* [= cap. 23, VI, I, 6].

b. Dig., L, 1 (*ad municipalem*), 19; Cod., X, 32 (*de decurionibus*), 3 e 45; Dig., XXVI, 5 (*ubi de tutoribus*) 19; Dig., L, 9 (*de decretis ab ordine factendis*), 3.

c. Dig., III, 4 (*quod cuiusque universitatis*), 3, 4, 6; BARTOLO DA SASSOFERRATO, ANGELO DEGLI UBALDI, PAOLO DI CASTRO, *Comm. in Dig. Vetus, ad loc.*; ANTONIO DA BUDRIO e NICCOLÒ PALERMITANO, *In V libr. Decr., in cap. pastoralis, de rescriptis* [= cap. 14, X, I, 3]; Cod., X, 34 (*de praedictis curialium*), 2.

d. Cap. *si ad ea*³⁷, X, III, 8 (*de concessione praebendae*) e cap. 28, X, I, 6 (*de electione*); NICCOLÒ PALERMITANO, *In V Decr. libros, in cap. bonae, de electione* [= cap. 36, X, I, 6]; FELINO SANDEO, *In Decr. libros, in cap. cum omnes, de constitutionibus* [= cap. 6, X, I, 2].

36. La bolla in questione (concilio di Lione, 1247) è stata poi incorporata nel diritto canonico, ove figura come cap. 3, VI, I, 6 (*de electione*), ad opera di Bonifacio VIII.

37. Non trova riscontro un cap. *si ad ea*.

casi occorre l'accordo unanime di tutti i membri: ciò avveniva, per esempio, nel collegio dei tribuni, ove un solo voto contrario bastava a bloccare le decisioni di tutto il collegio; e, ottenuto l'accordo generale, si apponeva all'atto l'espressione PRO COLLEGIO. Se però non vi è disposizione dello statuto o ordinanza speciale in proposito, la maggioranza dei due terzi è sufficiente per tutti gli atti che concernono la comunità collegiale.

È però anche necessario che il consenso si dia nell'assemblea del corpo o collegio: anche se tutti i membri, separatamente, avessero acconsentito a cosa riguardante la comunità, l'atto non può avere alcun effetto^a, né secondo né contro la loro volontà; a meno che tale loro consenso non sia stato dato davanti a notai. Infatti, in questo caso, non sarebbe stato il collegio ad agire, ma i singoli separatamente^b. Né basta che tutti i membri siano stati chiamati, ma devono anche esserlo stati entro i limiti di tempo e di luogo prescritti dagli statuti. Molti poi si sono dati da fare per decidere chi sia che deve convocare il collegio; e i più sono dell'avviso che dev'essere il più anziano dei membri ad avere il potere di convocare gli altri e di dichiararli contumaci^c, senza avere però anche il potere

a. Cod., X, 32 (*de decurionibus*), 2; NICCOLÒ PALERMITANO, FELINO SANDEO, ANTONIO DA BUDRIO, *In Decr. libros V, in cap. cum omnes, de constitutionibus* [= cap. 6, X, I, 2].

b. ACCURSIO, *Glossa in Dig. Vetus, in l. sicut, quod cuiusque universitatis* [= Dig., III, 4, 7]; BARTOLO DA SASSOFERRATO, *In Ilam Dig. Novi partem, in l. aut facta, de poenis* [= Dig., XLVIII, 19, 16]; NICCOLÒ PALERMITANO, *In V Decr. libros, in cap. gratum, de postulatione praelatorum* [= cap. 2, X, I, 5].

c. INNOCENZO, *In V Decr. libros, in cap. I, de maioriante* [= cap. I, X, I, 33]; ANTONIO DA BUDRIO e NICCOLÒ PALERMITANO, *In V Decr. libros, in cap. cum nobis olim, de electione* [= cap. 19, X, I, 6]; BARTOLO DA SASSOFERRATO, *In Ilam Dig. Novi partem, in l. I, de albo scribendo* [= Dig., L, 3, 1]; NICCOLÒ PALERMITANO, *In V Decr. libros, in cap. quaevisiti, de iis quae fiunt a maiore parte* [= cap. 2, X, III, 11]; BALDO DEGLI UBALDI, *In omnes Codicis libros, in l. I, de fide instrumentorum* [= Cod., IV, 21, 1], e in l. *observare, de decurionibus* [= Cod., X, 32, 2]; LUDOVICO ROMANO, *In Dig. Infortium, in l. si vero, § de viro* [= Dig., XXIV, 3, 64, § 9]; il CARDINALE [ZABARELLA], *In V libr. Decr., in cap.*

di condannarli ad un'ammenda: cosa, quest'ultima, ridicola, se poi la contumacia non può esser punita né dal capo né dai membri del collegio; (è per questo che il senato non poté riunirsi sotto il consolato di Cesare, perché non lo voleva il console, come prima si è detto³⁸). Alcuni sono stati contrari a questa opinione³⁹, e hanno detto che sono i due terzi che devono adunarsi per poi convocare gli altri; nel qual caso non si vede proprio chi dovrebbe convocare i due terzi. Tanto più che, se i due terzi sono sufficienti a far tutto e a decidere circa le questioni riguardanti la comunità⁴⁰, non si vede che bisogno ci sia di convocare ancora gli altri. La consuetudine che si osserva in tutti i corpi e collegi è che i più anziani convocano gli altri, oppure tutti si radunano al suono della campana, o, come si faceva anticamente in Grecia e a Roma, al suono della tromba; allora i magistrati che avevano il potere di convocare il popolo o il senato facevano diffondere i loro ordini a suon di tromba, rivolti ai singoli, non alla collettività; ed è questo che si chiamava *concio*, come ci dice Festo Pompeo⁴¹. In quel caso il magistrato poteva realmente procedere con ammende e confische contro i renitenti; e vediamo che il console Marco Antonio minacciò Cicerone di distruggergli la casa se non si

licet, de electione [= cap. 6, X, I, 61]; GIOVANNI DA IMOLA, *In V Decr. libr.*, in cap. *cum omnes, de constitutionibus* [= cap. 6, X, I, 2], e *In Dig. Infortiatum*, in l. 1, § *fuit quaesitum*, ad S.C. *Trebellianum* [= *Dig.*, XXXVI, I, 1, § 13]; BALDO DEGLI UBALDI, *In V Decr. libros*, in cap. 1, *de iudiciis* [= cap. 1, X, II, 1]; TIRAQUEAU³⁹, *Tractatus de iure primogeniorum*, nn. 116-117 [Lugduni 1566, pp. 41-42].

a. NICCOLÒ PALERMITANO, *In V Decr. libros*, in cap. *cum omnes, de constitutionibus* [= cap. 6, X, I, 2].

b. Nel citato cap. 14, § 1, X, I, 3 (*de rescriptis*); *Dig.*, III, 4 (*quod cuiusque universitatis*), 4, § *item*⁴⁰.

c. FESTO POMPEO, *De sign. verb.*, s.v. *concio* [38 e 66 M.].

38. Cfr. *supra*, cap. 1, p. 43.

39. Giurista e trattatista francese, amico e corrispondente di François Rabelais; 1488-1558, latinizzato Tiraquellus, donde talvolta anche la citazione Tiraquel.; per la sua utilizzazione da parte del Bodin cfr. il cap. 8 del testo latino, qui in appendice.

40. Non esiste un § *item* nella l. 4, mentre questo è l'incipit della l. 6.

fosse presentato in senato⁴¹. Ma tutto questo non presenta alcun punto dubbio se c'è un magistrato con potere di comando; se invece il collegio non ha un capo né un magistrato dotato di potere di comando (o che, pur avendone il potere, non ne abbia la volontà,) tale da costringere chi si rifiuta di obbedire, il membro che intende convocare il collegio deve ottenere per commissione dal magistrato la facoltà di potere usare i mezzi costrittivi⁴².

Per concludere questa trattazione circa il potere degli stati, corpi e comunità leciti, diremo che generalmente in ogni Stato vige la legge di Solone, che è approvata dai giureconsulti⁴³ e dai canonisti⁴⁴: è cioè permesso a tutti i corpi e collegi leciti di fare ordinanze solo a patto di non derogare alle leggi pubbliche, apponendo ad esse una pena a piacere del collegio⁴⁵, ma poi successivamente, con statuti e ordinanze sia dei collegi sia dello Stato, tale potere è stato quasi ovunque ridotto a una leggera ammenda. E io non ritengo, come vorrebbero alcuni⁴⁶, che il collegio possa stabilire ordinanze pur senza ap-

a. CICERONE, *Philipp.* II⁴¹.

b. Vedi la glossa al cap. *si capitulo, de concessione praebendae* [= cap. 5, VI, III, 7].

c. *Dig.*, XLVII, 22 (*de collegiis et corporibus illicitis*), 4.

d. NICCOLÒ PALERMITANO, *In V Decr. libros*, in cap. *cum omnes, de constitutionibus* [= cap. 6, X, I, 2], e in cap. *nuper, de decimis* [= cap. 34, X, III, 30]; BALDO DEGLI UBALDI, *Comm. in Decr. libros*, in cap. *cum omnes, de constitutionibus* [= cap. 6, X, I, 2].

e. *Dig.*, I, 9 (*de decretis ab ordine faciendis*), 7.

f. NICCOLÒ PALERMITANO, *In V Decr. libros*, in cap. *quae in ecclesiarum, de constitutionibus* [= cap. 7, X, I, 2]; ANGELO DEGLI UBALDI, *Consilia*, 267 [fol. III r-v]; BARTOLO DA SASSOFERRATO, *In Iam Dig. Vet. partem*, in l. *omnes populi, de iustitia et iure* [= *Dig.*, I, I, 2] a proposito del § *in hoc*⁴²; C. XIV, q. 2; INNOCENZO, *In V Decr. libros*, in cap. *cum accessissent, de constitutionibus* [= cap. 8, X, I, 2]; GIOVANNI D'ANDREA, *In V Decr. libros*, in cap. *cum omnes, de constitutionibus* [= cap.

41. Si rifà a tutta l'occasione dell'orazione ciceroniana piuttosto che a un passo specifico.

42. Un § *in hoc* non esiste né nella l. *omnes populi*, né nella l. *cunctos populos* (*Cod.*, I, I, 1), con cui potrebbe esserci stata confusione.

porre ad esse alcuna pena. Una legge, un'ordinanza, uno statuto diventano ridicoli se non vi sia apposta una pena contro i trasgressori, o se non si disponga espressamente in esse che colui che fa l'ordinanza ha il potere di farla osservare infliggendo pene a suo arbitrio. In molti luoghi, per esempio, vediamo che le corporazioni dei mestieri, che hanno diritto di comunità, hanno sempre qualche facoltà di coercizione, possono ispezionare i prodotti e le mercanzie, requisirle, farle distruggere o confiscarle se si è fatto qualcosa contro alle ordinanze; salvo sempre il diritto del magistrato di giustizia a intervenire in caso di opposizione. Quando poi dico diritto di comunità, intendo che i corpi e i collegi possono trattare nelle loro assemblee solamente ciò ch'è loro comune^a; ma non è permesso trattare altri affari, a meno di non incorrere nella pena stabilita contro i corpi e collegi illeciti^b.

Questo può bastare circa il potere, i diritti, i privilegi dei corpi e delle comunità in generale. Bisogna ora parlare della punizione da infliggere ai corpi e collegi in caso di offesa da parte loro. Si può dire però che non vi è pena ove non vi sia offesa, e un collegio o una comunità non possono recare offesa in senso proprio, dal momento che un collegio non può acconsentire^c, non può far niente contro la legge^d, né ad una comunità si può intentare azione per dolo e frode, anche se tutti i membri di uno stesso collegio o tutti gli abitanti di un paese o gli stati di una città avessero acconsentito, cosa in realtà

6, X, I, 2]; PIETRO D'ANCARANO, *In V Decr. libros, in cap. licet causam, de probationibus* [= cap. 9, X, II, 19].

a. ACCURSIO, *Glossa in Codicem, in l. 2, quae sit longa consuetudo* [= *Cod.*, VIII, 52, 2].

b. *Dig.*, XLVII, 11 (*de extraordinariis criminibus*), 2; *Dig.*, L, 6 (*de iure immunitatis*), 5, § 12; BARTOLO DA SASSOFERRATO, *In Ilam Dig. Novi partem, ad loc.*

c. *Dig.*, XLI, 2 (*de acquirenda possessione*), 3, § 1; *Dig.*, XXXVIII, 3 (*de libertis universitatum*), 1.

d. *Dig.*, IV, 3 (*de dolo*), 1, § 1; INNOCENZO, *In V Decr. libros, in cap. gravem, de sententia excommunicationis* [= cap. 53, X, V, 39]; ANGELO DEGLI UBALDI e PAOLO DI CASTRO, nei loro *Comm. in Dig. Vetus, in l. 1, § 1, de dolo* [= *Dig.*, IV, 3, 1].

impossibile quando i corpi e le comunità consistano in città, contrade, province, stati; poichè per esempio né i fanciulli né i pazzi potrebbero dare il loro consenso. Ma la pena può essere applicata alla comunità in quanto gli atti compiuti dalla maggioranza dei membri collegialmente riuniti o dall'assemblea legittima di un corpo cittadino si considerano compiuti da tutto il collegio o da tutti gli abitanti di una città; così si fa in caso di sedizione di comunità o di ribellione di città, punendole in corpo con la privazione dei loro privilegi e del loro diritto di comunità, con ammende, gravami, prestazioni obbligatorie e altre pene, a seconda dell'entità della colpa. Ma tale punizione non è da infliggersi se la ribellione o altro misfatto non è compiuto col consenso della comunità riunita e deciso in assemblea; così fu sentenziato nella corte del parlamento a proposito della comunità di Corbeil^a. Se poi è prevista una pena corporale, bisogna punire solo quelli che hanno dato consenso espresso^b, anche se la comunità o il collegio è condannato in corpo; giacché anche nel caso di un semplice delitto fatto da molti, a parte ogni questione di collegio o di comunità, non si deve far altro che intentare azione contro ciascuno in particolare per l'insieme, cosicché, se uno ha soddisfatto, gli altri siano liberi; ma se invece si sa che la cosa è stata commessa seguendo il parere, il consiglio e la deliberazione di tutti, tutti possono essere citati in giudizio e ciascuno per tutto il corpo nel suo insieme, né gli altri si possono ritenere liberi quando uno solo sia stato citato^c. Si può dire che non è ragionevole che molti o addirittura la maggioranza di un collegio o di una comunità siano dichiarati innocenti e tuttavia puniti come facenti parte del corpo, nel caso che ho descritto

a. In base a *Dig.*, XLIII, 24 (*quod vi*), 15, § 2; *Dig.*, L, 17 (*de rebus iuris*), 121.

b. *Dig.*, XLVIII, 19 (*de poenis*), 16; e BARTOLO DA SASSOFERRATO, *In Ilam Dig. Novi partem, ad loc.*; NICCOLÒ PALERMITANO, *In V Decr. libros, in cap. gratum, de postulatione praelatorum* [= cap. 2, X, I, 5]; ancora *Dig.*, XLIII, 24 (*quod vi*), 15, § 2.

c. La legge citata sopra, *Dig.*, XLIII, 24 (*quod vi*), 15.

sopra. Rispondo a questo che è ancora più strano che gli innocenti e i colpevoli presi insieme siano sottoposti a sorteggio e la punizione sia inflitta con criterio del caso, come si faceva col provvedimento della decimazione in caso di viltà di un esercito contro i nemici; cosicché succedeva poi che spesso i più arditì e coraggiosi fossero sorteggiati e uccisi come vili. Questo esempio portò il senatore Cassio quando persuase il senato a mandare a morte quattrocento schiavi benché nemmeno uno di essi potesse dirsi colpevole dell'uccisione del loro padrone, aggiungendo le parole: *Omne magnum exemplum habet aliquid ex iniquo, quod publica utilitate compensatur*^a. Ma qualcuno dirà: denunciare un inconveniente non è certo offrire un compenso! C'è da rispondere che la miglior giustizia che si possa fare è quella di evitare, fra molti inconvenienti, il più grave, quando si tratti di un delitto tale da non poter rimanere impunito. I giureconsulti più saggi^b hanno stabilito che, se qualcuno sia stato ucciso, colpito, depredato da molti, tutti insieme debbano considerarsi colpevoli, anche se il danno sia stato fatto propriamente da uno solo o se non si sappia chi questo veramente sia stato⁴³; (così è deciso dai dottori della legge nella l. *item Mela*, § *si plures*⁴⁴, con la relativa glossa; se poi è chiaro che nessuno può avere commesso il misfatto da solo, come nel caso di una grossa trave che deve essere stata sostenuta da tutti, tutti allora ne sono considerati colpevoli). E la ragione che hanno avuto i giureconsulti di stabilire ciò è proprio questa, che occorre evitare che l'inconveniente che si vuol fuggire sia peggiore di quello che si accetta^c; è questo

^a *a. Tacito, Ab exc. D. Aug., XIV, [43-45].*

^b *b. Dig., XLVII, 2 (de iuris), 21, § 9; Dig., XLVII, 10 (de iniuriis), 24.*

^c *c. Dig., IX, 2, (ad legem Aquilianam), 52, alla fine.*

43. 1586, con maggior precisione: « se si sa chi abbia ucciso e si sa che non c'è stata congiura, tutti sono considerati colpevoli, ma non si infliggono loro pene corporali, bensì soltanto una multa ». Alla nota d'autore è aggiunto: « c. cap. 12, X, III, 28 (*de sepulturis*) ».

44. *Dig., IX, 2 (ad legem Aquilianam), 11.*

l'argomento decisivo per spiegarsi la ragione di ciò che si fa, quando tutti gli altri vengano meno.

Non intendiamo qui parlare di ciò che i nemici usano fare nelle città strette d'assedio e conquistate a forza, saccheggiando, depredando, uccidendo alla stessa maniera l'innocente e il colpevole; parliamo piuttosto di ciò che il principe deve fare nei riguardi dei sudditi ribelli. I Romani, quando erano considerati il popolo più giusto della terra, non hanno sempre seguito la regola da noi sopra fissata, e spesso hanno punito non solo in corpo, ma anche singolarmente gli abitanti delle città ribelli, dopo averle conquistate. Tuttavia era sempre osservata la regola di punire più gravemente i capi e risparmiare quelli che si erano opposti alla ribellione, tenendo gran conto del fatto se la ribellione fosse o non stata deliberata e decisa dall'assemblea della comunità. *Valerius Levinus, Agrigento capto*, dice Tito Livio, *qui capita rerum erant, virgis caesos securi percussit, caeteros praedamque vendidit*^a. E in un altro luogo: *Quoniam auctores defectionis meritas poenas a diis immortalibus et a vobis habent, P.C., quid placet de innoxia multitudine fieri? tandem ignotum est illis, et civitas data*⁴⁵. E il console Fulvio, dopo aver preso Capua, punì con pena capitale ottanta senatori, oltre a ventisette altri che si erano suicidati col veleno; e trecento gentiluomini morirono in prigionia; la maggior parte degli abitanti furono poi venduti come schiavi⁴⁶. Quanto alle altre città che si trovavano soggette ai Capuani, ne furono puniti solo i capi: *Atella Calatiaeque*, dice Tito Livio, *in deditio-nem acceptae ibi quoque in eos qui capita rerum erant animad-versum*⁴⁷. L'altro console, Appio, voleva che si indagasse per sapere se gli alleati avessero partecipato segretamente alla con-

^a Livio, *Ab U. c.*, XXVI, [40, 13].

⁴⁵ Livio, *Ab U. c.*, VIII, 20, 11 (le ultime parole sono libero riassunto).

⁴⁶ Livio, *Ab U. c.*, XXVI, 15-16; XXVII, 3.

⁴⁷ Livio, *Ab U. c.*, XXVI, 16, 5.

giura, ma Fulvio glielo impedì, dicendo che prestar fede ai traditori campani sarebbe stato un sollecitare gli alleati fedeli e leali a ribellarsi anch'essi⁴⁸.

In ogni caso, vediamo che i Romani lasciarono poche ribellioni impunte fino a che il loro Stato fu retto a democrazia. Gli imperatori romani poi si comportarono nelle più diverse maniere, chi con misericordia, chi con estrema crudeltà. L'imperatore Aureliano, posto l'assedio alla città di Tiana, giurò che non sarebbe sopravvissuto neppure un cane alla strage; ma una volta presa la città giurò di non uccidere alcuno, e a chi gli ricordava il giuramento disse che non aveva inteso parlare in realtà altro che dei cani, e li fece tutti uccidere⁴⁹. Così pure l'imperatore Enrico V, dopo aver condannato Brescia ad essere rasa al suolo e il terreno rivoltato con l'aratro, le perdonò, perché i giusti non fossero puniti insieme con gli ingiusti⁵⁰; e seguì in ciò l'esempio della bontà di Dio, il quale promette di perdonare a tutto un paese purché vi siano almeno dieci giusti⁵¹. Altri, invece, hanno agito con barbara crudeltà, uccidendo buoni e cattivi senza far differenza fra di essi per la colpa di pochi. L'imperatore Caracalla, per alleviare il dispetto che gli faceva il sentir cantare in Alessandria delle canzoni contro di lui, fece mescolare i soldati al popolo mentre questo assisteva ai giochi, e al segnale dato uccidere un'infinità di gente⁵¹. Ciò era già stato fatto prima, a Gerusalemme, e si fece poi nuovamente a Tessalonica, ove l'imperatore Teodosio il Grande fece uccidere settemila abitanti alla cieca per un assassinio di alcuni magistrati che non era stato deliberato né deciso dal corpo né dalla comunità dei cittadini. Serse, re di

a. [SCRIPT. HIST. AVG.] VOPISCO, *Aurelianus*, [23].

48. *Ab. U. c.*, XXVI, 15, 1 segg.

49. Enrico VII; notizia che Bodin desume da Bartolo, come risulta chiaro dalla nota d'autore del testo latino: « *In Dig. Nouum, in l. aut facta, de poenis* [= *Dig.*, XLVIII, 19, 16] » (*Opera*, III, fol. 200 v).

50. *Gen.*, 19, 23-32.

51. DIONE CASSIO, *Hist.*, LXXVII, 22, 1 - 23, 4.

Persia, si vendicò in maniera se non così dura ancor più crudelmente oltraggiosa, facendo tagliare il naso a tutti gli abitanti di una città della Siria che poi proprio per questo fu appunto detta *Rhinocura*⁵²; anche in quel caso per una colpa commessa solo da alcuni. Così pure il dittatore Silla fece morire tutti gli abitanti di Preneste⁵³, e perdonò solamente al suo ospite; ma questi volle anch'egli morire, dicendo che non voleva avere in dono la vita dall'assassino della sua patria, secondo quanto ci dice Plutarco⁵⁴.

Tutto questo può avere un motivo se i vinti preferiscono morire piuttosto che divenire sudditi, ma è assurdo se si rassegnano a servire e ad obbedire. I Pisani, ribellatisi contro i Fiorentini loro signori, col favore di Carlo VIII, si diedero nelle mani del conte Valentino, che non fu capace di proteggerli; poi si diedero ai Genovesi, che non li vollero, come pure i Veneziani; finalmente dopo lungo assedio si arresero ai Fiorentini, e questi li trattarono con mitezza, dopodiché essi sono sempre rimasti buoni sudditi⁵⁵. Invece Luigi conte delle Fiandre, ultimo della sua casa, giacché dopo la sua morte la contea venne in mano della casa di Borgogna, dopo aver ridotto gli abitanti di Gand, in seguito alle loro ribellioni, al punto da dover mandare grazia e perdono, non volle riceverli, e fece dir loro che venissero tutti avanti a lui con la corda al collo a domandargli perdono; egli poi avrebbe deciso sul da farsi. Questo gettò quel povero popolo in una vera disperazione; sicché decisero di muovere in cinquemila contro all'esercito del conte, che era di quarantamila uomini; lo sconfissero e trascinaron sotto la loro soggezione tutte le città delle Fiandre, tranne Audenarde. Il conte, salvatosi a stento dalla disfatta, dovette na-

52. Esattamente Rinocolura o Rinokorura; STRABONE, *Geogr.*, XVI, 759; DIONORO, *Hist.*, I, 38. Per Teodosio cfr. *supra*, cap. 4, pp. 153-154 e nota 21.

53. PLUTARCO, *Sulla*, 32, 1-2.

54. 1586: « Ma Filippo re di Macedonia, che aveva usato della stessa crudeltà verso gli abitanti di Abido, fu costretto a sottomettersi ai Romani e a pagare loro tributi »; cfr. LIVIO, *Ab. U. c.*, XXXI, 17.

55. GUICCIARDINI, *Storia d'Italia*, I, 15; III, 4; VI, 2 segg., 11; XVIII, 10. Il riassunto che Bodin fa di queste vicende è alquanto scucito e inesatto.

18. BODIN, II.

scondersi sotto il letto di una povera donna, che lo fece uscire travestito da raccoglitore di frutta; e poi le città non sono mai più tornate sotto la signoria di quei conti⁵⁶. È un caso che dimostra chiaramente come niente sia più pericoloso per il signore che l'audacia del suddito disperato, e come non ci sia guerra più giusta di quella strettamente necessaria, secondo il detto di un antico senatore romano⁵⁷. Il popolo di cui ho parlato, poi, si trovava a dover soffrire, oltre all'inevitabile pena, un supplizio peggiore della morte, poiché per gli uomini generosi la vergogna è sempre peggiore della morte stessa.

Talvolta avviene che i principi aggiungano l'oltraggio alla crudeltà; così per esempio si comportò coi Milanesi l'imperatore Federico II⁵⁸, il quale, dopo aver ucciso i maggiori e rasato al suolo la città, inflisse loro una pena più oltraggiosa e crudele di qualsiasi altra; così fece pure Dagoberto re di Francia con gli abitanti di Poitiers, per aver essi prestato soccorso al nemico, non contentandosi di uccidere tutti gli abitanti, ma facendo anche radere al suolo la città e spargervi del sale⁵⁹; (e, da allora, i Poitevin sono stati chiamati salati). Ma, così come i principi che si comportano con indulgenza in caso di sedizione e ribellione di corpi e comunità, di città e province, danno agli altri un buon esempio da seguire, così quelli che esercitano la loro crudeltà senza misura non solo si attirano la fama di tiranni barbari e disumani, ma mettono anche a repentaglio il loro Stato; e meriterà sempre la lode di principe giusto e conserverà sicuramente il suo Stato quello che si sia limitato a punire i capi e ispiratori della rivolta. Così fece Carlo di Francia poi divenuto re di Napoli, il quale, incaricato di punire gli

56. Per l'episodio finale cfr. MEYER, *Annales rerum Flandricarum*, XIII, Francofurti, 1580, p. 212 e in generale da p. 196 in poi, ma con corrispondenza non perfetta.

57. Cfr. *Introduzione*, vol. I, p. 76 e nota 78.

58. 1586: « vendicando l'offesa vergognosa che questi avevano fatto a sua moglie ». Per questa leggenda, originata da una scultura esistente a Milano, cfr. BRUGATI, *Historia universale fino all'anno MDLXIX*, III, a. 1160, Venetia, 1570 (*Storia di Milano*, IV, 1954, p. 33).

59. Per l'episodio cfr. *Grandes Chroniques de France*, Dagobert I^{er}, II (Viard II, Paris, 1922, p. 141).

abitanti di Montpellier⁶⁰, tolse loro semplicemente ogni diritto di comunità, consolato e giurisdizione, e ordinò di spianare le mura e di abbattere i campanili, condannandoli inoltre a una ammenda di ventiseimila franchi d'oro. Qualcuno ha scritto che la metà dei beni di tutti gli abitanti fu confiscata, e seicento cittadini uccisi, chi annegato, chi impiccato, chi bruciato vivo; invece queste sono solo disposizioni che poi furono ridotte a misura ragionevole, sicché furono uccisi solamente i colpevoli; il che avvenne poi anche per la ribellione di Parigi sotto Carlo VI, nel qual caso si procedette con mitezza ancor maggiore⁶¹. Tuttavia a Montpellier non vi era stata assemblea cittadina che avesse deliberato in corpo la congiura. Ma anche se tutti gli abitanti di una città, singolarmente riuniti in corpo, avessero deliberato, accettato, deciso di ribellarsi o instaurata una sedizione⁶², tuttavia il principe saggio non deve affrettarsi a punirli tutti, dato il pericolo che in questo può esservi per lo Stato. Per questa ragione il console Tito Quinzio, vedendo come fosse pericoloso punire della ribellione l'esercito ch'egli comandava, dopo aver messo le cose a posto tornò a Roma e presentò al popolo, su parere del senato, una proposta che fu accettata subito, *Ne cui militum fraudi esset secessio*⁶³. Similmente, la ribellione dei soldati presso la città di Sucrona fu punita con l'esecuzione di trenta uomini soltanto: *Certabatur*, dice Tito Livio, *utrum in auctores tantum seditiois XXXV animadvertetur, an plurium supplicio vindicanda defectio magis esset quam seditio. Vicit sententia lenior, ut unde orta culpa esset, ibi poena consisteret, ad multitudinis castigationem satis esse*⁶⁴. E poco dopo vediamo che Scipione, nel discorso da lui fatto all'esercito, disse: *Se non secus quam viscera secantem sua cum*

60. È forse un equivoco con Marsiglia; per cui cfr. *Grandes Chroniques de France*, St. Louis, 83 (Viard VII, Paris, 1932, pp. 205-206).

61. MONSTRELET, *Chroniques*, Charles VI, cc. 106-107, quest'ultimo in particolare per la punizione (Paris, 1603, fol. 177 r.).

62. 1586: « e si fossero anche scelto un nuovo principe aggiungendo l'oltraggio al delitto ».

63. Livio, *Ab U. c.*, VII, 41, 2.

64. Livio, *Ab U. c.*, XXVIII, 26, 1.

*gemitu et lacrymis XXX hominum capitibus expiase octo milium noxa*⁶⁵. Ma quando il console Appio, superbo e violento, volle usare del suo potere contro l'esercito, i capitani e i luogotenenti glielo impedirono, facendogli capire che sarebbe stato pericoloso mettere a prova un potere ch'era fondato solo sull'obbedienza dei soggetti⁶⁶. Anche però nel caso che la punizione possa essere inflitta senza pericolo, non bisogna mai arrivarvi; e si può dire che, quando si tratta di punire corpi e comunità, basta *ut poena ad paucos, metus ad omnes perveniat*, come diceva un antico oratore⁶⁷.

Inoltre il principe sovrano non deve mai essere lui stesso esecutore di tali punizioni, se è possibile che queste si infliggano in sua assenza, perché l'affetto dei sudditi non sia in alcun modo alienato da lui; al contrario, è bene ch'egli moderi la pena inflitta in suo nome⁶⁸. Abbiamo l'esempio di ciò in Antioco il Grande di Siria, che diede l'incarico a Hermeas, suo connestabile, di punire gli abitanti di Seleucia per la loro ribellione; avendo questi condannato il capo della città a seicentomila scudi di ammenda, re Antioco richiamò gli esiliati, ridusse la pena a novantamila scudi e reintegrò la città nei suoi antichi privilegi^a. Senza andar tanto lontano vediamo che re Enrico, avendo incaricato il connestabile duca di Montmorency di punire il paese della Guyenne e gli abitanti di Bordeaux per la loro ribellione, concesse poi un'amnistia generale e revocò l'ordine di distruzione della casa municipale, rimettendo anche l'ammenda di duecentomila libbre e le spese della condotta dell'esercito a cui gli abitanti di Bordeaux erano stati condannati; inoltre restituì al corpo e collegio della città i suoi diritti, facendone eccezione solo per quelli che avevano aggredito gli ufficiali, e le tolse solo alcuni dei suoi privilegi e una parte del

a. POMBRO, *Hist.*, V, [54, 10-12].

65. LIVIO, *Ab U. c.*, XXVIII, 32, 4.

66. LIVIO, *Ab U. c.*, II, 58-61.

67. Nel testo latino: « Marco Tullio ». Citazione inedita di *Pro Cluentio*, 46, 128.

68. Per questo tema cfr. quanto detto nell'*Introduzione*, vol. I, p. 36 segg.

suo territorio⁶⁹. Del tutto diversamente si comportò l'imperatore Carlo V con gli abitanti di Gand: lui stesso di presenza volle saziare la sua sete di vendetta per tutte le sedizioni e ribellioni ch'essi avevano da tempo antico costume di fare, e che erano restate fino allora impunte per la tolleranza o l'impotenza dei conti delle Fiandre⁷⁰. Quasi contemporaneamente, vediamo che re Francesco I andò di persona a punire la ribellione della Rochelle; tuttavia perdonò poi agli abitanti senza mandare a morte nessuno, perché, diceva, per quanto non avesse minori motivi di vendicarsi di quanti non ne avesse l'imperatore, preferiva accrescer la sua gloria per aver beneficato i suoi sudditi piuttosto che per averli sterminati⁷¹. Volendo dare un giudizio di questi tre principi, si potrebbe forse dire che l'uno è stato troppo severo nel punire una comunità, il secondo ha usato un eccesso di mitezza, perché tollerare una ribellione porta poi a doverne presto subire un'altra; il terzo si è comportato con moderazione, tenendosi nel giusto mezzo tra mitezza e crudeltà; ed è questo il criterio della vera giustizia, quello che la legge ci impone nella punizione delle colpe, anche quando si tratti di punire una moltitudine, riunita o non

69. Allusione alla rivolta del 1548, per ragione di gabelle e imposizioni fiscali.

70. Il passo ricalca SLEIDAN, *De statu religionis et reipublicae Carolo V imperatore*, Argentorati, 1555, fol. 201 r. Sensibilmente mutato nel testo latino: « Ma l'imperatore Carlo V vendicò il tradimento e le offese fatte dagli abitanti di Gand ai suoi antenati con un solo giudizio, più saggio che crudele. Avendo i cittadini costretto il borgomastro a lacerare pubblicamente i suoi editti, e mandato ambasciatori a Francesco I re di Francia perché si assumesse la protezione della città, e poi, dopo il rifiuto di questo, avendo fatto anche ad altri lo stesso invito, il senato di Spagna sentenziò che la città dovesse essere rasa al suolo e tutti i beni dei cittadini confiscati; ma l'imperatore volle che fosse risparmiata la sua patria, la città nella quale era nato ed era stato allevato; condannò perciò a morte trenta istigatori della ribellione, abolì ogni diritto di corpo e collegio, privò la città di parte del territorio e dei benefici concessi ad essa in precedenza, infine comandò che si costruisse, a spese dei cittadini, una rocca ben fortificata e difesa da un presidio. Ho appreso questa sentenza dell'imperatore dagli stessi abitanti di Gand, quando ero nel consiglio di Francesco duca d'Angiò e del Belgio ». Per il servizio di Bodin a fianco di Francesco d'Alençon e al suo seguito nella sfortunata spedizione nelle Fiandre, cfr. vol. I, p. 105 segg.

71. Cfr. a questo proposito PAOLO GIOVIO, *Historie*, XLI, 1, e la sua citazione da parte di BRANTOME, *Les grands capitaines français, le grand Roy François*, ed. Lallanne, Paris, 1867, III, p. 84.

in comunità^a. Del resto vediamo come lo stesso imperatore Carlo V abbia perdonato una colpa capitale di lesa maestà al primo comma, quando tutti gli stati di Spagna si ribellarono contro di lui al momento in cui andava a prendere possesso dell'impero; benché essi avessero già tratto fuori di prigione e addirittura scelto come re il duca di Calabria, il quale però non volle accettare, egli non punì alcuno, e si comportò saggiamente, perché, essendo la malattia diffusa per tutto lo Stato, così facendo non avrebbe fatto altro che riaccendere un fuoco appena spento⁷².

Ci resta ancora da vedere se lo Stato possa fare a meno di corpi e colleghi. Abbiamo detto che gli uomini, attraverso tutte consociazioni e compagnie, arrivano alle alleanze e poi a vere e proprie forme di comunità, stati, corpi, colleghi, per formare infine gli Stati quali noi li vediamo. Ora, questi ultimi non hanno fondamento più sicuro, dopo quello che viene loro da Dio, che l'amicizia e la benevolenza reciproca dei loro membri; e tale amicizia non si può mantenere altro che con alleanze,

a. Dig., XLVIII, 19 (*de poenis*), 11.

72. 1586: «È infatti salutare tagliare e bruciare un membro canceroso; ma quando la cancrena si è estesa a tutte le membra e le ha tutte mandate in putrefazione, a che servono più tagli e bruciature? Il grandissimo Ippocrate ci insegna che non si devono applicare rimedi alle malattie senza speranza; molto meno poi se il marciume ha già attaccato le parti più importanti ed essenziali del corpo. Ma, per concludere questa questione, se il misfatto è avvenuto per consiglio e per frode di tutta l'università, la cosa si deve giudicare pubblicamente come tale che riguarda appunto tutta l'università; se non vi è da dare un giudizio del genere, bisogna infliggere una multa in denaro, ma solo a quelli che hanno dato consiglio ed effettivo aiuto, non potendo ovviamente averlo dato tutti. Per il primo caso si applica la l. *iubemus nullam, de sacrosanctis ecclesiis* [= Cod., I, 2 (5), 10]; per le altre la l. *de non magistratibus conveniendis* del Digesto [XXVII, 8, 1]. Se non si possono distinguere gli innocenti dai colpevoli, si puniscono tutti con multe in denaro, secondo la autentica *de pace iuramento* [= L.F., II, 53]; ma non bisogna comunque infliggere pene corporali se non sia stata commessa la colpa, sia dai singoli sia dalla comunità (l. *metum, § animadvertendum, de eo quod metus* [= Dig., IV, 2, 9, § 1]). E non risulta che la gente sia veramente colpevole, se non ha fatto altro che seguire i vessilli senza che prima vi sia stata una vera deliberazione dei singoli o di tutto il corpo, come dice giustamente Bartolo, in l. *aut facta, de poenis* [= Dig., XLVIII, 19, 16]; tuttavia anch'egli, multata che sia l'università, non esenta dalla pena i colpevoli ».

associazioni, stati, comunità, corporazioni, corpi e colleghi. Dandosi, quindi, se le comunità e i colleghi sono parti essenziali dello Stato, equivale a chiedersi se lo Stato possa reggersi senza amicizia, quell'amicizia senza di cui neppure il mondo può sussistere.

Dico questo perché c'è stato e c'è ancora chi ha sostenuto che tutti i corpi e colleghi dovrebbero essere aboliti⁷³, ma quelli che dicono così non si rendono conto che la famiglia e lo Stato stesso non sono altro che comunità. È questo l'errore nel quale spesso incorrono i più grandi ingegni, di volere, per qualche assurdità che derivi da una buona consuetudine ed ordinanza, radiare addirittura e cassare l'ordinanza, senza alcuna considerazione per i benefici che da un altro lato derivano. Ammetto che i colleghi e le comunità mal regolati si tirano dietro molte lotte di fazioni, sedizioni, divisioni in parti avverse, monopoli, e talvolta perfino la rovina dello Stato, e in luogo di un'amicizia santa e di una benevolenza caritatevole si vedono nascere cospirazioni e congiure degli uni contro gli altri. Si sono visti perfino molti colleghi nascondere dietro pretesti di religione una esecrabile empietà; il migliore esempio in proposito è quello della confraternita dei Baccanali a Roma, quando più di settemila membri di essa furono accusati, arrestati, convinti di reato, e diversi fra di essi giustiziati o esiliati per le malvagità abominevoli che commettevano coprendosi col velo della religione, il pretesto più bello e divino che si possa immaginare; il console, parlando al popolo romano dell'empietà di cui era venuto a conoscenza, diceva: *Nihil in speciem fallacius prava religione, ubi deorum numen practenditur sceleribus, subit animi timor*^a. Per tali ragioni furono abolite le associazioni dei baccanali in tutta Italia, con una sentenza del senato approvata dal popolo e passata in vigore di legge, che prescriveva che da

a. Livio, *Ab U. c.*, XXXIX, [16, 7].

73. È un'evidente polemica in favore della tolleranza religiosa, i cui avversari erano spesso muniti di argomenti giuridici.

allora in poi tutti i sacrifici si sarebbero sempre fatti esclusivamente in pubblico^a. Molto tempo prima, già un saggio greco aveva persuaso di ciò gli Ateniesi, dicendo che i sacrifici notturni gli erano straordinariamente sospetti⁷⁴. E perciò molto più opportuno, in ogni Stato, permettere che agiscano liberamente in pubblico le assemblee, i collegi, le associazioni che affermano di essersi costituite per motivi religiosi, oppure vietarle nella maniera più assoluta, ma mai tollerare che si riuniscano in segreto e furtivamente; bene diceva Catone il Censore: *Ab nullo genere non summum periculum est, si coetus et consilia et secretas consultationes esse sinas*⁷⁵. Non c'è congiura che non si possa fare in tali assemblee segrete, che crescono a poco a poco e infine scoppia il bubbone appestando tutto lo Stato; così avvenne nella città di Münster, ove gli Anabatisti si moltiplicarono talmente in segreto da usurpare poi il potere in Westfalia⁷⁶. E ugualmente in Italia i collegi e le confraternite dei Pitagorici attrassero al loro seguito tanti discepoli che vi accorsero i più grandi signori, e cercarono di far mutare i regimi democratici in aristocrazie; ma il popolo si rivolse in massa contro di loro e, mentre essi erano raccolti insieme, ne arse vivi un gran numero; e fu una lotta che sconvolse, dice Polibio, quasi tutte le città d'Italia e della Grecia^b. Per tale ragione gli imperatori e quasi tutti i principi, nel restituire agli Ebrei il diritto di riunirsi in corpo e collegio tolto loro un tempo da Tiberio, Claudio e Domiziano, decretarono che le loro ce-

a. Livio, *Ab U. c.*, XXXIX, [18, 3 segg.].
b. Polibio, *Hist.*, III⁷⁷.

74. Citato nel testo del 1586: « Damonax Atheniensis ». Cfr. LUCIANO, *Damonax*, II (forse, ma non corrisponde del tutto).

75. Livio, *Ab U. c.*, XXXIX, 15 segg., però non parla di Catone il Censore; cfr. FISTO POMPEO, *De sign. verb.*, 242 M.: *præcem singulariter Cato in ea quæ est de coniuratione*.

76. SLEIDAN, *De statu religionis*, fol. 151 r segg.; cfr. I, cap. 2 (vol. I, p. 180). Nel 1586: « sotto la guida di un sarto di Leida » ... « né poterono essere vinti e sconfitti se non da un forte esercito dell'impero tedesco ».

77. Ma II, 39, 1.

rimonie dovessero svolgersi in pubblico^a. Voleva già concedere loro questo il re Faraone⁷⁸, ma Mosé gli aveva obiettato che così facendo sarebbero stati lapidati dagli Egiziani. A dire il vero è cosa ben difficile mantenere corpi e collegi di una qualsiasi religione se essa è contraria alla religione del popolo o della maggioranza di esso; poiché spesso questo non può essere tenuto a freno né da leggi né da magistrati, solo, forse, dalle guardie se la loro forza è grande. Si è visto così Tommaso, imperatore di Costantinopoli, crudelmente ucciso dal popolo in piena chiesa perché voleva abolire il culto delle immagini⁷⁹. E si è visto anche, nella città di Francoforte, approvati e permessi quattro corpi e collegi di quattro religioni diverse, gli ebrei, i cattolici, i protestanti e i protestanti ginevrini; ma nel maggio 1562 i protestanti, assicuratisi delle forze e del potere dei loro partigiani, attaccarono violentemente i ginevrini, cosicché la loro confessione fu abolita⁸⁰.

Queste contese non sono però tanto da temere quando una setta è riconosciuta da tempo antico, come quella degli ebrei⁸¹, alla quale i principi di Europa e di Barberia hanno quasi sempre accordato antichi privilegi e diritto di riunirsi in corpo per la continuazione della loro religione, pur esigendone in

a. *Cod.*, I, 9 (*de Iudaicis et callicolis*), tutto il titolo; Cassiodoro, *Variae*, V⁸², can. *qui syncrea*, Dist. 46⁸³; e vedi il cap. *de Iudaicis* nel concilio Toletano⁸⁴, can. 5, Dist. 45; in base al cap. 12, X, V, 19 (*de usuris*)⁸⁵, e al can. 12, C. XXVIII, q. 1; e vedi in proposito GIOVANNI DA LEGNANO⁸⁶, *Constlia*, 19.

78. « Pharaon » è il nome generico usato dalla *Genesi*, che qui Bodin sembra considerare come specifico. Cfr. per il passo in particolare Ex., 8, 25-26.

79. Cfr. già I, cap. 9 (vol. I, p. 451, nota 112).

80. Sugli avvenimenti tedeschi del 1562 cfr. già I, cap. 7 (vol. I, pp. 332-333).

81. 1586: « quale è la religione degli Ebrei, dalla quale tutte le altre (tranne la diabolatria) hanno tratto origine; motivo per cui Crisostomo la chiama madre delle genti ». In nota: « tomo 2, p. 907 ». Bodin fa qui un riferimento insolitamente molto preciso, con evidente rimando all'edizione dello Stephanus.

82. Ma II, 27 (*P.L.*, LXIX, col. 561).

83. Ma can. 3, D. 45.

84. Del 5 dicembre 633 (in part. can. 56), presieduto da Isidoro da Siviglia.

85. Erroneamente citato dal Bodin come luogo del *Liber Sextus*.

86. Morto nel 1383, civilista, discepolo di Paolo de Liazari. Sembra citazione di seconda mano.

cambio alcune prestazioni; per esempio agli imperatori romani essi usavano pagare l'imposta dell'*aurum coronarium*^a (quella di cui generalmente gli imperatori tedeschi fanno dono alle imperatrici^b), per ottenere conferma dei loro privilegi. Questi privilegi sono maggiori in Polonia e in Lituania che ovunque altrove^c; (dal tempo che furono concessi da Casimiro il Grande re di Polonia,) per l'intercessione di una dama ebrea, di nome Ester, esattamente come quell'altra ebrea per opera della quale essi ottennero in antico privilegi dal re di Persia⁸⁷, tanto che ivi si moltiplicarono talmente che non vi era provincia nella grande Asia, leggiamo in Giuseppe e Filone⁸⁸, che non avesse una colonia di Ebrei.

Può anche avvenire che i collegi siano così potenti che sarebbe impossibile, o per lo meno ben difficile distruggerli senza mettere a rischio lo Stato. In questo caso i principi più saggi hanno preso l'abitudine di fare come quei piloti prudenti che si abbandonano alla tempesta sapendo bene che resistere ad essa provocherebbe solo un naufragio generale; si è visto ciò sotto l'impero di Costante, che lasciò libertà ai collegi di Ariani non perché fosse loro favorevole, come molti hanno scritto^d, ma per salvare i suoi sudditi e il suo Stato; e perfino Teodosio il Grande, che fu sempre avversario alla loro dottrina, lasciò vivere in pace ariani e cattolici sotto la sua sovranità; ancor più

a. *Cod.*, X, 76 (*de auro coronario*), 1.

b. MARTINO CARATTI⁸⁹, *De principibus*, IV [*Tractatus varii*, in *Tractatus Universi Iuris*, XVI, Venetiis, 1584, fol. 240 r-v].

c. Così nelle ordinanze della Polonia⁹⁰.

d. EVAGRIO, *Hist. Eccl.*, III, 29[30], § 360 (*P.G.*, LXXVI, coll. 2653-2655); NICEFORO CALLISTO, *Hist. Eccl.*, XVI, 26⁹¹.

87. *Esther*, 16.

88. FILONE, *In Flaccum*, 7, 46. Per Giuseppe Flavio cfr. (*forse*) *Ant. Jud.*, XIV, 115.

89. Per notizie su Martino da Lodi cfr. vol. I, p. 385, nota 78.

90. Per la leggenda della Ester polacca cfr. M. CROMER, *De situ, origine et rebus gestis Polonorum*, Basileae, 1568, p. 221. Le disposizioni sugli Ebrei sono reperibili in *Vol. legum Polonorum*, Varsaviae, 1732, I, pp. 33 e 52.

91. Ma 25, come del resto in altre edizioni: *P.G.*, CXLVII, coll. 161-162 (in particolare a proposito di Anastasio).

Io fecero Valente e Valentiniano, benché l'uno fosse ariano e l'altro cattolico; ugualmente si comportò Zenone, facendo promulgare un editto di pace e unione chiamato *Henotikon*⁹², e sul suo esempio Anastasio fece promulgare un editto di oblio; e si sa ch'egli prediligeva i predicatori saggi e moderati e bandiva quelli troppo veementi. È certo che, se un principe porta favore a una setta e ne disprezza un'altra, non è con la forza, la costrizione e la violenza che riuscirà ad annientarla, né con altri mezzi se sia Dio a voler ch'essa si salvi; perché lo spirito degli uomini forti tanto più s'irrigidisce quanto più si fa ad esso resistenza, mentre si rilascia se nessuno gli fa opposizione⁹³. E si aggiunga che per un principe è ben pericoloso far prova di forza contro i sudditi se non è ben sicuro di poter avere la meglio; è un invitare ad armarsi, un mostrare gli artigli al leone perché si rivolti contro il suo padrone. Dato che in questo errore sono incorsi i principi più saggi, che cosa mai ci si può aspettare da un principe che appare chiaramente assediato da adulatori e calunniatori, i quali soffiano a tutta forza sul fuoco della sedizione per mandare in cenere le case più illustri?

Sotto i primi imperatori, per esempio, si escogitarono le calunnie più pesanti e sfacciate che mai fossero state inventate fino allora per riuscire ad abolire le associazioni dei cristiani: li si incolpava di essere atei, incestuosi, parricidi, e perfino di nutrirsi del frutto dei loro amori incestuosi^a, come si può fa-

a. La stessa cosa EPIFRANIO [*Adversus haereses*, I, 2, § 87 (*P.G.*, XLI, col. 340)] ci dice a proposito degli gnostici: ch'essi cioè usavano pestare e tritare in un mortaio il frutto dei parti incestuosi, insieme con uova, farina, miele e aromi e farne delle focacce di cui si nutrivano; e questo sarebbe stato il loro nutrimento «del corpo e del sangue».

92. Costante è forse qui confuso con Costanzo. L'*Henotikon* di Zenone (482) riguarda, come è noto, la conciliazione tra ortodossi, monofisiti, nestoriani. Notizie desunte (cfr. le note d'autore) da NICEFORO CALLISTO, *Hist. Eccl.*, XVI, 12, § 674 segg. (*P.G.*, CXLVII, col. 136 segg.).

93. 1586: «non c'è dubbio che un principe può, se vuole, distruggere una setta (a meno che questa non sia sostenuta dall'aiuto dello stesso Dio onnipotente); ma non è necessario per questo ricorrere alle armi; basta che il principe allontani i membri

cilmente vedere dalle apologie dell'oratore Atenagora⁹⁴ e di Tertulliano⁹⁵. La stessa accusa fu mossa ai templari al tempo di Filippo il Bello; per cui molti di essi furono arsi vivi e tutti i loro collegi aboliti; i Tedeschi però hanno scritto che questa non era altro che una calunnia allo scopo di impossessarsi dei loro beni e delle loro ingenti ricchezze⁹⁶. Lo stesso si fece contro le associazioni degli Ebrei, in Francia sotto Dagoberto, Filippo Augusto, Filippo il Lungo⁹⁷; in Spagna sotto Ferdinando re d'Aragona e di Castiglia, che, implacabile per devozione, li cacciò da tutto il suo territorio, arricchendosi dei loro beni⁹⁸.

Insomma, per decidere questo punto, se cioè è bene che lo Stato comprenda collegi, stati e comunità, o se possa farne a meno, posso dire che, a mio parere, non c'è niente di meglio di essi per conservare i regimi democratici e rovinare le tiranidi; regimi in sé opposti, che si mantengono e si distruggono con metodi del tutto opposti. Continuando nel ragionamento, si può dire che i regimi aristocratici e le monarchie legittime sono tenuti in piedi dalla forza moderatrice di un certo numero di stati, corpi e comunità ben regolati. Come uno Stato a regime democratico accetta e riconosce tutti i collegi, corpi e

di questa da cariche e posizioni di comando, e mostri, coi fatti più che con le parole, di aborreire quella religione che intende venga abolita. Infatti tale è la condizione degli uomini che essi amano ciò che i principi prediligono; ma più difficilmente si può aver successo usando contro di essi la forza quando abbiano abbracciato una convinzione... » ecc.

94. ATENAGORA, *Legatio pro Christianis ad Antoninum*, 3, § 282 (P.G., VI, coll. 896-897).

95. TERTULLIANO, *Apologeticus*, 7 (P.L., I, col. 358); *Ad Nationes*, I, 15 (P.L., I, col. 651). È aggiunto nel 1586: « e ORIGENE, *Contra Celsum*, [VI, 40 (P.G., XI, col. 1358); VI, 27 (ivi, col. 1334)] ».

96. Risponde forse ai Centurioni di Magdeburgo; cfr. *Decimateria Centuria ecclesiasticae Historiae*, cap. VIII, Basileae, 1574, col. 752; ma non si tratta di Filippo il Bello, di cui è invece lodata la « pietas » e la « liberalitas ».

97. Per Filippo Augusto cfr. già I, cap. 5 (vol. I, p. 259). Per Dagoberto, *Grundes Chroniques de France, Dagobert Ier*, 12 (Viard II, p. 146 segg.). Piuttosto che Filippo il Lungo, sarebbe il caso di citare Filippo il Bello, Luigi Hutin, Carlo il Bello (Ordinanza del 24 giugno 1322).

98. 1586: « poiché si diceva che essi crocifigessero fanciulli e contaminassero le fonti con il sangue dei lebbrosi ».

comunità di qualsiasi tipo, come abbiamo detto che fece Solone istituendo il regime democratico in Atene, così il tiranno si dà da fare per abolirli completamente, sapendo bene che l'unione e l'amicizia fra i sudditi è la sua inevitabile rovina. Il buon re Numa fu il primo a istituire i collegi e le corporazioni dei mestieri, e Tarquinio il Superbo fu il primo ad abolirli, e si sforzò perfino di abolire il senato, rifiutandosi di designare nuovi senatori via via che i membri di esso morivano^a; ma non appena i sudditi lo ebbero cacciato si ristabilirono le assemblee del popolo, si integrò il numero dei senatori, si rimisero in piedi i collegi aboliti; e questi si conservarono tutti fino al giorno in cui il senato, arrivato al numero di cinquecento membri e avendo quasi preso in mano la sovranità, non decise di abolire la maggior parte delle associazioni^b. Tuttavia il tribuno Clodio, per conservare al popolo la sua funzione di contrappeso alla nobiltà (alla quale egli aveva rinunciato facendosi adottare da un plebeo per poter divenire tribuno) rimise in piedi collegi e associazioni, accrescendone anzi il numero^c. Ma Cesare, non appena fu dittatore, le abolì per mantenere il suo potere e abbattere quello del popolo^d; le ristabilì poi Augusto con espresso editto, avendo ormai reso stabile il suo potere^e; li sopprime, infine, il tiranno Nerone^f. Tutti i tiranni infatti hanno sempre avuto in odio le rappresentanze, i corpi, le comunità dei

a. DIONISIO DI ALCARNASSO, *Ant. Rom.*, VI⁹⁹.

b. ASCONIO PEDIANO, *In Cornelianam*, [67]; SALLUSTIO, nell'orazione di Porcio Latrone [*In Catilinam*, 19]¹⁰⁰.

c. CICERONE, *In Pisonem*, [8].

d. SVETONIO, *De vita Caesarum*, I, *Divus Iulius*, [42].

e. SVETONIO, *De vita Caesarum*, II, *Divus Augustus*, [32]¹⁰¹.

f. TACITO, *Ab exec. D. Aug.*, XIV, [17]¹⁰².

99. Ma IV, 42, 1.

100. Passava sotto il nome di questo oratore, di età augustea, un'orazione contro Catilina, inserita nel *Corpus Sallustianum* da Pomponio Leto, nella sua edizione veneziana del 1491.

101. Non corrisponde esattamente; Augusto abolì gran parte dei collegi, dice Svetonio, *praeter antiqua et legitima*.

102. Anche qui si riferisce ai collegi *quae contra leges instituerant*.

popoli. Il tiranno Dionisio non voleva nemmeno che i parenti stessero molto insieme, e si facessero visita, e, dice Plutarco, permetteva che la gente venisse derubata nel ritorno da casa degli amici¹⁰³; e Nerone stesso andava di notte battendo e ferendo tutti quelli che tornavano dall'aver cenato con gli amici, tanto temeva le riunioni e le congiure che in esse si possono fare contro le tirannidi dei cattivi principi¹⁰⁴.

Ma la monarchia legittima, al contrario, non ha nessun fondamento più sicuro che gli stati del popolo, i corpi e i collegi. Se c'è bisogno di levare imposte in denaro, riunire forze per la guerra, mantenere saldo lo Stato contro i nemici, tutto ciò non si può fare meglio che per mezzo degli stati del popolo e di ciascuna provincia, città, comunità. Quegli stessi che vorrebbero abolire gli stati dei loro sudditi, al momento del bisogno non trovano altro di meglio da fare che ricorrere ad essi; e stati e comunità, unendosi insieme, si rendono più forti per la difesa dei loro principi. Così pure agli stati generali di tutti i sudditi, in presenza del principe, si trattano gli affari riguardanti il corpo universale dello Stato e i suoi singoli membri; è là che si ascoltano i giusti lamenti dei poveri sudditi, che non possono in altro modo giungere alle orecchie del principe, là si rivelano i latrocinii, le concussioni, le ruberie che vengono perpetrate a nome del principe senza che questo ne sappia niente. Ed è incredibile quanto i sudditi siano felici di vedere il loro re presiedere alle loro assemblee, quanto siano fieri di essere visti da lui: e se egli ascolta i loro lamenti e accoglie le loro richieste, anche se poi queste non siano esaudite, sono pur sempre superbi di aver avuto accesso al loro re. Questo si osserva in Spagna meglio che ovunque altrove: fino a poco fa gli stati vi erano tenuti ogni due o tre anni, e anche in Inghilterra li si convocava con la stessa frequenza¹⁰⁵, (perché

103. Cfr. già, II, cap. 4 (vol. I, pp. 591-592 e nota 4).

104. SVETONIO, *De vita Caesarum*, VI, *Nero*, 26, 1.

105. 1586: «E ricordo che questo avvenne anche nel tempo in cui ero in Inghilterra per comando di Francesco d'Angiò, in qualità di ambasciatore. I nostri re non convocano gli stati così spesso come avviene in Inghilterra; ma delle sedici province

il popolo non concede denaro se non lo decidono gli stati riuniti).

Tuttavia alcuni avrebbero voluto che gli stati provinciali di Bretagna, Normandia, Borgogna, Linguadoca fossero aboliti e sostituiti con l'inviare deputati eletti agli stati generali, dicendo che gli stati non si fanno altro che con danno del popolo. Ma essi meritano la stessa risposta che Filippo di Commines diede a chi diceva che radunare gli stati sarebbe stato commettere delitto di lesa maestà¹⁰⁶. Non voglio negare che spesso in essi si commettano abusi e latrocinii, come è documentato dagli estratti degli stati di Bretagna nel 1567; so anche bene che le pensioni degli stati della Linguadoca ammontavano a più di venticinquemila franchi, a parte le spese per le assemblee che non erano minori. Non si può però negare che proprio per mezzo degli stati il paese di Linguadoca sotto re Enrico sia stato liberato dalla gravosa imposta di centomila libre annue, e il paese di Normandia da quella di quattrocentomila, che furono ridotte in misura uguale a quella di altre province che non tengono stati. E si sa che le elezioni costano al re e ai sudditi il doppio degli stati; e in materia d'imposte, più ci sono ufficiali più ci son ruberie. Non si sono mai visti, inoltre, presentare lamenti e proteste da parte dei paesi che mandano semplicemente deputati elettivi agli stati generali, o, se sono stati presentati, non se ne è mai tenuto conto per il loro carattere di richieste di singoli individui. Così come più colpi di artiglieria sparati l'uno dopo l'altro non hanno grande effetto, per abbattere un fortino, mentre lo hanno se sono sparati tutti insieme, così le richieste avanzate da singoli individui vanno il più delle volte in fumo; ma quando invece stati, comunità, collegi di un in-

che il nostro Regno comprende sei hanno il diritto di tenere i loro stati particolari, nonostante che si sia tentato con ogni mezzo di abolire questo da parte di gente che teme di veder così venire alla luce i propri misfatti e i propri imbrogli... » ecc. Circa la divisione della Francia in « pays d'états » e « pays d'élection », e le discussioni in proposito agli stati di Tours (1484), cfr. Picot, *Histoire des Etats généraux*, II, p. 94 segg.

106. *Mémoires*, V, 19 (Calmette II, p. 219).



tero paese, di un popolo o di un regno fanno al re le loro rimozioni, è difficile opporre loro un netto rifiuto. E vi sono ancora molti altri vantaggi che riguardano la comunità e l'insieme di tutto il paese, sia che si tratti di far leva di uomini o di denaro contro i nemici, costruire fortificazioni, congiungere strade, rifare ponti, liberare il paese dai predoni e far fronte ai più pericolosi fra di essi. Vediamo tutto questo fatto meglio per mezzo degli stati, finora, in Linguadoca che non in qualsiasi altra parte del Regno. Gli stati provinciali di questo paese hanno disposto milleduecento libbre annue per l'educazione dei giovinetti di tutto il paese nella città di Nîmes (pur essendovi già altri collegi particolari per la gioventù); hanno fatto costruire le più belle fortezze del Regno; hanno anche fatto giustiziare Buzac, il predone più famoso di nostra memoria, del quale non avevano fino allora potuto aver ragione né i giudici né i magistrati né lo stesso parlamento di Tolosa, poiché egli faceva le sue ruberie sotto forma di giustizia ed era così ardito da attaccare lui stesso¹⁰⁷. Hanno poi anche stanziato milleduecento libbre per l'istituzione della carica di prevosto dei marescialli, e oltre a ciò venticinque libbre per ciascun processo di cui questo, eseguendo i suoi compiti, avesse fatto la relazione.

Ho voluto elencare tutto questo minutamente per dimostrare quali vantaggi derivino dagli stati. Nelle Leghe Svizzere e nell'Impero tedesco essi sono regolati meglio che ovunque altrove in Europa. Le prime hanno, oltre agli stati di ciascuna villa o cantone, gli stati generali di tutto il paese. Nell'impero ciascuno dei dieci circuiti ha i suoi stati a parte, e ad essi si rapportano tutti gli stati particolari, delle città imperiali e delle contrade; e gli stati dei dieci circuiti si rappor-

¹⁰⁷. 1586: « sono stato io stesso spettatore del suo supplizio, e ho potuto vedere coi miei occhi il popolo esultante di incredibile gioia, vedendosi liberato dal più gran predone che ci sia mai stato; e ricordo anche che per questo supplizio si spensero diecimila aurei in più di quanto non si fosse calcolato ».

tano poi agli stati imperiali. Senza questa organizzazione, l'impero sarebbe da un pezzo andato in rovina.

Ho detto che la misura media, lodevole in tutte le cose, si deve osservare anche nei regimi aristocratici e nelle monarchie legittime per ciò che riguarda i corpi e collegi. Infatti abolire e vietare corporazioni e associazioni equivale a rovinare uno Stato e a farne una barbara tirannide; ma è altrettanto dannoso permettere indifferentemente ogni sorta di assemblee e di confraternite, in quanto assai spesso esse covano in sé congiure e monopoli, e di ciò abbiamo già fin troppi esempi. Ciò ha dato spesso luogo a editti e ordini di divieto o abolizione delle associazioni, ma tali ordini non hanno mai potuto essere eseguiti; ed è sempre meglio strappare gli abusi, come le erbacce, piuttosto che strappare insieme buone e cattive erbe. Per evitare i monopoli, per esempio, è misura opportuna quella di dividere gli artigiani in diversi luoghi della città e non riunirli tutti in un quartiere, come si fa in città dell'Africa, e anche in molte d'Europa. Oltre agli inconvenienti che derivano a una città dal fatto di non avere in ciascun quartiere gli artigiani che sono ordinariamente necessari, ciò è anche causa di monopoli per vendere a sovrapprezzo la mercanzia e i prodotti lavorati, o anche semplicemente di litigi se qualcuno vende più a buon mercato di un altro, davanti agli occhi stessi del compratore che ha rifiutato la merce più costosa. E parlo qui degli artigiani ordinariamente più necessari; quanto a quelli la cui opera è meno richiesta, per esempio i fabbri ferrai, lì si può anche mettere nello stesso quartiere, perché non è bene che siano mescolati agli uomini di lettere e a quelli che non esercitano lavoro¹⁰⁸.

« Così come non c'è niente di meglio, in vista della forza e della coesione dei sudditi, che l'istituzione di corpi e comunità, non c'è niente di più atto ad asservire i nemici vinti che toglier subito loro ogni diritto di corpo e collegio, come

¹⁰⁸. Per tutto questo cfr. il cap. seguente, in appendice.

fecero molto saggiamente i Romani dopo aver vinto i re della Macedonia; e anche dopo aver assoggettato gli Achei vediamo che il console Mummio *concilia omnia singularum Achaiae nationum et Phocensium ac Boeotorum aut in alia parte Graeciae deleuit*^a; ma si dice anche che, dopo averli resi sudditi buoni e obbedienti, *antiqua concilia genti cuique restituta*^b.)

APPENDICE

(Capitolo aggiunto nell'edizione latina del 1586)

CAPITOLO VIII. — *Degli ordini dei cittadini.*

Giacché abbiamo detto dei collegi e corpi, resta ancora da discutere degli ordini dei cittadini. Infatti, se in tutte le cose ricerchiamo e perseguiamo un ordine appropriato e giudichiamo non esservi nulla di più brutto e sconcio a vedersi del disordine e della confusione, quanto più nello Stato non ci si deve forse adoperare affinché i cittadini siano disposti in un ordine conveniente ed appropriato, tale che i primi con gli ultimi, coloro che stanno nel mezzo con entrambi, tutti con ciascuno si trovino congiunti tra di loro e con lo Stato da un qualche vincolo e legame? È infatti opinione antica e volgata dei sapienti, che il sommo artefice e padre di questo universo, Iddio, nel porre insieme il mondo nulla di più grande e di più buono abbia fatto, che separare le parti commiste e confuse della materia informe e disporre ciascuna al proprio luogo in un cert'ordine. E in verità nulla di più bello dell'ordine può esservi da osservare, di più gradito al godimento dello spirito

a. LIVIO, *Ab U. c.*, XXXV¹⁰⁹.

b. STRABONE, [*Geographica*, VIII, 23, 381]¹¹⁰.

109. Ma XLV, 20.

110. Bodin cita in latino, dalla traduzione dell'umanista Wilhelm Xylander (Holzmann), 1532-1576, docente di greco in Heidelberg.

o di più vantaggioso al bisogno. Eppure i cittadini tutti, a tutti tentano di essere eguali per dignità, ordine, condizione, talché nella città non c'è un primo, non c'è un ultimo, non c'è un medio, ma tutti con tutti vogliono essere confusi senza alcuna distinzione di sesso, di età, di condizione: come fan coloro che ammucchiano in un sol cumulo orzo, frumento, riso, miglio, legumi, per la qual cosa perdono l'uso e dei singoli semi e dell'intero cumulo. Onde non fu mai legislatore alcuno tanto inesperto, da non stimare opportuno che si facesse una qualche ripartizione, censimento ed ordine dei cittadini.

Dò qui il nome di ordine alla parte di cittadini distinta dalle altre per condizione o stato o sesso. E per condizione infatti si distinguono i nobili dai patrizi, i cavalieri dai plebei; per sesso poi le donne dagli uomini; per stato infine i nati liberi dai libertini, gli statuliberi da entrambi.

Abbiamo detto innanzi¹ che gli schiavi sono esclusi dal numero dei cittadini per consentimento di pressoché tutti i popoli^a, ché anzi Aristotele² tenne gli schiavi in conto di strumenti, tutti gli altri li considerarono bestie o meno che bestie, ed ancora è controversa la questione se gli schiavi siano in uso-frutto^b. Io però, se in questa disputa mi si concedesse il diritto e la facoltà di esprimere il voto, desidererei che il diritto di cittadinanza fosse accordato agli uomini liberi del pari che agli schiavi. Che è infatti codesta temerità degli uomini, per non dire empietà, tanto arrogante non solo da costringere, dimenticare della condizione di uomo, questo essere divino a servire al proprio capriccio, obbrobriosamente privato della libertà; ma da volere pure che sia a guisa di bestia, o di peggior condi-

a. Dig., L, 17 (*de diversis regulis iuris*), 32.

b. Dig., VII, 1 (*de usufructu*), 68; Dig., V, 4 (*si pars hereditatis pertinet*), 3; Dig., XXI, 1 (*de aedilitio edicto*), 44.

1. Cfr. già I, cap. 6 (vol. I, p. 268). Per le successive affermazioni relative alla nuova espansione della schiavitù ed alla antica proibizione del *ius connubii*, cfr. già I, cap. 5 (pp. 238 e 260, p. 243).

2. *Politica*, I, 4, 1253 b.